SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 agosto 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle finanze

Ministero delle comunicazioni

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Università di Ancona

Università di Urbino

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 148/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1999, n. **254.**

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1999, n. **255.**

Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.

99G0322-99G0323

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. **251.**

Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 42 che delega il Governo ad adeguare ai principi comunitari la legge 30 gennaio 1968, n. 46, in materia di disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare gli articoli 20 e 50;

Visto l'Accordo sullo spazio economico europeo firmato dagli Stati AELS (EFTA ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato, unitamente al protocollo di adattamento di detto Accordo, con legge 28 luglio 1993, n. 300);

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;

Considerato il parere motivato espresso dalla Commissione europea in data 8 marzo 1996 a seguito della procedura d'infrazione 92/2116 avviata nei confronti del Governo italiano in materia di libera circolazione degli oggetti in metallo prezioso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Capo I

I METALLI PREZIOSI E LORO TITOLI LEGALI

Art. 1.

1. I metalli preziosi considerati ai fini del presente decreto sono i seguenti: platino, palladio, oro e argento.

Art. 2.

1. I metalli preziosi e le loro leghe devono portare impresso il titolo in millesimi del fino contenuto ed il marchio di identificazione, secondo quanto prescritto dalle norme contenute nei successivi articoli.

2. È vietato l'uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il titolo del metallo prezioso contenuto nell'oggetto deve essere espresso in millesimi.

2. I titoli legali da garantire a fusione, per ogni parte degli oggetti, sono i seguenti:

per il platino, 950, 900 e 850 millesimi;

per il palladio, 950 e 500 millesimi;

per l'oro, 750, 585, 375 millesimi;

per l'argento, 925 e 800 millesimi.

3. È ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi di cui al comma 2.

4. Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relativi alle materie prime in oro, argento, platino e palladio, nonché sui titoli legali ad eccezione dei seguenti casi:

a) negli oggetti di platino massiccio e di pura lastra è ammessa una tolleranza di 5 millesimi; negli oggetti di palladio massiccio e di pura lastra è ammessa una tolleranza di 5 millesimi;

b) negli oggetti di platino a saldatura semplice è ammessa una tolleranza di 10 millesimi; negli oggetti di palladio a saldatura semplice è ammessa una tolleranza di 10 millesimi;

c) per gli oggetti in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa, con iniezione centrifuga, è ammesso il titolo legale 753 con la tolleranza di 3 millesimi.

5. Le modalità per il riconoscimento delle caratteristiche costruttive dell'oggetto sono fissate dal regolamento di applicazione previsto dall'articolo 27, di seguito denominato regolamento. Tale regolamento indica anche i metodi ufficiali di analisi per la determinazione del titolo, da applicare ai fini del presente decreto, e la misura massima dell'errore ammissibile in sede delle analisi medesime.

Art. 4.

1. Gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio della Repubblica debbono essere a titolo legale e portare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione.

Art. 5.

1. Gli oggetti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati nei Paesi membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per esseri posti in commercio sul territorio della Repubblica, sono esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dell'importatore a condizione che rechino l'indicazione del titolo in millesimi e del marchio di responsabilità previsto dalla normativa del Paese di provenienza, o, in sostituzione di quest'ultimo, di una

punzonatura avente un contenuto informativo equivalente a quello del marchio prescritto dal presente decreto e comprensibile per il consumatore finale.

2. Gli oggetti in metallo prezioso importati da Paesi che non siano membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per essere posti in commercio nel territorio della Repubblica, devono essere a titolo legale, recarne l'indicazione in millesimi, riportare il marchio di responsabilità del fabbricante estero ed il marchio di identificazione dell'importatore previsto all'articolo 7.

3. Gli oggetti in metallo prezioso, quando rechino già l'impronta del marchio di responsabilità previsto dalla normativa di uno Stato estero non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, nel quale tale marchio sia obbligatorio e garantisca il titolo del metallo, e che sia depositato in Italia o nello Spazio economico europeo, possono non recare il marchio di identificazione dell'importatore, allorché risulti che lo Stato estero di provenienza accordi analogo trattamento agli oggetti fabbricati in Italia e in esso importati e sempreché i titoli garantiti ufficialmente siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dal presente decreto.

4. Al fine di garantire una corretta informazione al consumatore, sono fissate nel regolamento le caratteristiche della tabella di comparazione da esporre in maniera chiara da chiunque vende al dettaglio gli oggetti disciplinati dal presente articolo, che riportano titoli e marchi differenti da quelli previsti per gli oggetti di produzione italiana.

Art. 6.

1. È consentita la produzione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti con il presente decreto sia ai fini dell'esportazione fuori dallo Spazio economico europeo sia di commercializzazione nei Paesi dello Spazio economico europeo, sempreché tali titoli siano previsti dalla normativa di quel Paese.

Capo II

MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

Art. 7.

1. Per ottenere il marchio di identificazione, i fabbricanti, gli importatori ed i venditori di metalli preziosi ne fanno richiesta nella domanda prevista dall'articolo 14, comma 2, unendo alla medesima la quietanza di versamento del diritto di saggio e marchio di L. 125.000 se trattasi di aziende artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane o di laboratori annessi ad aziende commerciali e di L. 500.000 se trattasi di aziende industriali. Il diritto è raddoppiato per quelle aziende industriali che impiegano oltre cento dipendenti.

2. La concessione del marchio è soggetta a rinnovazione annuale previo pagamento di un diritto di importo pari alla metà di quelli indicati nel comma 1, da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che di seguito è denominata camera di commercio.

3. Nei confronti degli inadempienti si applicherà l'indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto.

4. Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno la camera di commercio provvede al ritiro del marchio di identificazione ed alla cancellazione dal registro di cui all'articolo 14, comma 1, dandone comunicazione al questore, affinché sia provveduto al ritiro della licenza di pubblica sicurezza.

Art. 8.

1. Le caratteristiche del marchio di identificazione sono indicate nel regolamento.

2. Nell'impronta del marchio sono contenuti il numero atto ad identificare il produttore od importatore e la sigla della provincia dove questi risiede.

3. Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione è assegnato dalla camera di commercio competente.

4. La cifra indicante il titolo dei metalli preziosi, espressa in millesimi, deve essere racchiusa in figure geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate nel regolamento.

5. Per le materie prime e gli oggetti di platino e di palladio l'impronta del titolo deve essere, rispettivamente, seguita dai simboli Pt e Pd.

6. I marchi di identificazione e le indicazioni dei titoli devono essere impressi su parte principale dell'oggetto.

7. Per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, questa sarà impressa su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto e ad esso unito mediante saldatura dello stesso metallo.

8. Gli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi devono portare, quando ciò sia tecnicamente possibile, l'impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti; in caso contrario le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente.

9. Gli oggetti costituiti da più parti smontabili, non vincolate da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l'impronta del titolo su ciascuna di tali parti, con le eccezioni che, per ragioni tecniche, saranno previste dal regolamento.

10. Salvo i casi previsti dall'articolo 15, è fatto divieto di introdurre, all'interno degli oggetti, metalli non preziosi, mastice ed altre sostanze.

Art. 9.

1. I marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, sono ammessi, in aggiunta al marchio di identificazione, ma non devono contenere alcuna indicazione atta a ingenerare equivoci con i titoli ed il marchio medesimo.

Art. 10.

1. La camera di commercio non oltre due mesi dalla data di presentazione della richiesta di cui all'articolo 14 assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio e fa eseguire le matrici recanti le impronte del marchio stesso. Con il regolamento sono definiti criteri e modalità di stampa delle matrici, tali da garantire sicurezza e uniformità su tutto il territorio nazionale.

Art. 11.

1. Le matrici vengono depositate presso le camere di commercio competenti per territorio.

2. I titolari dei marchi provvedono, secondo le modalità del regolamento di esecuzione del presente decreto, alla fabbricazione di punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi, nel numero di esemplari occorrenti, ricavabili dalle matrici di cui al comma 1.

3. Detti punzoni devono essere muniti, a cura della camera di commercio, dello speciale bollo avente le caratteristiche previste dal regolamento.

4. I marchi di identificazione resi inservibili dall'uso devono essere rimessi alle camere di commercio per la deformazione che viene effettuata con le modalità previste dal regolamento.

Art. 12.

1. Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo ma devono essere garantiti con le modalità che saranno stabilite dal regolamento:

a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo;

b) i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria;

c) gli oggetti di antiquariato;

d) i semilavorati e le loro leghe, oggetti e strumenti per uso industriale;

e) gli strumenti ed apparecchi scientifici;

f) le monete;

g) le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca, che, in luogo del marchio di cui all'articolo 8, saranno contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima:

h) gli oggetti usati in possesso delle aziende commerciali;

i) i residui di lavorazione;

l) le leghe saldanti a base argento, platino o palladio.

2. La prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto riportata nel registro delle operazioni previsto dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente.

3. L'autenticità degli oggetti di antiquariato di cui alla lettera *c)* deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso le camere di commercio.

Art. 13.

1. I metalli e gli oggetti contenenti metalli disciplinati dal presente decreto possono essere sottoposti a saggio, a richiesta degli interessati, da parte delle camere di commercio, che appongono, sul metallo o sull'oggetto saggiato, apposito marchio con le impronte indicate dal regolamento.

Art. 14.

1. Presso ogni camera di commercio è tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione al quale devono iscriversi:

a) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;

b) coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli di cui alla lettera *a)*.

2. Per ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma 1, gli interessati presentano domanda alla camera di commercio competente per territorio in cui hanno sede legale ed uniscono alla domanda stessa copia della licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.

3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 16, la licenza di cui al comma 2 non è richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane.

4. Il registro di cui al comma 1, è aggiornato a cura della competente camera di commercio e può essere consultato su tutto il territorio nazionale dalla pubblica amministrazione, anche mediante tecniche informatiche e telematiche. Tale registro è pubblico.

Capo III

OGGETTI PLACCATI, DORATI, ARGENTATI E RINFORZATI O DI FABBRICAZIONE MISTA

Art. 15.

1. È fatto divieto di imprimere indicazione di titoli in millesimi ed in carati, e comunque di imprimere altre indicazioni che possano ingenerare equivoci, sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati, ovvero placcati.

2. Le indicazioni del titolo ed il marchio sono obbligatorie per gli oggetti costituiti in parte di metalli preziosi, ed in parte di sostanze o metalli non preziosi; in tal caso, su questi ultimi devono essere apposte sigle od iscrizioni atte ad identificarli, secondo quanto stabilito dal regolamento.

3. Lo stesso obbligo di cui al comma 2 sussiste nei casi particolari, precisati dal regolamento, di oggetti in

metalli preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per esigenze di ordine tecnico, richiedano introduzione, nel loro interno, di mastice od altre sostanze non preziose, in deroga al disposto di cui all'articolo 8.

4. Per tali oggetti il regolamento stabilisce, altresì, le modalità con cui le sostanze estranee devono essere, anche quantitativamente, identificate.

Capo IV

RESPONSABILITÀ, SISTEMI DI CERTIFICAZIONE VIGILANZA E SANZIONI

Art. 16.

1. Il rivenditore risponde verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato, salvo l'azione di rivalsa.

Art. 17.

1. I titolari di marchi di identificazione, previa autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilità, possono far apporre il proprio marchio di identificazione ad altri soggetti titolari di marchi di identificazione, che partecipano al processo produttivo.

Art. 18.

1. I laboratori che effettuano il saggio degli oggetti in metallo prezioso e rilasciano le relative certificazioni del titolo devono essere abilitati dalle camere di commercio o appartenere alle stesse o a loro aziende speciali.

2. Tali laboratori devono offrire garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico professionale volta in particolare al settore orafo argentiero per la determinazione del titolo dei metalli preziosi.

3. La domanda di abilitazione è presentata alla camera di commercio competente per territorio, ed è corredata della documentazione comprovante:

a) la dotazione organica del personale addetto al laboratorio con le relative qualifiche professionali:

b) l'attrezzatura del laboratorio destinato alle operazioni di saggio dei singoli metalli preziosi, per i quali viene richiesta l'abilitazione.

4. Il personale del laboratorio abilitato è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

a) divieto di esercitare, sia in proprio, direttamente o indirettamente, sia alle dipendenze di terzi o in collaborazione o società con terzi, qualsiasi attività di commercio o lavorazione nel settore dei metalli preziosi;

b) divieto di eseguire, in proprio, nel laboratorio al quale è addetto, analisi e ricerche che non siano per conto del laboratorio stesso;

c) rispetto del segreto professionale.

5. La vigilanza ed il controllo sui laboratori abilitati volti a verificare l'osservanza dei suddetti requisiti sono esercitati dalle camere di commercio competenti per territorio, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Art. 19.

1. Allo scopo di garantire la conformità alle disposizioni del presente decreto, sono ammesse certificazioni aggiuntive.

2. A tal fine il fabbricante o il suo mandatario ha facoltà di richiedere apposita certificazione rilasciata da un laboratorio di cui all'articolo 18, oppure da un organismo di certificazione accreditato a livello comunitario in base alle normative tecniche vigenti che risulti rivolto al settore produttivo dei metalli preziosi.

3. I criteri per l'individuazione degli organismi di certificazione di cui al comma 2 sono stabiliti nel regolamento.

4. Ai sensi del presente articolo i laboratori e gli organismi di certificazione svolgono periodicamente presso il fabbricante controlli sugli oggetti pronti per la vendita. Le modalità di tali controlli, mediante prelievi di campioni di oggetti ed i relativi esiti delle analisi di saggio, sono stabilite nel regolamento.

Art. 20.

1. Agli effetti dell'articolo 57 del codice di procedura penale, il personale delle camere di commercio, durante l'espletamento e nei limiti del servizio per l'applicazione delle norme del presente decreto, sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

2. Per l'identificazione, il personale suddetto deve essere dotato di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dalla camera di commercio di appartenenza.

Art. 21.

1. Il personale della camera di commercio effettua visite ispettive anche non preannunciate. A tal fine ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:

a) prelevare campioni di materie prime portanti impressi il titolo dichiarato, di semilavorati ed oggetti di metalli preziosi finiti, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e gli oggetti finiti mediante saggi da eseguirsi presso i laboratori di cui all'articolo 18;

b) verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione;

c) controllare le caratteristiche di autenticità dei marchi e la loro perfetta idoneità all'uso;

2. Del prelevamento di cui alla lettera *a)*, che può essere effettuato solo da personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, viene redatto verbale in presenza del proprietario o di persona, che, nell'occasione, lo rappresenti.

3. Il verbale deve specificare, tra l'altro, il peso, il valore, le caratteristiche ed il marchio di identificazione dell'oggetto e della materia prima lavorata.

Art. 22.

1. Ai fini dell'articolo 21 i saggi sono eseguiti con i metodi prescritti dal regolamento, non danno luogo ad indennizzo ed i risultati devono essere indicati in appositi certificati.

Art. 23.

1. I campioni e gli oggetti prelevati per il saggio ed i residui dei campioni e degli oggetti stessi sono restituiti al proprietario se risultano rispondenti a quanto prescritto dal presente decreto.

Art. 24.

1. È fatto divieto ai produttori, importatori e commercianti di vendere oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale.

2. È fatto altresì divieto ai commercianti di detenere oggetti di metalli preziosi pronti per la vendita sprovvisti di marchio e del titolo legale di cui al comma precedente.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non riguarda gli oggetti di cui all'articolo 5, e quelli elencati all'articolo 12.

4. I semilavorati su cui non è possibile effettuare la punzonatura del marchio di identificazione e del titolo potranno formare oggetto di scambio solo tra operatori muniti di marchio di identificazione, purché siano contenuti in involucri sigillati portanti il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo.

Art. 25.

1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme del presente decreto si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza aver ottenuto l'assegnazione del marchio, ovvero usa marchi assegnati ad altri ad eccezione di quanto previsto all'articolo 17, ovvero usa marchi non assegnati o scaduti o ritirati o annullati è punito con sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 3.000.000. La stessa sanzione si applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali;

b) chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, è punito con sanzione amministrativa da L. 600.000 a L. 6.000.000;

c) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, è punito con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000, salvo che dimostri che egli non ne è il produttore e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione;

d) chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli previsti dal presente decreto, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle indicate dal presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa da L. 60.000 a L. 600.000;

e) chiunque smarrisce uno o più marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia alla camera di commercio è punito con la sanzione amministrativa da L. 60.000 a L. 600.000.

2. La sanzione di cui al comma 1, lettera *d)* si applica altresì nei casi di inosservanza alle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 9, all'articolo 11, comma 4, all'articolo 15, all'articolo 24, commi 3 e 4, nonché di quelle stabilite dal regolamento.

3. Copia del rapporto concernente taluna delle violazioni alle disposizioni del presente decreto è trasmessa al Questore.

Art. 26.

1. Salvo i casi di particolare tenuità, qualora il fatto costituisca reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.

2. In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale ove applicabili, alla sanzione consegue la sospensione dall'esercizio della attività di produzione o commercio di materie prime od oggetti di metalli preziosi per un periodo da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 6 mesi. Nella determinazione del periodo di sospensione dall'esercizio dell'attività si tiene conto del periodo di sospensione eventualmente eseguito, per i medesimi fatti, a norma dell'art. 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 27.

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato, sarà emanato il regolamento di applicazione del presente decreto.

2. Nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento, si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 28.

1. Sono abrogate la legge 30 gennaio 1968, n. 46, ed ogni altra disposizione diversa o contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 29.

1. Fino al prodursi dell'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, le funzioni conferite alle camere di commercio con il presente decreto continuano ad essere esercitate dagli uffici metrici provinciali.

Art. 30.

1. Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge Comunitaria 1995 - 1997). L'art. 42 così recita:

«Art. 42 *(Titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi: criteri di delega).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per adeguare la legge 30 gennaio 1968, n. 46, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, ai principi comunitari, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare e ampliare la gamma dei titoli legali dei metalli preziosi e delle loro leghe, tenuto conto di quelli riconosciuti ufficialmente negli altri Stati membri dell'Unione europea e della loro diffusione nella pratica commerciale;

b) riconoscere validità alle marcature di contenuto equivalente a quelle nazionali, apposte conformemente alle normative di altri Stati membri dell'Unione europea;

c) modificare e integrare la disciplina del marchio di responsabilità, prevedendo anche procedure di valutazione della conformità in linea con quelle previste in sede comunitaria, in modo da assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di trasparenza nelle transazioni commerciali».

— La legge 30 gennaio 1968 reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli articoli 20 e 50 così recitano:

«Art. 20 *(Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura).* — 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1».

«Art. 50 *(Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse).* — 1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 30 novembre 1998, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire.

3. La data dei trasferimenti di cui al comma 2 del presente articolo viene stabilita in modo da assicurare che l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel presente titolo decorra dal 1° gennaio 1999, salvo esplicita diversa previsione nel presente titolo.

4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

— La legge 28 luglio 1993, n. 300, reca ratifica ed esecuzione dell'accordo spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca modifiche al sistema penale.

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, reca approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Nota all'art. 12:

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'art. 128 così recita:

«Art. 128 (art. 129 testo unico 1926). — I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.

L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

Note all'art. 14:

— Per il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, vedi note all'art. 12. L'art. 127 così recita:

«127 (art. 128 testo unico 1926). — I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore.

Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.

La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.

Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.

L'obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.

— Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi note alle premesse. L'art. 16 così recita:

«Art. 16 *(Abrogazioni).* — 1. All'art. 127, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: «i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini».

2. È abrogato l'art. 111 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Nell'art. 243, comma primo, del medesimo regolamento approvato con regio decreto n. 635 del 1940 sono soppresse le parole: «ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie od arti affini».

3. È abrogato l'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1987 n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987 n. 399. Sono, inoltre, abrogati il decreto ministeriale 28 novembre 1989, n. 453, e il decreto ministeriale 2 febbraio 1994, n. 285, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. È abrogato l'art. 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Nota all'art. 20:

— L'art. 57 del codice di procedura penale così recita:

«Art. 57 *(Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).* — 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55.

Note all'art. 26:

— L'art. 36 del codice penale così recita:

«Art. 36 *(Pubblicazione della sentenza penale di condanna).* — 1. La sentenza di condanna [alla pena di morte o] all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna e inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice (536 c.p.p.).

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi (165, 186, 347, 448, 475, 498, 501-*bis,* 518, 722) nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti (536, 694 c.p.p.).

— Per il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, vedi note alle premesse. L'art. 10 così recita:

«Art. 10 (art. 9 testo unico 1926). — Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata».

Nota all'art. 27:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 28:

— Per la legge 30 gennaio 1968 n. 46 vedi note alle premesse.

Nota all'art. 29:

— Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12, articoli 20 e 50 vedi note alle premesse.

99G0329

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 giugno 1999, n. **252.**

Regolamento recante norme per la concessione di indennizzo ai soggetti titolari di esercizio di vicinato previsto dall'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante disposizioni sulla riforma della disciplina relativo al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto in particolare l'articolo 25, comma 7, del predetto decreto legislativo che prevede la concessione di un indennizzo a favore dei soggetti titolari di esercizi di vicinato che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzatorio, al fine di favorire la loro ricollocazione professionale;

Considerato che l'articolo 25, comma 8, attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale la definizione di criteri e modalità per l'erogazione dell'indennizzo;

Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, concernente la disciplina del commercio;

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, che prevede, tra l'altro, che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possano curare l'esecuzione di atti e provvedimenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il parere favorevole dei Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999;

Ritenuto che le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato sono state tutte recepite ad eccezione di quella riguardante l'articolo 3 in quanto si ritiene, ai fini del calcolo del contributo, di dover attribuire un punteggio maggiore a chi ha una minore anzianità di esercizio e di quella riguardante l'articolo 4, in quanto pur riformulando il comma 4, è stato previsto con il comma 5 di escludere dall'indennizzo le domande prive dei requisiti formali, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Ritenuta la necessità di prevedere che l'entrata in vigore del regolamento abbia decorrenza dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dal momento che l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, prevede che le norme contenute nell'articolo 25, commi 7, 8 e 9, hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, effettuata con nota n. 14856 del 1° aprile 1999;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono le persone fisiche e i soci di società di persone titolari, alla data del 9 maggio 1998, di esercizi di vicinato di vendita al dettaglio autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. Per esercizi di vicinato si intendono ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

3. Per commercio al dettaglio si intende la vendita al minuto di merci direttamente al consumatore finale, esercitata da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, direttamente al consumatore finale.

4. Non sono ammessi a fruire dell'indennizzo di cui all'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gli esercenti l'attività di vendita

al dettaglio su area pubblica, coloro che esercitano il commercio all'ingrosso e la somministrazione di alimenti e bevande, le società di capitali.

Art. 2.

Requisiti

1. La concessione dell'indennizzo di cui all'articolo 3 è subordinata al sussistere dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

a) cessazione nel periodo dal 9 maggio 1998 e fino all'8 maggio 2000 dell'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 1;

b) riconsegna al comune nello stesso periodo di tempo di cui alla lettera *a)* del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 1. In caso di titolarità di più autorizzazioni la riconsegna deve riguardare tutti i titoli di cui il soggetto sia in possesso;

c) iscrizione per almeno cinque anni nella gestione INPS per gli esercenti attività commerciali.

2. Ai fini di cui al comma 1 e con riferimento ai soci di società di persone che effettuano la richiesta di indennizzo si precisa quanto segue:

a) il socio richiedente l'indennizzo deve cessare qualunque attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 1, anche in qualità di socio di altre società di persone di vendita al dettaglio; dovrà quindi recedere dalla società nel caso la stessa eserciti altre attività di cui all'articolo 1, comma 1. La società, qualora titolare di più autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale, è tenuta a cessare la sola attività di vendita al dettaglio cui si riferisce il titolo autorizzatorio, rimanendo ferma la possibilità di continuare le altre attività di vendita al dettaglio riferite ad altro titolo autorizzatorio;

b) l'obbligo di riconsegna al comune del titolo autorizzatorio grava sulla società;

c) il requisito dell'anzianità contributiva è riferito unicamente al socio richiedente l'indennizzo.

Art. 3.

Natura, misura e calcolo dell'indennizzo

1. L'indennizzo consiste in un contributo il cui ammontare è calcolato sulla base del punteggio complessivo ottenuto dal soggetto beneficiario sommando i punti relativi a ciascuno dei seguenti elementi:

a) anzianità di esercizio del soggetto richiedente:

1) punti 5, fino a 10 anni;

2) punti 4, da 10 anni e un giorno a 20 anni;

3) punti 3, da 20 anni e un giorno a 30 anni;

4) punti 1, oltre 30 anni.

b) esclusività dell'attività commerciale di vendita al dettaglio quale fonte di reddito:

1) punti 5, unicità dell'attività commerciale di vendita al dettaglio quale attività lavorativa;

2) punti 1, non unicità dell'attività commerciale di vendita al dettaglio quale attività lavorativa;

3) punti 3, pluralità delle autorizzazioni restituite;

4) punti 1, unicità dell'autorizzazione restituita.

c) situazione patrimoniale del soggetto richiedente:

1) punti 1, reddito netto imponibile maggiore di quaranta milioni di lire;

2) punti 3, reddito netto imponibile maggiore di venti milioni di lire e minore o uguale a quaranta milioni di lire;

3) punti 5, reddito netto imponibile minore o uguale a venti milioni di lire.

d) tipologia dell'attività svolta:

1) punti 5, attività contingentata;

2) punti 1, attività non contingentata.

2. Sulla base del punteggio complessivamente ottenuto è determinato l'ammontare dell'indennizzo nella misura seguente:

a) oltre 15 punti: lire venti milioni;

b) da 11 a 15 punti: lire quindici milioni;

c) fino a 10 punti: lire dieci milioni.

Qualora il soggetto richiedente sia un socio di società di persone, l'ammontare dell'indennizzo è rapportato alla quota di partecipazione alla società.

3. Ai fini di cui al comma 1 si intende:

a) per periodo di anzianità di esercizio:

1) per i titolari di ditta individuale: il periodo compreso fra la data di effettivo avvio dell'attività commerciale il cui titolo autorizzatorio è restituito e quella di restituzione del titolo medesimo. La data di effettivo avvio è desumibile dal certificato camerale e coincide con la data di rilascio del titolo autorizzatorio;

2) per i soci di società di persone: il periodo compreso fra la data di ingresso nella società, risultante dall'atto costitutivo, e quella di restituzione del titolo; se l'ingresso del socio nella compagine sociale precede l'effettivo avvio dell'attività commerciale cui si riferisce il titolo autorizzatorio, tale periodo decorre dalla data di effettivo avvio dell'attività, così come desumibile dal certificato camerale e coincidente con la data di rilascio del titolo autorizzatorio.

b) per attività commerciale di vendita al dettaglio esclusiva l'attività che rappresenta l'unica fonte di red-

dito derivante da attività lavorativa esercitata dal titolare della ditta individuale o dal socio di società di persone;

c) per attività contingentate quelle indicate nelle tabelle I, Ia, II, VI e IX dell'allegato 5 al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1988, n. 375.

4. La situazione patrimoniale da prendere in considerazione al fine della concessione dell'indennizzo:

1) per il titolare di ditta individuale è il reddito netto imponibile, riferito all'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 1, così come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della richiesta di indennizzo;

2) per il socio di società di persone è la quota di reddito netto imponibile della società spettante al socio, riferito alla sola attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 1, cosi come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal socio prima della richiesta di indennizzo.

Art. 4.

Richiesta e concessione dell'indennizzo

1. La domanda per la richiesta dell'indennizzo, in regola con l'imposta di bollo e sottoscritta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal soggetto richiedente, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso all'indennizzo, è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.* Con il medesimo decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua altresì l'eventuale documentazione da allegare alla predetta domanda e fissa i termini per la presentazione delle richieste di indennizzo, che pertanto potranno essere trasmesse a partite da tale data.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, accerta, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, esclusivamente la completezza e la regolarità delle richieste e, controllate le disponibilità finanziarie, entro trenta giorni dalla data di presentazione delle richieste medesime, concede l'indennizzo sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste effettivamente pervenute nei termini fissati ai sensi del comma 1; nei successivi trenta giorni è effettuata la relativa erogazione.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con comunicato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande pervenute successivamente a tale data sono restituite. Qualora le disponibilità finanziarie non consentano la concessione integrale degli indennizzi in favore delle domande pervenute l'ultimo giorno utile, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una riduzione percentuale in eguale misura.

4. Qualora la domanda sia viziata o priva di uno o più dei requisiti previsti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fatti salvi i casi elencati al successivo comma 5, invita il soggetto richiedente a regolarizzare o ad integrare la domanda entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso invano il quale la domanda è respinta. La reiezione comunque non preclude la presentazione di una ulteriore domanda.

5. Sono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123:

a) la compilazione della domanda su schema diverso da quello fissato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) la mancata, erronea o parziale compilazione dei campi relativi alle informazioni richieste nel modulo di domanda rilevanti ai fini della concessione dell'indennizzo;

c) eventuali modificazioni apportate al testo prestampato delle dichiarazioni contenute nel modulo;

d) la mancanza della firma e dell'autenticazione nei modi previsti.

6. Successivamente all'erogazione dell'indennizzo è effettuata l'attività di controllo sulla sussistenza dei requisiti, anche attraverso apposite procedure informatiche; nell'ambito dell'effettuazione di tale attività può essere richiesta al soggetto beneficiario l'eventuale documentazione ritenuta necessaria. Qualora il soggetto beneficiario sia un socio di società di persone l'attività di controllo può essere estesa alla società stessa. Per l'esercizio della predetta attività il Ministero dell'industria, del commercio, dell'artigianato si avvale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'attività di controllo è conclusa entro centoventi giorni dall'erogazione dell'indennizzo, con la comunicazione scritta del relativo esito al soggetto beneficiario.

7. Qualora siano state restituite più autorizzazioni deve essere presentata un'unica domanda di richiesta di indennizzo.

Art. 5.

Limiti ed incumulabilità

1. L'indennizzo è concesso in relazione alla restituzione di un solo titolo autorizzatorio; pertanto, il soggetto beneficiario ha diritto ad un solo indennizzo anche nel caso in cui restituisca più titoli autorizzatori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, per i soci di società di persone.

2. L'indennìzzo non è cumulabile con altre agevolazioni concesse in relazione alla cessazione della medesima attività per la quale è richiesto l'indennizzo previsto da leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie.

Art. 6.

Obblighi del beneficiario

1. Il soggetto beneficiario si impegna a non esercitare, sull'intero territorio nazionale, anche in qualità di socio di società di persone, alcuna attività commerciale di vendita al dettaglio di cui all'articolo 1 per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di richiesta di indennizzo.

Art. 7.

Revoche e sanzioni

1. Al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare in qualsiasi momento, nei limiti temporali di cui all'articolo 6, ulteriori verifiche. A tali fini essi possono avvalersi dell'apporto della Guardia di finanza.

2. La revoca dell'indennizzo è disposta qualora:

a) il soggetto beneficiario eserciti, anche in qualità di socio di società di persone, attività commerciale al dettaglio cosiddetta di vicinato di cui all'articolo 1 nei tre anni successivi alla data di presentazione della domanda di richiesta di indennizzo;

b) sia accertata in qualsiasi momento l'insussistenza delle condizioni previste per l'accesso al beneficio dichiarate dall'impresa in fase di richiesta di indennizzo;

c) il soggetto beneficiario abbia usufruito di altre agevolazioni concesse in relazione alla cessazione della medesima attività per la quale è stato concesso l'indennizzo previste da leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie.

3. Nei casi di restituzione dell'indennizzo per rinuncia formale del beneficiario, l'importo da restituire all'Amministrazione è maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di concessione dell'indennizzo. Nei casi di revoca di cui al comma 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 8.

Spese di funzionamento

1. Nei limiti del tre per cento delle risorse disponibili per la concessione dei benefici il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alle spese di funzionamento, ivi incluse quelle derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività di cui agli articoli 4 e 7.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 giugno 1999

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1999
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 241

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, v. nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 4, comma 4, della legge n. 59 del 15 marzo 1997, è il seguente:

«4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo provvede anche a:

a)-b) (omissis);

c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività, economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione: per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della

razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi ed alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica».

— Il testo dell'art. 25, commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 14/1998, è il seguente:

«Art. 25 *(Disciplina transitoria)*. — 1-2-3-4-5. *(Omissis)*.

7. I soggetti titolari di esercizi di vicinato, autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed iscritti da almeno cinque anni alla gestione pensionistica presso l'INPS, che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzatorio nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono usufruire di un indennizzo teso a favorire la loro ricollocazione professionale.

8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio regolamento definisce criteri e modalità per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 7, l'entità dello stesso e la relativa modulazione tenuto conto dell'anzianità di esercizio dei titolari, della eventuale esclusività dell'attività commerciale esercitata quale fonte di reddito, della situazione patrimoniale e della tipologia dell'attività svolta.

9. La concessione dell'indennizzo di cui al comma 7 è stabilita nel limite di 20 miliardi di lire per l'anno 1998 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire le somme suddette ad apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46».

— La legge 11 giugno 1971, n. 426, recante «Disciplina del commercio» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 6 luglio 1971.

— Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», è il seguente:

«3. Il regolamento si conforma, oltre che ai princìpi contenuti nell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e princìpi direttivi:

a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;

b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;

c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere *a)* e *b)*, al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il testo dell'art. 13 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, come modificato dalla legge 26 settembre 1966, n. 792, recante «Decentramento dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», è il seguente:

«Art. 13. — Sono trasferite alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura le seguenti attribuzioni degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

1)-2)-3)-4) *(omissis)*;

5) curare, quando ne siano richieste, l'esecuzione degli atti e provvedimenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e, con il consenso di questo, provvedere alla esecuzione di determinati incarichi per conto di altri Ministeri».

— Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura» è il seguente:

«1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 1998.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 77/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 1998.

— Il testo dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è il seguente:

«1. Ad eccezione dell'art. 6, dell'art. 10, dell'art. 15, commi 7, 8 e 9, dell'art. 21, dell'art. 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e del comma 3 del presente articolo, le norme contenute nel presente decreto hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«Art. 24 (*Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi di vendita*). — L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi già esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.

L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano. L'autorizzazione all'ampliamento deve essere sempre concessa quando l'ampliamento stesso non modifichi le caratteristiche dell'esercizio e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano.

L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, è negata solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge».

— Il testo dell art. 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e il seguente:

«Art. 4 (*Definizioni e ambito di applicazione del decreto*). — 1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a)-c) (omissis);

d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti».

— Il testo dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è il seguente:

«Art. 10 *(Disposizioni particolari)*. — 1-2-3 *(Omissis)*.

4. La regione può individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'art. 4, lettere *d)* ed *e)*, in base alle caratteristiche socio-economiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica».

— Per il testo dell'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, v. nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3, comma 3, lettera c)*:*

— Il testo dell'allegato 5 al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1988, n. 375, è il seguente:

«Allegato 5. — *Tabelle Merceologiche.*

I) - Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcooliche (esclusi soltanto i prodotti ortofrutticoli freschi, le carni fresche delle specie ittiche e le carni fresche e congelate delle altre specie animali, le carni di bassa macelleria e le frattaglie).

Ia) - Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, (compresi il pane, purché preconfezionato all'origine, il latte e derivati e le bevande, anche alcooliche, ed escluse soltanto le carni e frattaglie equine e quelle di bassa macelleria) per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 200 metri quadrati.

II) - Carni e frattaglie di tutte le specie animali: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate (comprese quelle di cui alla tabella V ed escluse quelle equine e di bassa macelleria) salumi, altri prodotti alimentari a base di carni-uova.

III) - Carni e frattaglie di bassa macelleria.

IV) - Carni e frattaglie equine: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate.

V) - Prodotti ittici o carni delle specie ittiche: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, ivi compresi molluschi, crostacei, echinodermi e anfibi.

VI) - Prodotti ortofrutticoli: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati - altri prodotti alimentari comunque conservati, preconfezionati, olii e grassi alimentari di origine vegetale, uova, bevande, anche alcooliche.

VII) - Dolciumi freschi, conservati e comunque preparati e confezionati (compresi i generi di pasticceria e gelateria).

VIII) - Prodotti alimentari e non alimentari per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati (trattasi di tutti i prodotti commercializzati, ad eccezione delle carni e frattaglie equine di cui alla tabella IV e delle carni e frattaglie di bassa macelleria).

IX) - Articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria, accessori di abbigliamento di qualunque tipo e pregio, esclusi quelli costituiti da oggetti preziosi, biancheria intima di qualunque tipo e pregio, esclusi quelli costituiti da oggetti preziosi, biancheria intima di qualunque tipo e pregio, calzature e articoli in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio.

X) - Prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l'arredamento della casa.

XI) - Oggetti preziosi.

XII) - Mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio, materiale elettrico.

XIII) - Libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi.

XIV) - Prodotti altri (trattasi di una o più categorie merceologiche tra quelle non comprese nelle tabelle precedenti)».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificato dall'art. 3, comma 9, della legge n. 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è il seguente:

«Art. 4 (*Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*). — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20 dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa».

— Il testo dell'art. 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», è il seguente:

«4. Il soggetto competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro trenta giorni, l'intervento è concesso nei limiti delle risorse disponibili.

5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, è comunicato all'impresa il diniego all'intervento».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, è il seguente:

«Art. 9 (*Revoca dei benefici e sanzioni*). — 1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal *bonus* fiscale, ne da immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4.

4. Nei casi di restituzione dell'intervento o in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.

6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10, comma 2».

99G0333

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 17 giugno 1999, n. **253.**

Regolamento recante misure fitosanitarie per l'importazione di tuberi-seme di patata originari del Canada.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;

Vista la decisione della Commissione U.E. numero 1999/50/CE dell'11 gennaio 1999, che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari del Canada;

Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente regolamento farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia del «Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus» e del «Potato spindle tuber viroid»;

Atteso che tali misure rivestono carattere di urgenza e che pertanto le disposizioni contenute nel presente regolamento debbono immediatamente entrare in vigore, per evitare i rischi derivanti dall'introduzione in Italia di organismi portatori di malattie diffusive pericolose per la produzione vegetale;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 6191 del 14 aprile 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I tuberi seme di patata delle varietà «Atlantic», «Donna», «Kennebec», «Russet Burbank», «Sebago», «Shepody» e «Yocon Gold» originari dal Canada, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana dal 15 gennaio 1999 al 31 marzo 1999.

Art. 2.

1. Prima dell'esportazione in Italia dei tuberi seme di patata di cui all'articolo 1, gli importatori di patate canadesi si muniscono di una certificazione dell'Autorità fitosanitaria canadese attestante che le patate da seme sono state prodotte in appezzamenti situati in zone delle provincie New Brunswich o Prince Edward Island che la «Canadian Food Inspection Agency» ha ufficialmente dichiarato esenti da «Potato spindle tuber viroid» e da «Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus».

2. Dette aree sono dichiarate esenti dagli organismi nocivi sopramenzionati soltanto se:

a) comprendono appezzamenti appartenenti od affittati ad almeno tre diverse aziende produttrici di patate oppure hanno una superficie di almeno 4 kmq e sono circondate interamente da acqua e terreni diversi da quelli in cui è stata riscontrata la presenza degli organismi in questione nei precedenti tre anni;

b) le patate prodotte in dette zone sono la prima diretta generazione di tuberi seme delle categorie «Pre-Elite», «Elite I», «Elite II» o «Elite III», prodotte in aziende qualificate a produrre tuberi seme delle categorie «Pre-Elite» o «Elite I» e che sono aziende ufficiali o ufficialmente designate e controllate per tale scopo;

c) la superficie utilizzata per la produzione di patate diverse da quelle da seme non è superiore ad un quinto di quella utilizzata per la produzione di patate certificate come tuberi-seme;

d) controlli annuali sistematici e rappresentativi, effettuati almeno nei cinque anni precedenti, in condizioni adeguate per l'individuazione degli organismi nocivi considerati, condotti su tutti i campi di patate localizzati nelle aree anzidette e su patate ivi raccolte e comprendenti appropriati test di laboratorio, non mostrano alcuna presenza positiva o qualsiasi altro elemento che possa essere di ostacolo al riconoscimento di queste zone come esenti da malattie;

e) sono state emanate disposizioni legislative, amministrative o di altra natura per garantire che:

1) le patate prodotte in altre zone del Canada diverse da quelle dichiarate libere dalle malattie, o in Paesi dove è nota la presenza degli organismi in questione, non possono essere introdotte in tali aree;

2) le patate originarie di tali zone, i contenitori, i materiali di imballaggio, i veicoli e le attrezzature per la manipolazione, la selezione e il confezionamento impiegati non possono entrare in contatto con patate o con i materiali come sopra specificati originari di zone diverse da quelle dichiarate esenti da malattie;

3) la «Canadian Food Inspection Agency» è tenuta a fornire alla Commissione U.E. un elenco completo delle zone dichiarate esenti dalla malattia, accompagnato da una mappa aggiornata annualmente delle provincie in questione segnalando, con simboli adeguati, la distribuzione geografica delle zone;

4) i tuberi seme sono ufficialmente certificati come tuberi seme di patate rispondenti almeno ai requisiti previsti per la categoria «di base».

3. I campioni sono prelevati ufficialmente da ogni partita destinata all'Italia che può essere costituita soltanto da tuberi di un'unica varietà e classe, prodotti in un'unica azienda, e recanti lo stesso numero di riferimento. Inoltre detti campioni sono esaminati da laboratori ufficiali per accertare la presenza del «Potato spindle tuber viroid» e del «Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus»; i campioni per l'accertamento della eventuale presenza di «Potato spindle tuber viroid» sono costituiti da tuberi o foglie prelevati nell'appezzamento ove è stata prodotta la partita; per l'accertamento del «Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus» è prelevato da ogni partita pari o inferiore a 25 tonn. un campione di almeno 200 tuberi; gli esami sono effettuati su campioni interi, applicando i seguenti metodi:

a) per quanto riguarda il «Potato spindle tuber viroid»: il metodo «Reverse-Page», o la procedura di ibridazione c-DNA;

b) per quanto riguarda il «Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus» almeno il metodo indicato nel programma per l'individuazione e la diagnosi del marciume anulare delle patate in partite di tuberi di patata come stabilito nella direttiva n. 93/85/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1993.

4. Le Autorità di certificazione canadesi (Canadian Food Inspection Agency) pongono in essere disposizioni legislative ed amministrative al fine di garantire la supervisione ed il controllo diretto sia del processo di campionamento (prelievo, etichettatura e sigillatura) che del sistema di etichettatura attraverso procedure adeguate di responsabilità, tali che:

a) per ogni partita compresa in ciascuna spedizione destinata alla comunità, venga utilizzata un'etichetta numerata, cucita ai sacchi separatamente dalle etichette di certificazione, e un colore codice corrispondente allo specifico importatore dello Stato membro;

b) al momento del carico della nave, due sacchi sigillati di patate di ciascuna partita spedita vengano messi da parte ed immagazzinati sotto la giurisdizione della «Canadian Food Inspection Agency», almeno fino a quando non sono stati completati i risultati delle prove di cui all'articolo 5;

c) le partite vengono mantenute separate durante tutte le operazioni, compresi il trasporto, almeno fino alla consegna presso i locali degli importatori italiani di cui all'articolo 4.

Art. 3.

1. Il certificato fitosanitario che accompagna ciascuna spedizione di tuberi seme di patata è compilato separatamente dalle Autorità fitosanitarie canadesi soltanto dopo la conferma che nessuna traccia di «Potato spindle tuber viroid» o di «Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus» è stata evidenziata in occasione degli esami di cui all'articolo 2.

2. Il certificato anzidetto riporta nel riquadro «dichiarazione supplementare» che le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 sono state rispettate, precisando il nome dell'azienda o delle aziende in cui sono stati prodotti i tuberi seme e i numeri delle partite di tuberi certificati, il numero dei sacchi nonché il nome della zona di cui all'articolo 2, comma 1, e dell'azienda di cui al comma 2, lettera *b)* del medesimo articolo.

3. Il riquadro «Marchio dei colli» reca il numero dei contenitori e il colore che corrisponde in codice a uno specifico importatore nazionale nonché i dettagli dell'etichetta numerata utilizzata per ogni partita compresa in ciascuna spedizione.

4. I documenti allegati al suddetto certificato fitosanitario come parte integrante di esso si riferiscono esattamente al certificato in parola sia per la descrizione che per la quantità di prodotto.

5. La documentazione riguardante i dati richiesti e la quantità del prodotto corrisponde ed integra il certificato fitosanitario di riferimento.

Art. 4.

1. L'importazione delle partite di patate da seme dal Canada può avvenire soltanto attraverso i punti di entrata portuali di Genova, La Spezia, Savona, Livorno, Napoli, Salerno e Ravenna.

2. Tutte le importazioni di tuberi seme sono soggette ad autorizzazione del Ministero per le politiche agricole a seguito di apposita richiesta notificata dall'importatore entro quindici giorni, in cui sono specificati la varietà, la quantità, i lotti, il mezzo di trasporto, il punto di entrata e gli indirizzi dei depositi ove sono immagazzinati i tuberi seme, nonché i luoghi di destinazione situati nelle zone di produzione soggette a registrazione, di cui all'articolo 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996.

Art. 5.

1. I servizi fitosanitari regionali, all'atto dell'importazione attraverso i punti di entrata di cui all'articolo 4, prelevano ufficialmente, dalle singole partite di tuberi seme, campioni di almeno n. 200 tuberi per ciascuna partita di 25 tonnellate destinati agli esami ufficiali per accertare la presenza del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, applicando il metodo comunitario stabilito per l'individuazione e la diagnosi dell'organismo nocivo anzidetto.

2. Le partite sono tenute separate sotto controllo ufficiale e durante tutte le operazioni compreso il trasporto almeno fino alla consegna presso i locali degli importatori.

3. Inoltre detti servizi sono tenuti a prelevare dei sottocampioni dei tuberi seme da tenere a disposizione degli altri Stati membri che ne fanno richiesta per ulteriori esami di laboratorio.

4. Il Ministero per le politiche agricole può autorizzare il prelievo di detti campioni in Canada, da parte dei delegati per le malattie delle piante delle regioni ove sono ubicati i punti di entrata portuali di cui all'articolo 4, qualora vi sono richieste in tal senso e sempre che le partite di patate in questione vengono condizionate in appositi container per il trasporto.

Art. 6.

1. I tuberi seme in questione sono piantati sul territorio italiano esclusivamente in luoghi dei quali è possibile rintracciare nomi e indirizzi.

2. I servizi fitosanitari regionali, in momenti opportuni del periodo vegetativo che segue l'introduzione, possono ispezionare a campione gli appezzamenti nei quali vengono coltivati i tuberi seme di patate in questione.

Art. 7.

1. Le patate ottenute dai tuberi seme importati non possono essere certificate come «tuberi seme di patate» e sono destinate unicamente ad essere consumate.

2. Dette patate possono essere commercializzate con imballaggi sui quali è indicata l'origine canadese nonché il numero di registrazione di cui all'articolo 19 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996.

3. I servizi fitosanitari regionali possono autorizzare la circolazione delle patate da consumo ottenute dai tuberi seme di patate in questione, tenuto conto dei risultati delle ispezioni previste dall'articolo 6.

Art. 8.

1. Il Ministero per le politiche agricole, nell'autorizzare l'importazione dei tuberi seme, provvede per finalità di coordinamento nazionale ad impartire ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio le istruzioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 giugno 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1999
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 243

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive e le decisioni camunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— La legge 18 giugno 1931, n. 987, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 agosto 1931, n. 194. (Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi).

— Il regio decreto 12 ottobre 1933 n. 1700, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1933, n. 295, concerne l'approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni.

— Il regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 novembre 1938, n. 40, reca modificazioni al regolamento approvato con Regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987, concernente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.

— La legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 dicembre 1971, n. 322, reca «Disciplina dell'attività sementiera».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 luglio 1978, n. 199, reca modifiche ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096.

— La direttiva n. 77/1993/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 è pubblicata nella GUCE serie L n. 26 del 31 gennaio 1977.

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 (Attuazione della direttiva n. 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 1993, è il seguente:

«Art. 8. — 1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto provvede a:

a) recepire le direttive fitosanitarie comunitarie di natura esclusivamente tecnica;

b) fissare i punti di frontiera del territorio nazionale attraverso i quali i vegetali e loro prodotti devono essere introdotti nella Comunità;

c) riconoscere le zone protette sulla base delle indicazioni comunitarie, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva;

d) definire le caratteristiche, i casi e le modalità di rilascio del «passaporto delle piante» di cui all'art. 1 paragrafo 3, lettera *f)* della direttiva, sulla base delle indicazioni comunitarie».

— Il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale), è il seguente:

«2. Ferme restando, fino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, fino alla ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge, le attribuzioni di altre amministrazioni centrali, il Ministero svolge, altresì, per quanto già di competenza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualità dei prodotti agroalimentari; educazione alimentare di carattere non sanitario; ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali; importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari, nell'ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varietà vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici; gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale; impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; specie cacciabili ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni».

— La decisione 1999/50/CE della Commissione dell'11 gennaio 1999 è pubblicata nella GUCE Serie L n. 16 del 21 gennaio 1999.

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 2:

— La direttiva n. 93/1985/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1993 è pubblicata nella GUCE serie L n. 259 del 18 ottobre 1993.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 19 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, riguardante le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali, è il seguente:

«Art. 19. — Ai sensi dell'art. 6, punto 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 devono essere iscritti nei registri dei produttori:

i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione, gli importatori o altri (in seguito indicate "ditte") che producono o commercializzano i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui all'allegato V, e le sementi di cui all'allegato IV, parte A sezione II;

i produttori, oppure i centri di raccolta collettivi e i centri di spedizione, che commercializzano tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo e frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali.

Sono esonerati dall'iscrizione nei registri i "piccoli produttori", cioè coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalità siano destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone a acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali.

I soggetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di presentare ai servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di "piccoli produttori".

Sono altresì esonerati dall'iscrizione nei registri i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali».

99G0334

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 22 luglio 1999.

Modalità di presentazione delle domande-dichiarazioni per le agevolazioni fiscali a favore della ricerca ai sensi del decreto interministeriale del 22 luglio 1998, n. 275.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997;

Visto, in particolare, l'art. 5 della predetta legge che prevede la concessione di incentivi fiscali alla ricerca nella forma del credito di imposta, rinviando, al comma 7, ad uno o più decreti emanati dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la determinazione delle specifiche modalità di attuazione;

Visto il decreto n. 275 del 22 luglio 1998 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1998, n. 2, foglio n. 221, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1998;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315 (*Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998), che, all'art. 1, comma 2, ha modificato il comma 2, lettera *b)*, del predetto art. 5, della legge n. 449/1997, eliminando la limitazione territoriale ivi prevista;

Visto l'art. 4 del predetto decreto interministeriale che stabilisce che i soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni ivi disciplinate devono inoltrare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una domanda-dichiarazione secondo lo schema approvato dallo stesso Ministero;

Visto l'art. 8 del predetto decreto interministeriale che, al comma 1, stabilisce che i termini di presentazione delle domande di cui all'art. 4, nonché le modalità di comunicazione utilizzate del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nei confronti dei soggetti beneficiari, sono determinati da decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 7 del citato art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli oneri derivanti dall'attuazione dello stesso articolo sono posti a carico, per quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, delle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle stesse aree depresse, ai sensi del comma 11 dell'art. 4 della richiamata legge e, per quanto riguarda gli interventi nelle altre aree del Paese, delle risorse finanziarie del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge n. 1089/1968;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 5, comma 7, le agevolazioni sono concesse nei limiti di apposite quote nell'ambito delle predette risorse finanziarie;

Viste le disponibilità del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'esercizio 1999, per la realizzazione di interventi a sostegno della ricerca nelle aree depresse, e ritenuta l'opportunità di destinarne una quota pari a 5 miliardi per le agevolazioni di cui al richiamato art. 5 della legge n. 449/1997;

Viste le disponibilità, per l'esercizio 1999, del capitolo 3536 dello stato di previsione delle entrate del Ministero delle finanze, pari a 80 miliardi e destinate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5 della legge n. 449/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'esercizio 1999, le domande-dichiarazioni di cui all'art. 4 del decreto interministeriale del 22 luglio 1998, di cui in premessa, devono essere inoltrate, a pena di inammissibilità, e secondo le modalità ivi indicate, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca, a decorrere dal giorno 1° settembre 1999 e non oltre il giorno 31 dicembre 1999.

2. I soggetti beneficiari, per l'esercizio 1999, sono determinati ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2, 3, 4, del predetto decreto interministeriale del 22 luglio 1998.

3. Le domande-dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere redatte secondo gli schemi allegati al presente decreto.

Art. 2.

1. Nei limiti delle disponibilità indicate nelle premesse del presente decreto, e secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 1, del citato decreto interministeriale, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica predisporrà l'elenco dei soggetti beneficiari.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato decreto interministeriale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvederà a dare comunicazione scritta dell'esito della domanda a tutti i soggetti richiedenti.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1999

Il Ministro: ZECCHINO

ALLEGATO

Schema di domanda-dichiarazione per la richiesta delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero del tesoro, del 22 luglio 1998, di attuazione dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

BOLLO

Spett.le Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Piazzale J. F. Kennedy, 20 - 00144 ROMA

L'impresa (ragione sociale, veste giuridica, codice fiscale, sede legale, settore di attività, recapito di posta elettronica), chiede di poter fruire delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero del tesoro, n. 275 del 22 luglio 1998.

A tal fine, dichiara di:

configurarsi come soggetto ammissibile ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto del 22 luglio 1998 in quanto rientrante nella figura giuridica di cui alla lettera .... dello stesso articolo, come da documentazione allegata;

aver assunto a partire dal 1° gennaio 1999 (ovvero: assumere) n. ... soggetti in possesso dei requisiti indicati alla lettera *a)*, dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del 22 luglio 1998, ai quali sono (ovvero: saranno) attribuite le seguenti funzioni: (descrizione sintetica delle stesse);

di aver fruito, o aver in corso richiesta di fruizione, per n. ... dei soggetti di cui al punto precedente, dei contributi di cui all'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 1996, e/o del credito di imposta di cui all'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

di non aver fruito di altre agevolazioni disposte da normative nazionali o comunitarie per l'assunzione dello stesso personale;

di realizzare, nell'anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto del numero dei dipendenti a tempo pieno rispetto all'anno precedente, ivi compresi i dipendenti assunti a tempo determinato e con contratti di formazione-lavoro;

di esercitare attività, ove di nuova costituzione, che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;

che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subirà riduzioni nel corso del periodo agevolato;

che l'incremento della base occupazionale viene considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona allo stesso soggetto richiedente;

che i nuovi dipendenti sono iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità o fruiscono della cassa integrazione guadagni.

Si allega:

curriculum vitae del/i soggetto/i per la cui assunzione è richiesta l'agevolazione;

C.C.I.A.A.;

notizie sul soggetto richiedente atte ad accertare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero del tesoro del 22 luglio 1998.

Il richiedente si impegna a trasmettere al Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità, copia autenticata dei contratti di assunzione, ovvero, in alternativa, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, e dal presidente del collegio sindacale ove esistente, attestante l'avvenuta assunzione di personale con i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, con gli estremi identificativi del medesimo personale.

Ai fini istruttori si potrà prendere contatto con (indicare il responsabile della ricerca ed eventuali altri incaricati con qualifiche, recapiti, telefoni e indirizzo di posta elettronica).

(Sede, data) ....

Il legale rappresentante

....
(firma)

ALLEGATO

Schema di domanda-dichiarazione per la richiesta delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero del tesoro, del 22 luglio 1998, di attuazione dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

BOLLO

Spett.le Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Piazzale J. F. Kennedy, 20 - 00144 ROMA

L'impresa (ragione sociale, veste giuridica, codice fiscale, sede legale, settore di attività, recapito di posta elettronica), chiede di poter fruire delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero del tesoro, n. 275 del 22 luglio 1998.

A tal fine, dichiara di:

configurarsi come soggetto ammissibile ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto del 22 luglio 1998, in quanto rientrante nella figura giuridica di cui alla lettera .... dello stesso articolo, come da documentazione allegata;

aver commissionato a partire dal 1° gennaio 1999 (ovvero: commissionare) n. ... nuovi contratti per attività di ricerca ai soggetti in possesso dei requisiti indicati alla lettera *a)*, dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del 22 luglio 1998 (descrizione sintetica della tipologia di contratto, del relativo oggetto, e indicazione dell'importo);

di aver fruito, o aver in corso richiesta di fruizione, per n. ... dei contratti di cui al punto precedente, del credito di imposta di cui all'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

di non aver fruito di altre agevolazioni disposte da normative nazionali o comunitarie per gli stessi contratti;

di realizzare, nell'anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto degli importi dei contratti di ricerca commissionati;

per i soli soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, del regolamento del 22 luglio 1998: che l'investimento in ricerca di cui

all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, è da ritenersi aggiuntivo, secondo i parametri di cui al paragrafo 6.2 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (96/C 45/06) di seguito riportato:

«Per verificare che grazie agli aiuti previsti, le imprese effettuino una quantità di ricerca superiore a quella che avrebbero svolto in assenza di aiuti, la commissione terrà conto in particolare di fattori quantificabili (come l'evoluzione delle spese destinate alla R&S, quella del numero delle persone che si dedicano ad attività di R&S e quella del rapporto tra R&S e fatturato), delle lacune del mercato, dei costi supplementari connessi alla collaborazione transfrontaliera, nonché di altri fattori pertinenti indicati dallo Stato membro che ha trasmesso la notifica. Un progetto di aiuto potrà essere inoltre accettato se contribuisce alla realizzazione di una ricerca che in assenza di aiuto sarebbe stata meno ambiziosa o non avrebbe potuto essere realizzata entro gli stessi limiti di tempo».

Si allega:

C.C.I.A.A.;

notizie sul soggetto richiedente atte ad accertare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero del tesoro, del 22 luglio 1998.

Il richiedente si impegna a trasmettere al Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità, copia autenticata dei contratti di ricerca, ovvero, in alternativa, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, e dal presidente del collegio sindacale ove esistente, attestante l'avvenuta stipula del contratto con i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, con gli estremi identificativi del medesimo soggetto e con l'indicazione dell'attività di ricerca oggetto del contratto.

Ai fini istruttori si potrà prendere contatto con (indicare il responsabile della ricerca ed eventuali altri incaricati con qualifiche, recapiti, telefoni e indirizzo di posta elettronica).

(Sede, data) ....

Il legale rappresentante

....
(firma)

ALLEGATO

Schema di domanda-dichiarazione per la richiesta delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero del tesoro, del 22 luglio 1998, di attuazione dell'art. 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

BOLLO

Spett.le Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Piazzale J. F. Kennedy, 20 - 00144 ROMA

L'impresa (ragione sociale, veste giuridica, codice fiscale, sede legale, settore di attività, recapito di posta elettronica), chiede di poter fruire delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero del tesoro, n. 275 del 22 luglio 1998.

A tal fine, dichiara di:

configurarsi come soggetto ammissibile ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto del 22 luglio 1998 in quanto rientrante nella figura giuridica di cui alla lettera .... dello stesso articolo, come da documentazione allegata;

aver concesso a partire dal 1º gennaio 1999 (ovvero: commissionare) n. ..... nuove borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca secondo le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del 22 luglio 1998 (descrizione sintetica delle borse e indicazione dell'importo);

di aver fruito, o aver in corso richiesta di fruizione, per n. ... delle borse di cui al punto precedente, del credito di imposta di cui all'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

di non aver fruito di altre agevolazioni disposte da normative nazionali o comunitarie per le stesse borse di studio;

di realizzare, nell'anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto della spesa per la copertura di oneri relativi a borse di dottorato;

per i soli soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, del regolamento di attuazione: che l'investimento in ricerca di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, è da ritenersi aggiuntivo, secondo i parametri di cui al paragrafo 6.2 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (96/C 45/06) di seguito riportato:

«Per verificare che grazie agli aiuti previsti, le imprese effettuino una quantità di ricerca superiore a quella che avrebbero svolto in assenza di aiuti, la commissione terrà conto in particolare di fattori quantificabili (come l'evoluzione delle spese destinate alla R&S, quella del numero delle persone che si dedicano ad attività di R&S e quella del rapporto tra R&S e fatturato), delle lacune del mercato, dei costi supplementari connessi alla collaborazione transfrontaliera, nonché di altri fattori pertinenti indicati dallo Stato membro che ha trasmesso la notifica. Un progetto di aiuto potrà essere inoltre accettato se contribuisce alla realizzazione di una ricerca che in assenza di aiuto sarebbe stata meno ambiziosa o non avrebbe potuto essere realizzata entro gli stessi limiti di tempo».

Si allega:

C.C.I.A.A.;

notizie sul soggetto richiedente atte ad accertare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero del tesoro, del 22 luglio 1998.

Il richiedente si impegna a trasmettere al Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità, copia autenticata dell'intesa con l'università, ovvero, in alternativa, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, e dal presidente del collegio sindacale ove esistente, attestante l'avvenuta sottoscrizione di intesa con l'università ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *b)*, con l'indicazione del numero delle borse di dottorato e del programma di ricerca.

Ai fini istruttori si potrà prendere contatto con (indicare il responsabile della ricerca ed eventuali altri incaricati con qualifiche, recapiti, telefoni e indirizzo di posta elettronica).

(Sede, data) ....

Il legale rappresentante

....
(firma)

99A6400

MINISTERO DELLA SANITÀ

PROVVEDIMENTO 5 maggio 1999.

Integrazione dell'allegato 1 al provvedimento della Commissione unica del farmaco del 31 dicembre 1997 concernente: «Riclassificazione di specialità medicinali appartenenti al raggruppamento ai fattori di coagulazione VIII e IX da plasma umano».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA COMMISSARIO AD ACTA

Vista l'ordinanza n. 3360/98 emessa dal T.A.R. Lazio, sez. 1 *bis* il 7 dicembre 1998 notificata all'Avvocatura generale dello Stato il 16 dicembre successivo e da questa trasmessa al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza il 29 marzo 1999, con la quale in causa Istituto sierovaccinogeno italiano S.p.a. contro il Ministero della sanità, viene disposto che questa amministrazione esegua la precedente ordinanza 1782/98 emessa dalla medesima sez. 1 *bis* il 22 giugno 1998 - esecutiva per difetto di impugnativa - disponente «l'obbligo del Ministero di pronunciarsi esplicitamente sulle istanze della ricorrente» allo scopo nominando il direttore del Dipartimento - commissario *ad acta;*

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) del 31 dicembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1998, concernente «Riclassificazione di specialità medicinali appartenenti al raggruppamento ai fattori di coagulazione VIII e IX da plasma umano» con il quale i fattori della coagulazione da plasma umano già classificati in classe *a)* con nota n. 37 vengono rapportati al costo *ex fabrica* di L. 570 per U.I. per il fattore VIII e di L. 600 per U.I. per il fattore IX operando, conseguentemente, il riallineamento delle specialità medicinali aventi prezzi superiori, senza alcuna pronuncia per le specialità «Emoclot D.I.» ed «Aimafix D.I.» di cui al dispositivo per le quali la società I.S.I. nel marzo e nel luglio 1997 aveva avanzato istanza di vedersi riconosciuto il prezzo *ex fabrica* di riferimento che si andava delineando nel corso dei lavori della CUF;

Considerato che la CUF nella seduta del 28 aprile 1999, riesaminata l'intera vicenda, ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle domande della società I.S.I.;

Rilevato che la determinazione del costo *ex fabrica* comporta nella fissazione del prezzo del medicinale al pubblico la maggiorazione del coefficiente di 1,6504, I.V.A. compresa, come da procedimento di calcolo determinato dal C.I.P.E. con deliberazione dell'8 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1996;

Ritenuto che occorre integrare l'allegato 1 del citato provvedimento CUF del 31 dicembre 1997 con l'inserimento delle specialità medicinali «Emoclot D.I.» nelle confezioni da 250, 500 e 1000 U.I. (fattore VIII) ed «Aimafix D.I.» nelle confezioni da 200, 500 e 800 U.I. (fattore IX);

Visto il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, art. 1, comma 2;

Visti gli atti;

Delibera:

Art. 1.

Il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 31 dicembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1998, concernente: «Riclassificazione di specialità medicinali appartenenti al raggruppamento ai fattori di coagulazione VIII e IX da plasma umano», viene integrato con l'inclusione delle seguenti specialità medicinali delle quali è titolare di A.I.C. la società I.S.I., con sede in Castelvecchio Pascoli (Lucca):

Fattore	Specialità	Confezione	A.I.C.	Prezzo precedente (lire)	Prezzo nuovo (lire)	Classe
VIII	Emoclot D.I.	F. liof. 250 U.I. + solv. 5 ml	023564154	224.900	235.200	A37
VIII	Emoclot D.I.	F. liof. 500 U.I. + solv. 10 ml	023564166	441.000	470.400	A37
VIII	Emoclot D.I.	F. liof. 1000 U.I. + solv. 10 ml	023564178	864.700	940.700	A37
IX	Aimafix D.I.	Flac. liof. 200 U.I. + solv.	025841077	189.100	198.000	A37
IX	Aimafix D.I.	Flac. liof. 500 U.I. + solv.	025841089	472.800	495.100	A37
IX	Aimafix D.I.	Flac. liof. 800 U.I. + solv.	025841091	745.900	792.200	A37

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1999

Il direttore generale commissario ad acta: MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 32

99A6482

DECRETO 3 giugno 1999.

Adeguamento degli stampati di specialità medicinali contenenti principi attivi rientranti nella categoria delle benzodiazepine e degli agenti benzodiazepino simili.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 8, comma 11, e 16;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 2, 3 e 5;

Viste le linee guida, adottate dal CPMP (Comitato per le specialità medicinali) nel 1994, recanti istruzioni per l'elaborazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto (SPC) di specialità medicinali contenenti benzodiazepine ed agenti benzodiazepino-simili utilizzate come ansiolitici o ipnotici;

Visti i pareri espressi dalla Commissione unica del farmaco nelle sedute del 22 e 23 settembre 1998 e del 13 e 14 ottobre 1998, dove si prescrive, da ultimo, la necessità di conformare in modo omogeneo le varie schede tecniche dei prodotti in commercio che contengono benzodiazepine utilizzate come ansiolitici o ipnotici;

Ravvisata l'esigenza, a tutela della salute pubblica, di rendere conformi le schede tecniche ed il foglio illustrativo delle specialità medicinali in commercio in ambito nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale contenenti i principi attivi rientranti nella categoria delle benzodiazepine e degli agenti benzodiazepino-simili, con le indicazioni terapeutiche autorizzate di ansia, insonnia di integrare gli stampati secondo la linea guida in allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto.

2. Le integrazioni di cui a comma 1 — che costituiscono parte integrante del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate, per la scheda tecnica dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo alla entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali, contenenti i principi attivi rientranti nella categoria delle benzodiazepine e degli agenti benzodiazepino-simili, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere conformi alle linee guida di cui all'allegato 1.

Il presente decreto, inviato agli organi di controllo per la registrazione, entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 33

ALLEGATO 1

In generale, questa linea guida si applica sia alle benzodiazepine che agli agenti benzodiazepino-simili (cioè farmaci che interagiscono con il complesso benzodiazepine-recettore del GABA). In tali casi, nel testo, il termine benzodiazepine dovrebbe essere letto come benzodiazepine e agenti benzodiazepinosimili.

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PER BENZODIAZEPINE UTILIZZATE COME ANSIOLITICI O IPNOTICI.

1. *Nome della specialità medicinale:*
da completare a cura dell'azienda.

2. *Composizione qualitativa e quantitativa:*
da completare a cura dell'azienda.

3. *Forma farmaceutica:*
da completare a cura dell'azienda.

4.1. *Indicazioni terapeutiche:*

Sono accettabili le seguenti indicazioni se vi sono dimostrazioni soddisfacenti dell'efficacia di ciascuna benzodiazepina.

Ansia.

Insonnia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

4.2. *Posologia:*

Ansia.

Il trattamento dovrebbe essere il più breve possibile. Il paziente dovrebbe essere rivalutato regolarmente e la necessità di un trattamento continuato dovrebbe essere valutata attentamente, particolarmente se il paziente è senza sintomi. La durata complessiva del trattamento, generalmente, non dovrebbe superare le 8-12 settimane, compreso un periodo di sospensione graduale.

In determinati casi, può essere necessaria l'estensione oltre il periodo massimo di trattamento; in tal caso, ciò non dovrebbe avvenire senza rivalutazione della condizione del paziente.

Insonnia.

Il trattamento dovrebbe essere il più breve possibile. La durata del trattamento, generalmente, varia da pochi giorni a due settimane, fino ad un massimo di quattro settimane, compreso un periodo di sospensione graduale.

In determinati casi, può essere necessaria l'estensione oltre il periodo massimo di trattamento; in caso affermativo, non dovrebbe avvenire senza rivalutazione della condizione del paziente.

Per tutti i prodotti: il trattamento dovrebbe essere iniziato con la dose consigliata più bassa.

La dose massima non dovrebbe essere superata.

La dose per gli adulti deve essere inserita a cura dell'azienda.

Oltre che la dose normale per gli adulti, deve essere riportata la dose raccomandata per gli anziani e per i pazienti con funzione epatica e/o renale alterata.

Nel caso di rapida distribuzione, deve essere riportato che il farmaco dovrebbe essere assunto appena prima andare a letto.

Inoltre, per le benzodiazepine a lunga durata d'azione, deve essere riportato che il paziente dovrebbe essere controllato regolarmente all'inizio del trattamento per diminuire se necessario, la dose o la frequenza dell'assunzione per prevenire l'iperdosaggio dovuto all'accumulo.

4.3. *Controindicazioni:*

Miastenia gravis. Ipersensibilita alle benzodiazepine. Grave insufficienza respiratoria. Grave insufficienza epatica. Sindrome da apnea notturna.

4.4. *Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso:*

Tolleranza.

Una certa perdita di efficacia agli effetti ipnotici delle benzodiazepine può svilupparsi dopo un uso ripetuto per alcune settimane.

Dipendenza.

L'uso di benzodiazepine può condurre allo sviluppo di dipendenza fisica e psichica da questi farmaci. Il rischio di dipendenza aumenta con la dose e la durata del trattamento; esso è maggiore in pazienti con una storia di abuso di droga o alcool.

Una volta che la dipendenza fisica si è sviluppata, il termine brusco del trattamento sarà accompagnato dai sintomi da astinenza. Questi possono consistere in cefalea, dolori muscolari, ansia estrema, tensione, irrequietezza, confusione e irritabilità. Nei casi gravi possono manifestarsi i seguenti sintomi: derealizzazione, depersonalizzazione, iperacusia, intorpidimento e formicolio delle estremità, ipersensibilita alla luce, al rumore e al contatto fisico, allucinazioni o scosse epilettiche.

Insonnia ed ansia di rimbalzo: all'interruzione del trattamento può presentarsi una sindrome transitoria in cui i sintomi che hanno condotto al trattamento con benzodiazepine ricorrono in forma aggravata. Può essere accompagnata da altre reazioni, compresi cambiamenti di umore, ansia, irrequietezza o disturbi del sonno. Poiché il rischio di sintomi da astinenza o da rimbalzo è maggiore dopo la sospensione brusca del trattamento, si suggerisce di effettuare una diminuzione graduale del dosaggio.

Durata del trattamento.

La durata del trattamento dovrebbe essere la più breve possibile (vedere posologia) a seconda dell'indicazione, ma non dovrebbe superare le quattro settimane per l'insonnia ed otto-dodici settimane nel caso dell'ansia, compreso un periodo di sospensione graduale. L'estensione della terapia oltre questi periodi non dovrebbe avvenire senza rivalutazione della situazione clinica. Può essere utile informare il paziente quando il trattamento è iniziato che esso sarà di durata limitata e spiegare precisamente come il dosaggio deve essere diminuito progressivamente.

Inoltre è importante che il paziente sia informato della possibilità di fenomeni di rimbalzo, minimizzando quindi l'ansia riguardo a tali sintomi se dovessero accadere alla sospensione del medicinale.

Ci sono elementi per prevedere che, nel caso di benzodiazepine con una durata breve di azione, i sintomi da astinenza possono diventare manifesti all'interno dell'intervallo di somministrazione tra una dose e l'altra, particolarmente per dosaggi elevati.

Quando si usano benzodiazepine con una lunga durata di azione, è importante avvisare il paziente che è sconsigliabile il cambiamento improvviso con una benzodiazepina con una durata di azione breve, poiché possono presentarsi sintomi da astinenza.

Amnesia.

Le benzodiazepine possono indurre amnesia anterograda. Ciò accade più spesso parecchie ore dopo l'ingestione del farmaco e, quindi, per ridurre il rischio ci si dovrebbe accertare che i pazienti possano avere un sonno ininterrotto di 7-8 ore (vedere effetti indesiderati).

Reazioni psichiatriche e paradosse.

Quando si usano benzodiazepine è noto che possano accadere reazioni come irrequietezza, agitazione, irritabilità, aggressività, delusione, collera, incubi, allucinazioni, psicosi, alterazioni del comportamento. Se ciò dovesse avvenire, l'uso del medicinale dovrebbe essere sospeso. Tali reazioni sono più frequenti nei bambini e negli anziani.

Gruppi specifici di pazienti.

Le benzodiazepine non dovrebbero essere date ai bambini senza valutazione attenta dell'effettiva necessità del trattamento; la durata del trattamento deve essere la più breve possibile. Gli anziani dovrebbero assumere una dose ridotta (vedere posologia). Egualmente, una dose più bassa è suggerita per i pazienti con insufficienza respiratoria cronica a causa del rischio di depressione respiratoria. Le benzodiazepine non sono indicate nei pazienti con grave insufficienza epatica in quanto possono precipitare l'encefalopatia. Le benzodiazepine non sono consigliate per il trattamento primario della malattia psicotica. Le Benzodiazepine non dovrebbero essere usate da sole per trattare la depressione o l'ansia connessa con la depressione (il suicidio può essere precipitato in tali pazienti). Le benzodiazepine dovrebbe essere usato con attenzione estrema in pazienti con una storia di abuso di droga o alcool.

4.5. *Interazioni:*

L'assunzione concomitante con alcool va evitata. L'effetto sedativo può essere aumentato quando il medicinale è assunto congiuntamente ad alcool. Ciò influenza negativamente la capacità di guidare o di usare macchinari.

Associazione con i deprimenti del SNC: L'effetto depressivo centrale può essere accresciuto nei casi di uso concomitante con antipsicotici (neurolettici), ipnotici, ansiolitici/sedativi, antidepressivi, analgesici narcotici, antiepilettici, anestetici e antistaminici sedativi. Nel caso degli analgesici narcotici può avvenire aumento dell'euforia conducendo ad un aumento della dipendenza psichica.

Composti che inibiscono determinati enzimi epatici (specialmente citocromo P450) possano aumentare l'attività delle benzodiazepine. In grado inferiore, questo si applica anche alle benzodiazepine che sono metabolizzate soltanto per coniugazione.

4.6. *Gravidanza e allattamento:*

Ciò che va riportato in questa sezione dovrà essere valutato per ciascun composto. Tuttavia, per tutte le benzodiazepine dovrebbe essere menzionato ciò che segue:

se il prodotto viene prescritto ad una donna in età fertile, ella deve mettersi in contatto con il proprio medico, sia se intende iniziare una gravidanza, sia se sospetta di essere incinta, per quanto riguarda la sospensione del medicinale;

se, per gravi motivi medici, il prodotto è somministrato durante l'ultimo periodo di gravidanza, o durante il travaglio alle dosi elevate, possono verificarsi effetti sul neonato quali ipotermia, ipotonia e moderata depressione respiratoria dovuti all'azione farmacologica del farmaco.

Inoltre, neonati nati da madri che hanno assunto benzodiazepine cronicamente durante le fasi avanzate della gravidanza possono sviluppare dipendenza fisica e possono presentare un certo rischio per sviluppare i sintomi da astinenza nel periodo postnatale. Poiché le benzodiazepine sono escrete nel latte materno, esse non dovrebbero essere somministrate alle madri che allattano al seno.

4.7. *Effetti sulla capacità di guidare o usare macchinari:*

La sedazione, l'amnesia, l'alterazione della concentrazione e della funzione muscolare possono influenzare negativamente la capacità di guidare a utilizaare macchinari. Se la durata del sonno è stata insufficiente, la probabilità che la vigilanza sia alterata può essere aumentata (vedere interazioni).

4.8. *Effetti indesiderati:*

Sonnolenza (quando il prodotto è usato come ipnotico, dovrebbe essere indicato esplicitamente: sonnolenza durante il giorno), ottundimento delle emozioni, riduzione della vigilanza, confusione, affaticamento, cefalea, vertigini, debolezza del muscolare, atassia, visione doppia. Questi fenomeni si presentano principalmente all'inizio della terapia e solitamente scompaiono con le successive somministrazioni. Sono state segnalate occasionalmente altre reazioni avverse che comprendono: disturbi gastrointestinali, cambiamenti nella libido e reazioni a carico della cute.

Amnesia.

Amnesia anterograda può avvenire anche ai dosaggi terapeutici, il rischio aumenta ai dosaggi più alti. Gli effetti amnesici possono essere associati con alterazioni del comportamento (vedere avvertenze speciali e precauzioni).

Depressione.

Durante l'uso di benzodiazepine può essere smascherato uno stato depressivo preesistente.

Le benzodiazepine o i composti benziodiazepino-simili possono causare reazioni come: irrequietezza, agitazione, irritabilità, aggressività, delusione, collera, incubi, allucinazioni, psicosi, alterazioni del comportamento.

Tali reazioni possono essere abbastanza gravi. Sono più probabili nei bambini e negli anziani.

Dipendenza.

L'uso di benzodiazepine (anche alle dosi terapeutiche) può condurre allo sviluppo di dipendenza fisica: la sospensione della terapia può provocare fenomeni di rimbalzo o da astinenza (vedere le avvertenze speciali e le precauzioni). Può verificarsi dipendenza psichica. È stato segnalato abuso di benzodiazepine.

4.9. *Sintomi e trattamento dell'iperdosaggio:*

Come per le altre benzodiazepine, una dose eccessiva non dovrebbe presentare rischio per la vita, a meno che non vi sia assunzione concomitante di altri deprimenti del SNC (incluso l'alcool).

Nel trattamento dell'iperdosaggio di qualsiasi farmaco, dovrebbe essere considerato la possibilità che siano state assunte contemporaneamente altre sostanze.

A seguito di una dose eccessiva di benzodiazepine per uso orale, dovrebbe essere indotto il vomito (entro un'ora) se il paziente è cosciente o intrapreso il lavaggio gastrico con protezione delle vie respiratorie se il paziente è privo di conoscenza.

Se non si osserva miglioramento con lo svuotamento dello stomaco, dovrebbe essere somministrato carbone attivo per ridurre l'assorbimento. Attenzione speciale dovrebbe essere prestata alle funzioni respiratorie e cardiovascolari nella terapia d'urgenza. L'iperdosaggio di benzodiazepine si manifestata solitamente con vario grado di depressione del sistema nervoso centrale che varia dall'obnubilamento al coma. Nei casi lievi, i sintomi includono obnubilamento, confusione mentale e letargia. Nei casi più gravi, i sintomi possono includere atassia, ipotonia, ipotensione, depressione respiratoria, raramente coma e molto raramente morte. Il «Flumazenil» può essere utile come antidoto.

5. *Proprietà farmacologiche:*

5.1. *Farmacodinamica.*

Inserire una breve descrizione delle proprietà ansiolitiche, sedative e ipnotiche così come le possibili caratteristiche muscolo--rilassanti ed anticonvulsivanti.

5.2. *Farmacocinetica.*

I seguenti dati farmacocinetici dovrebbero essere elencati:

velocità e grado di assorbimento;

tempo di raggiungimento del picco di concentrazione massima plasmatica;

emivita di eliminazione (sia per composto progenitore che per (gli) eventuale(i) metabolita(i) attivo(i);

volume di distribuzione;

legame alle proteine plasmatiche.

Se questi dati sono disponibili anche per i pazienti anziani, dovrebbero essere riportati.

Per benzodiazepine o loro metaboliti attivi con lunga emivita, dovrebbe essere riportato il tempo richiesto perché i livelli plasmatici raggiungano lo stato stazionario.

99A6483

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di pubblico registro automobilistico di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1998/11772 in data 28 gennaio 1998 con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota protocollo n. 1354/99/segr. in data 5 luglio 1999 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Venezia ha comunicato a questa direzione il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova nella giornata del 12 luglio 1999 con conseguente chiusura al pubblico degli sportelli per consentire l'avvio del nuovo sistema di automazione;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio di pubblico registro automobilistico di Padova nel giorno 12 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 20 luglio 1999

Il direttore regionale: ABATINO

99A6475

DECRETO 20 luglio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di San Donà di Piave.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, prot. n. 1/7998/UDG in data 10 luglio 1997 con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note ai protocolli n. 6752 in data 22 giugno 1999 e n. 1999/527 in data 14 luglio 1999 con le quali l'ufficio delle entrate di San Donà di Piave ha comunicato che il 22 giugno u.s. gli sportelli sono rimasti chiusi al pubblico dalle ore 10 alle ore 12 per consentire al personale di partecipare ad una assemblea sindacale, con conseguente verificarsi di inadempienze da parte dell'amministrazione nei confronti degli utenti;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di San Donà di Piave il giorno 22 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 20 luglio 1999

Il direttore regionale: ABATINO

99A6476

DECRETO 20 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chioggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1/7998/UDG in data 10 luglio 1997 con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il provvedimento ministeriale protocollo n. 101548/99 in data 7 luglio 1999 con il quale è stata decretata la soppressione dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chioggia e la contestuale attivazione dell'ufficio delle entrate di Chioggia, a decorrere dal 21 luglio 1999;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chioggia nei giorni 19 e 20 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 20 luglio 1999

Il direttore regionale: ABATINO

99A6477

DECRETO 21 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Calabria - Sezione staccata di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 9637 del 22 giugno 1999 con la quale la direzione regionale delle entrate per la Calabria - Sezione staccata di Cosenza ha comunicato il mancato funzionamento nella giornata del 25 giugno 1999 per disinfestazione dei locali dell'ufficio.

Decreta

il mancato funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Calabria - Sezione staccata di Cosenza nel giorno 25 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 21 luglio 1999

p. *Il direttore regionale*: TIMPANO

99A6531

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 16 giugno 1999.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di una cartolina postale per l'interno celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1999 che prevede, fra l'altro, l'emissione di un intero postale celebrativo della manifestazione filatelica nazionale;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, numero 98/287/CE, della commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emessa, nell'anno 1999, una cartolina postale per l'interno celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di L. 800 - € 0,41.

La cartolina postale è stampata in offset, su carta bianca da 250 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8×10,5; colori: policromia a sei colori; tiratura: settecentomila esemplari.

Il *recto* della cartolina postale reca in alto, a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura raffigurante la facciata principale dello storico Palazzo Conti Rasini in Cavenago di Brianza, sede della manifestazione, le leggende «MANIFESTAZIONE FILATELICA NAZIONALE» e «PALAZZO CONTI RASINI - CAVENAGO DI BRIANZA», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41». In basso a destra si trovano tre righe continue e tre riquadri, di colore giallo, con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.», per l'indirizzo del destinatario.

Nella parte sinistra della cartolina, una riga orizzontale ed una verticale in azzurro delimitano due riquadri: in alto sono poste, in colore azzurro, la leggenda «CARTOLINA POSTALE» in carattere maiuscolo bastone tondo e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.» accompagnate da tre righe punteggiate; in basso a sinistra è riprodotto il simbolo del Circolo filatelico numismatico Cavenaghese di Cavenago di Brianza costituito dallo stemma del comune, a sinistra, e da quello del Regno Lombardo Veneto, a destra; inoltre, sono riportate le leggende «BRIANZA '99», «LOMBARDIA» e «CAVENAGO DI BRIANZA - 19/20 GIUGNO 1999».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1999

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A6532

DECRETO 16 giugno 1999.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della squadra vincitrice del campionato di calcio di serie A, nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1999, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998 che prevede, fra l'altro, l'emissione di carte valori postali celebrative della squadra vincitrice del campionato italiano di calcio di serie A;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, numero 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1999, un francobollo celebrativo della squadra vincitrice del campionato italiano di calcio di serie A, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: quattromilioniduecentomila esemplari; foglio: dodici esemplari, disposti su tre file da quattro; sulla cimosa, lungo i lati sinistro, inferiore e destro, in corrispondenza dei francobolli, sono riprodotti, alternandosi, lo stemma del Milan e lo scudetto tricolore, per un totale di cinque stemmi e cinque scudetti. Sul lato superiore è riportata la scritta «IL FOGLIO DI 12 FRANCOBOLLI VALE L. 9.600 € 4,96».

La vignetta raffigura, in primo piano, due calciatori in azione di gioco, uno dei quali indossa i colori della squadra del Milan e, a destra, lo stemma della società sovrapposto parzialmente allo scudetto tricolore. Al centro è posta la scritta «MILAN» riprodotta a tripla immagine. Completano il francobollo la leggenda «MILAN CAMPIONE D'ITALIA 1998-1999», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1999

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A6533

DECRETO 18 giugno 1999.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del Parlamento Europeo, nel XX anniversario delle prime elezioni, nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1999, integrato con decreti del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998 e 30 aprile 1999 e con decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del Parlamento Europeo, nel XX anniversario delle prime elezioni;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, numero 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1999, un francobollo celebrativo del Parlamento Europeo, nel XX anniversario delle prime elezioni, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia più oro; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta raffigura, in primo piano, la stilizzazione dell'emiciclo del Parlamento Europeo in Strasburgo e, al centro, il simbolo del XX anniversario delle elezioni europee rappresentato da un'urna elettorale che riceve idealmente le dodici stelle della Unione europea. Completano il francobollo la leggenda «ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 1979 - 1999», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1999

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A6534

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 luglio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. edil. «Dolce casa» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Giuseppe Carapelle in data 5 febbraio 1976, repertorio n. 69480, registro società n. 22/1976, tribunale di Reggio Calabria;

soc. coop. edil. «Monte Coppari» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Giuseppe Macrì in data 31 luglio 1964, repertorio n. 27996, registro società n. 60/64, tribunale di Reggio Calabria;

soc. coop. edil. «La Boheme» a r.l., con sede in Villa S. Giovanni, costituita per rogito notaio Francesco Maria Albanese in data 12 dicembre 1979, repertorio n. 6768, registro società n. 3/1980, tribunale di Reggio Calabria;

soc. coop. edil. «Selenia» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Attilio Castellani in data 12 luglio 1976, repertorio n. 6000, registro società n. 74/1976, tribunale di Reggio Calabria;

soc. coop. edil. «Unitaria 2000» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Francesco Maria Albanese in data 21 febbraio 1992, repertorio n. 25497, registro società n. 75/1992, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 15 luglio 1999

Il direttore: LAGANÀ

99A6481

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 28 giugno 1999.

Modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e per lo svolgimento della relativa prova di idoneità di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48. (Provvedimento n. 1201).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Visti i decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione, rispettivamente, delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante l'istituzione e il funzionamento dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, modificata dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 13 e 28 novembre 1984, n. 792;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 dell'8 agosto 1980, con il quale sono state disciplinate le modalità della prova di idoneità di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 48/1979, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 settembre 1994, che è stato adottato ai fini della determinazione dei compensi per i componenti e i segretari delle Commissioni di esame relative alla prova di idoneità per i mediatori, gli agenti e i periti di assicurazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 relativo alla determinazione dei compensi ai componenti delle Commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza nei pubblici concorsi;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze già attribuite dalla legge 7 febbraio 1979, n. 48, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché la soppressione della Commissione nazionale e delle Commissioni provinciali di cui agli articoli 13 e 14 della legge medesima;

Ritenuta la necessità di disciplinare di conseguenza le modalità per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e lo svolgimento della relativa prova d'idoneità;

Dispone:

Art. 1.

Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nell'Albo nazionale degli agentidi assicurazione

1. La domanda di iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione è presentata in carta legale all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma (v. schema esemplificativo allegato).

2. Nella domanda di iscrizione sono indicati i seguenti dati:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) codice fiscale.

3. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968, dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante:

1) cittadinanza;

2) residenza;

3) assenza di condanne penali; in caso di esistenza di condanne penali di aver ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante:

1) godimento dei diritti civili;

2) inesistenza di dichiarazione di fallimento; in caso di esistenza di dichiarazione di fallimento, di aver ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta;

c) attestazione in originale del versamento della tassa di concessione governativa di lire duecentocinquantamila prevista al n. 117, lettera *b)*, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Detto versamento è effettuato all'Ufficio del registro di Roma direttamente o mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 8003 con la causale «tassa per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48»;

d) copia dell'attestato del superamento della prova di idoneità di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 48/1979, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2, della legge n. 15/1968, e dell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data di conseguimento dell'idoneità e la relativa sessione di esame.

4. Il richiedente, che dichiara nella domanda di iscrizione di essere esonerato dalla prova di idoneità, trovandosi in possesso di almeno uno dei titoli equipollenti previsti dall'art. 5, della legge n. 48/1979, trasmette, oltre a quanto previsto al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, i seguenti altri documenti:

a) nell'ipotesi del possesso del titolo equipollente di cui all'art. 5, lettera *b)*, della legge n. 48/1979, e cioè nel caso di coloro che, già iscritti nell'Albo, chiedono la reiscrizione entro cinque anni dalla cancellazione dall'Albo stesso, sempre che la cancellazione non sia stata determinata dal provvedimento disciplinare della radiazione: copia del provvedimento con il quale è stata disposta la cancellazione dall'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2, della legge n. 15/1968, e dell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data ed il numero della precedente iscrizione nell'Albo, la data e la motivazione della cancellazione;

b) nel caso del possesso del titolo equipollente di cui all'art. 5, lettera *c)*, punto 1), della legge n. 48/1979:

1) copia dell'atto di assunzione o di promozione o di conferimento dell'incarico di dirigente;

2) dichiarazione con firma autenticata del legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o dell'impresa di mediazione assicurativa, attestante la durata almeno biennale e continuativa del relativo rapporto; l'autentica di firma indica la qualifica e i poteri dello stesso rappresentante per il rilascio della dichiarazione;

c) nel caso del possesso del titolo equipollente di cui all'art. 5, lettera *c)*, punto 2), della legge n. 48/1979:

1) copia autenticata dell'estratto del libro matricola e del libro paga; in sostituzione di quest'ultimo tre buste paga in originale o in copia autenticata, riferite, rispettivamente, alle fasi iniziale, intermedia e finale del periodo di lavoro considerato, con indicazione degli estremi identificativi della società o dell'agenzia e delle pagine estratte;

2) dichiarazione con firma autenticata del rappresentante della compagnia di assicurazione o dell'agente, che attesti la durata, almeno triennale e continuativa, del rapporto di lavoro subordinato, nonché l'esatto contenuto delle mansioni svolte dal dipendente e le relative qualifiche di inquadramento contrattuale, rivestite per tre anni e interamente comprese nell'ultimo quinquennio. L'autentica di firma del rappresentante della compagnia di assicurazione indica la qualifica ed i poteri in relazione al rilascio della dichiarazione;

d) nel caso del possesso del titolo equipollente di cui all'art. 5, lettera *c)*, punto 3), della legge n. 48/1979:

1) copia autenticata della procura notarile o dell'atto di nomina a procuratore rilasciata dall'agente, con firma autenticata;

2) dichiarazione, con firma autenticata del rappresentante legale della compagnia di assicurazione preponente, attestante l'avvenuto riconoscimento del procuratore da pane della compagnia stessa. L'autentica di firma indica la qualifica ed i poteri del rappresentante che rilascia la dichiarazione;

3) dichiarazione, con firma autenticata, dell'agente interessato, attestante la durata almeno biennale della procura ed il suo esercizio in via continuativa da parte del richiedente l'iscrizione;

e) nel caso del possesso del titolo equipollente di cui all'art. 5, lettera *c)*, punto 4), della legge n. 48/1979:

1) copia dell'atto di incarico di subagente, redatto su carta intestata dell'agenzia mandante, datato e firmato da soggetto iscritto alla prima sezione dell'Albo;

2) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura attestante la data dell'effettivo inizio dell'attività di subagente di assicurazione;

3) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 2, della legge n. 15/1968 e dell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e con le responsabilità di cui all'art. 26, della legge n. 15/1968, con la quale il subagente precisa, relativamente al biennio considerato, di aver sopportato l'onere di gestione a proprio rischio e spese nonché

di avere svolto abitualmente e prevalentemente l'attività subagenziale, con esclusione dell'esercizio di ogni altra attività imprenditoriale o lavorativa, subordinata o autonoma;

4) dichiarazione, con firma autenticata dell'agente preponente, attestante che lo stesso non ha sopportato oneri riguardanti la gestione della subagenzia interessata; in detta dichiarazione l'agente preponente precisa l'ammontare, distinto per anno di competenza, dei compensi provvigionali erogati al subagente, la data di erogazione degli stessi, l'ammontare delle ritenute di acconto operate su tali compensi, con l'indicazione della data nella quale queste sono state versate;

5) dichiarazione del subagente, sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 2, della legge n. 15/1968 e dell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e con le responsabilità di cui all'art. 26, della legge n. 15/1968, attestante i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività subagenziale, dichiarati nelle corrispondenti dichiarazioni dei redditi per il biennio considerato, riportante, altresì, l'imposta dovuta e la data in cui è stata corrisposta;

6) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto della società cui eventualmente partecipa il subagente;

f) le attività indicate al comma 4, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, devono essere state svolte, ai sensi dell'art. 5, lettera *c)*, della legge n. 48/1979, nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda;

g) costituisce titolo equipollente della prova di idoneità di cui all'art. 4, lettera *d)*, della legge n. 48/1979, per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea essere iscritti nell'Albo professionale degli agenti o aver comunque svolto per almeno due anni di attività di agente di assicurazione, in uno degli Stati membri. Alla domanda di iscrizione, oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, e 3, è necessario allegare una dichiarazione, rilasciata dalla competente autorità di controllo di uno Stato membro dell'Unione europea, attestante il possesso del titolo equipollente di cui all'art. 5, lettera *a)*, della legge n. 48/1979.

Art. 2.

Termini del procedimento

1. Sulle domande di iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione l'ISVAP si pronuncia, con provvedimento motivato, entro centottanta giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse.

Art. 3.

Composizione e nomina della commissione esaminatrice della prova di idoneità

1. La commissione esaminatrice, prevista dall'art. 4, comma 3, della legge n. 48/1979, è composta da:

a) tre dirigenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP;

b) tre agenti di assicurazione iscritti nella prima sezione dell'Albo nazionale;

c) un dirigente delle imprese di assicurazione o della loro associazione di categoria.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell'ISVAP, addetti al Servizio albi, con qualifica non inferiore a quella di impiegato di prima categoria, con mansioni di concetto.

3. I componenti della commissione sono nominati con provvedimento dell'ISVAP. Con lo stesso provvedimento sono nominati il presidente ed il vice presidente.

4. La commissione si riunisce su convocazione del presidente e decide a maggioranza, con la presenza di tutti i componenti.

Art. 4.

Compensi della commissione di esame

1. I compensi ai componenti e ai segretari della commissione di esame sono determinati con il provvedimento di nomina, adeguando la misura prevista dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 settembre 1994, citato nelle premesse.

2. Ai componenti della commissione estranei all'ISVAP, che si recano fuori dell'ordinaria residenza per partecipare ai lavori della commissione, è corrisposto il trattamento di missione previsto per i dirigenti dell'Istituto.

3. Ai componenti del comitato di vigilanza spetta un compenso nella misura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, per i giorni di presenza nell'aula dove si svolge la prova scritta.

Art. 5.

Sessioni di esame

1. Ogni anno, con provvedimento dell'ISVAP da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è indetta almeno una sessione della prova di idoneità prevista all'art. 4, comma l, lettera *d)*, della legge n. 48/1979.

Art. 6.

Modalità e requisiti per la presentazione della domanda di ammissione alla prova di idoneità

1. La domanda di ammissione alla prova di idoneità, redatta in carta legale, deve pervenire all'ISVAP entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del provvedimento che indice la sessione d'esame.

2. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione se consegnata a mano oppure se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. Per le domande consegnate a mano fa fede il timbro a data dell'ufficio accettazione corrispondenza dell'ISVAP, mentre per le domande spedite a mezzo di raccomandata fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

3. Per l'ammissione all'esame è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'art. 4, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge n. 48/1979, nonché l'inesistenza di dichiarazione di fallimento.

4. Nella domanda di ammissione all'esame sono dichiarati:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) codice fiscale;

d) domicilio e numero telefonico per eventuali comunicazioni;

e) il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della Unione europea ovvero, per gli stranieri, residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

2) godere dei diritti civili;

3) non avere riportato condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, ad un anno o, nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, ovvero condanna per omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali; salvo che sia intervenuta la riabilitazione, indicando in tal caso la data della sentenza e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta;

4) non essere stato dichiarato fallito; salvo che sia intervenuta la riabilitazione, indicando in tal caso la data della sentenza e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta.

5. Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui sopra non sono prese in considerazione.

Art. 7.

Prove di esame - Sede - Svolgimento

1. L'esame che verte sulle materie di cui al successivo articolo 8 consiste in una prova scritta ed in una prova orale. Le prove mirano ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio dell'attività di agente di assicurazione.

2. La prova scritta si svolge in Roma; la data e la sede della prova scritta sono indicate nel provvedimento che indice la sessione di esame.

3. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido.

4. La prova scritta si effettua mediante la compilazione di un questionario e, per quanto applicabili, con le garanzie e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta è indicato in calce al questionario.

6. Dell'esito della prova è data comunicazione scritta ai candidati.

7. Alla prova orale, che si svolge in Roma, sono ammessi i candidati che hanno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sessanta centesimi.

8. L'avviso per la presentazione alla prova orale è dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno stabilito dalla commissione per lo svolgimento della stessa.

9. L'elenco dei candidati convocati per la prova orale, con l'indicazione per ciascuno dell'esito della prova, sottoscritto dal presidente e dai due segretari della commissione, è pubblicato alla fine di ogni seduta nei locali dell'ISVAP.

10. A ciascun candidato risultato idoneo è inviata apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8.

Programma e materie di esame

1. Il programma d'esame verte su materie giuridiche e materie tecniche:

A) MATERIE GIURIDICHE:

1) l'albo degli agenti di assicurazione (legge 7 febbraio 1979, n. 48).

2) il rapporto di agenzia nella disciplina collettiva (accordo nazionale agenti in vigore ed art. 1742 e seguenti del codice civile):

a) la figura e i compiti dell'agente;

b) il diritto di esclusiva nel contratto di agenzia;

c) lo scioglimento del contratto di agenzia;

d) l'indennità di fine rapporto e il diritto di rivalsa;

e) i collaboratori dell'agente;

f) il subagente;

g) la cassa di previdenza (convenzione nazionale del 24 giugno 1953);

h) la cassa pensione per gli agenti professionisti di assicurazione, costituita il 29 novembre 1975 (ora fondo pensioni per gli agenti professionisti di assicurazione);

i) i mediatori di assicurazione (legge 28 novembre 1984, n. 792);

3) la legislazione sulle assicurazioni private (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni integrative e modificative; legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive disposizioni modificative e integrative; decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175); vigilanza governativa (legge 12 agosto 1982, n. 576; legge 9 gennaio 1991, n. 20; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385; decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373);

4) le imprese di assicurazione: loro natura e forma;

5) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa (ramo vita e rami danni);

6) i provvedimenti sanzionatori (sanzioni amministrative e sanzioni penali);

7) l'assicurazione obbligatoria per il ramo r.c. auto:

a) i soggetti obbligati all'assicurazione;

b) il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'attestazione dello stato di rischio;

c) le condizioni generali di polizza;

8) gli aspetti giuridici del contratto di assicurazione (art. 1882 e seguenti del codice civile):

a) la proposta di assicurazione;

b) la prova del contratto;

c) i soggetti del contratto: contraente, assicurato e beneficiario;

d) le dichiarazioni precontrattuali del contraente;

e) l'aggravarnento del rischio;

f) l'assicurazione parziale;

g) il pagamento del premio;

h) l'obbligo di avviso e salvataggio;

i) il dolo e la colpa grave;

j) la coassicurazione e l'assicurazione presso diversi assicuratori;

k) la surroga dell'assicuratore;

l) la riassicurazione;

9) nozioni tributarie:

a) le imposte sulle assicurazioni (con esclusione delle aliquote) nei diversi rami;

b) il regime di detraibilità fiscale dei premi «vita» e «infortuni».

B) MATERIE TECNICHE (da individuare, col provvedimento che indice la sessione di esame e limitatamente alla sola prova scritta, nel numero di tre tra i seguenti sei rami):

1) *Ramo vita:*

a) funzione economica dell'assicurazione e diversi bisogni soddisfatti dai principali tipi di polizza;

b) principi generali:

1) il premio, cenni sulle basi statistiche e finanziarie;

2) nozioni di premio puro, caricamenti e premi di tariffa;

3) la riserva matematica;

c) condizioni generali di polizza;

d) riscatto, riduzione e concessione di prestiti;

e) le assicurazioni individuali (forme tradizionali, indicizzate e rivalutabili):

1) assicurazione per il caso morte («vita intera» e «temporanea»);

2) assicurazione per il caso vita e assicurazione mista; concetti fondamentali sulle assicurazioni di rendita;

3) nozioni di assicurazioni complementari (morte a causa di infortunio, invalidità).

2) *Ramo infortuni:*

a) l'infortunio e le sue conseguenze sulla capacità lavorativa; problema economico da risolvere attraverso l'assicurazione privata (indipendentemente dall'assicurazione infortuni di legge);

b) la definizione dell'infortunio e delle sue conseguenze indennizzabili;

c) somme assicurate;

d) condizioni generali di assicurazione, polizze individuali e cumulative;

e) concetti di causa dell'infortunio (concausa e preesistenza);

f) l'assunzione del rischio (professionale e/o extraprofessionale) e la determinazione del premio;

g) il verificarsi del danno e la sua liquidazione.

3) *Ramo R.C.D.:*

a) la responsabilità civile e l'obbligazione risarcitoria: problema economico da risolvere attraverso l'assicurazione;

b) la responsabilità oggetto di assicurazione;

c) la responsabilità extracontrattuale verso terzi (diversa dalla r.c.a. obbligatoria);

d) la responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti soggetti all'INAIL;

e) condizioni generali di assicurazione relative alla garanzia r.c.t. e a quella r.c.o;

f) le caratteristiche e la struttura della tariffa r.c.d.;

g) obbligo d'avvisare l'assicuratore al verificarsi del danno, gestione della lite, prescrizione dei diritti dell'assicurato;

h) liquidazione del danno alla persona ed alle cose.

4) *Ramo R.C.A.:*

a) portata dell'obbligo di assicurazione;

b) documenti assicurativi;

c) risarcimento del danno;

d) fondo di garanzia per le vittime della strada;

e) condizioni generali di polizza;

f) struttura tariffaria.

5) *Ramo incendio:*

a) condizioni di assicurazione:

1) principali definizioni (incendio, esplosione, scoppio, fabbricato, macchinario e merci);

2) rischio assicurato;

3) esclusioni;

4) cose assicurabili a condizioni speciali;

5) obblighi dell'assicurato in caso di sinistro;

6) valutazione del danno;

b) tariffa incendio rischi ordinari:

1) rischi ascrivibili ai vari settori;

2) principali disposizioni generali relative ai singoli settori di tariffa;

3) nozioni sulle garanzie complementari.

6) *Ramo furto:*

a) delitti contro il patrimonio (furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita); tipologia dei furti con rottura o scasso, con chiave e simili, con scalata, con introduzione clandestina, con destrezza, con strappo o con scippo;

b) concetti tecnici: caratteristiche costruttive dei locali, mezzi di chiusura;

c) concetti assicurativi tipici del ramo furto (il singolo rischio, la partita di polizza, le varie forme di assicurazione: a valore intero, a primo rischio relativo ed assoluto);

d) la polizza e le CGA: il rischio assicurato; esclusioni;

e) il tariffario: cenni sulla struttura e suddivisione (abitazioni, alberghi, ecc.); cenni sulle forme di tariffazione; nozioni relative ad aumenti, sconti, scoperto, franchigia.

Art. 9.

Responsabilità del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale relativi alle domande previste dagli articoli 1 e 6 del presente provvedimento è il Servizio albi - Sezione agenti - dell'ISVAP.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1999

Il presidente: MANGHETTI

ALLEGATO

Schema di domanda in carta legale per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48.

Raccomandata A.R.

All'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - Servizio Albi - Sezione agenti - Via del Quirinale n. 21 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) ...., nato a ...., il ...., codice fiscale ...., residente in .... (c.a.p. ....) (città) .... , via ...., chiede di essere iscritto nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48.

Ai fini della sua iscrizione nel predetto Albo, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute nell'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, circa la nullità dell'iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno dei requisiti di legge dichiarato in forma non veritiera, dichiara:

a) di essere cittadino (indicare la cittadinanza) ....;

b) di essere residente in .... , via .... , n. ....;

c) di non aver riportato condanne per i delitti previsti alla lettera *c)*, dell'art. 4, comma 1, della legge n. 48/1979 (in caso affermativo, di avere ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta);

d) di avere superato la prova di idoneità prevista dall'art. 4, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 48/1979 (oppure di non dover sostenere la prova di idoneità essendo in possesso di uno dei titoli equipollenti di cui all'art. 5 della legge medesima).

Il sottoscritto allega i seguenti documenti:

1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante il godimento dei diritti civili e l'inesistenza di fallimento ovvero, in caso di dichiarazione di fallimento, la data della sentenza di riabilitazione e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta;

2) attestazione in originale del versamento della tassa di concessione governativa di lire duecentocinquantamila effettuato all'Ufficio del registro di Roma direttamente o mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 8003 con la causale «tassa per l'iscrizione nell'Albo nazionale agenti di assicurazione di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48»;

3) copia dell'attestato del superamento della prova di idoneità di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 48/1979, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data del conseguimento dell'idoneità e la relativa sessione di esame (ovvero in caso di esonero dalla prova di idoneità si allegano i documenti di cui all'art. 1, comma 4, del provvedimento dell'ISVAP, al quale il presente schema è allegato).

Data ....

Firma ....

99A6486

PROVVEDIMENTO 28 giugno 1999.

Modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e per lo svolgimento della relativa prova di idoneità di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792. (Provvedimento n. 1202).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Visti i decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione, rispettivamente, delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento dell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 dell'8 novembre 1985, con il quale sono state disciplinate le modalità della prova di idoneità di cui all'art. 4, comma 1, lettera *h)*, della legge n. 792/1984, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 28 dicembre 1984, recante la determinazione dell'ammontare di copertura della polizza assicurativa di cui all'art. 4 comma 1, lettera *g)*, e all'art. 5, comma 1, lettera *f)* della legge 28 novembre 1984, n. 792;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 settembre 1994, che disciplina i compensi per i componenti e i segretari della commissione di esame relativa alla prova di idoneità per i mediatori di assicurazione e riassicurazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 relativo alla determinazione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza nei pubblici concorsi;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze già attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché la soppressione della Commissione di cui all'art. 12 della legge medesima;

Ritenuta la necessità di disciplinare di conseguenza le modalità per l'iscrizione nell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e lo svolgimento della relativa prova d'idoneità;

Dispone:

Art. 1.

Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nella I sezione dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione

1. La domanda di iscrizione nell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione è presentata in carta legale all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma (v. schema esemplificativo allegato *A)*.

2. Nella domanda di iscrizione sono indicati i seguenti dati:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) codice fiscale;

d) tipo di attività di mediazione che si intende esercitare (assicurativa o riassicurativa).

3. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante:

1) cittadinanza;

2) residenza;

3) assenza di condanne penali; in caso di esistenza di condanne penali, di aver ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante:

1) godimento dei diritti civili;

2) inesistenza di dichiarazione di fallimento; in caso di esistenza di dichiarazione di fallimento, di aver ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta;

3) domicilio in Italia;

c) dichiarazione di adesione al fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 792/1984;

d) certificato assicurativo attestante la stipulazione con almeno cinque imprese, in coassicurazione, di una polizza annuale di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, avente decorrenza dalla data della domanda di iscrizione, redatto secondo il prospetto e per le misure che sono determinati annualmente con provvedimento dell'ISVAP;

e) attestazione in originale del versamento della tassa di concessione governativa di lire duecentocinquantamila prevista al n. 117, lettera *b)*, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Detto versamento è effettuato all'ufficio del registro di Roma direttamente o mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 8003 con la causale «tassa per l'iscrizione nell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792»;

f) dichiarazione di non essere amministratore o dipendente di enti pubblici ovvero amministratore o dipendente o socio esercitante il controllo di imprese di assicurazione;

g) copia dell'attestato del superamento della prova di idoneità di cui all'art. 4, comma 1, lettera *h)*, della legge n. 792/1984, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2, della legge n. 15/1968, e dell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data di conseguimento dell'idoneità e la relativa sessione di esame.

4. Il richiedente, che dichiara nella domanda di iscrizione di essere esonerato dalla prova di idoneità, trovandosi in possesso di almeno uno dei titoli equipollenti previsti dall'art. 4, ultimo comma, della legge n. 792/1984, trasmette, oltre a quanto previsto al comma 3, lettere *a)*, *b) c), d)* e *f)*, i seguenti altri documenti:

a) nel caso del possesso del requisito di cui all'art. 4 - ultimo comma, lettera *a):*

1) copia del provvedimento, con il quale è stata disposta la cancellazione dall'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data ed il numero della precedente iscrizione nell'albo, la data e la motivazione della cancellazione;

b) nel caso del possesso del requisito di cui all'art. 4 - ultimo comma, lettera *b):*

1) per coloro che hanno svolto mansioni direttive presso una impresa di assicurazione ovvero presso una impresa di mediazione assicurativa o riassicurativa:

a) copia dell'atto di assunzione o di promozione; in sostituzione può essere prodotta copia del libretto di lavoro del dipendente, dal quale si rileva la qualifica rivestita ed il relativo periodo di tempo, ovvero copia dell'atto di conferimento dell'incarico a svolgere mansioni direttive;

b) dichiarazione con firma autenticata del rappresentante legale di impresa di assicurazione o di impresa di mediazione assicurativa o riassicurativa attestante la durata quadriennale e continuativa del relativo rapporto con l'indicazione delle mansioni effettivamente svolte. L'autentica di firma indica la qualifica dello stesso rappresentante e il possesso dei poteri per il rilascio della dichiarazione;

2) per gli agenti di assicurazione iscritti per almeno quattro anni nella prima sezione dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante l'iscrizione nella prima sezione dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione, con indicazione del numero di iscrizione e delle imprese preponenti specificando la data di conferimento e di eventuale cessazione dei mandati agenziali.

5. Le persone fisiche, aventi la cittadinanza di altri Stati membri dell'Unione europea, che richiedono l'iscrizione nell'albo, oltre a quanto previsto dal comma 3 - lettere *a), b), c), d), e)* e *f),* trasmettono i seguenti altri documenti:

a) attestato rilasciato dalla competente autorità di controllo di uno Stato membro dell'Unione europea, comprovante lo svolgimento quadriennale dell'attività indipendente di mediatore di assicurazione o di riassicurazione in uno Stato qualsiasi dell'Unione europea o di dirigente di impresa esercente detta attività ovvero l'attività di agente di assicurazione. Detto termine di quattro armi è ridotto:

1) a due anni se il richiedente ha svolto inoltre, per almeno tre anni, funzioni con responsabilità in materia di acquisizione, gestione ed esecuzione di contratti di assicurazione al servizio di uno o più mediatori di assicurazione o di riassicurazione o di una o più imprese di assicurazione;

2) ad un anno se il richiedente ha ricevuto per l'attività di mediatore una formazione preliminare comprovata da un certificato rilasciato o riconosciuto dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza del richiedente stesso.

Art. 2.

Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nella II sezione dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.

1. La domanda di iscrizione, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 792/1998, è presentata in carta legale all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma (v. schema esemplificativo allegato *B).*

2. Nella domanda di iscrizione, sottoscritta dal rappresentante legale, sono indicati i seguenti dati:

a) ragione sociale;

b) sede legale;

c) codice fiscale e partita IVA;

d) tipo di attività di mediazione che la società intende esercitare (assicurativa e/o riassicurativa).

3. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto della società con attestazione dell'avvenuto deposito ed avvenuta iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese. L'oggetto sociale deve essere conforme allo schema di cui all'allegato *C)* del presente provvedimento.

b) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura attestante:

1) la sede legale, la sede degli uffici direzionali ed eventuali sedi secondarie;

2) i rappresentanti legali e i componenti del consiglio di amministrazione laddove esistente;

3) l'inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di stato di liquidazione;

4) l'inesistenza di provvedimenti definitivi del Tribunale che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti o decadenze dall'esercizio di attività ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche e della legge 19 marzo 1990, n. 55 (certificazione antimafia);

c) dichiarazione, rilasciata dal rappresentante legale della società richiedente l'iscrizione, attestante che relativamente alla società stessa non ricorre alcuna delle condizioni ostative previste dall'ultimo comma

dell'art. 2 della legge n. 792/1984 e che la società non è controllata da soggetti che esercitano l'attività di agente o di produttore di assicurazione, da imprese di assicurazione loro amministratori e dipendenti, da soggetti che esercitano il controllo di imprese di assicurazione, da enti pubblici loro amministratori e dipendenti;

d) dichiarazione di adesione al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 792/1984;

e) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, attestante che i poteri di amministrazione, direzione, rappresentanza e gestione della società sono esercitati esclusivamente dai soggetti elencati nominativamente, con l'indicazione dei poteri attribuiti a ciascuno di essi, iscritti tutti nella prima sezione dell'Albo e che non vi sono altri soggetti che rivestono alcuna delle qualifiche di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 5 della legge n. 792/1984, o che hanno procure di natura assicurativa;

f) certificato assicurativo attestante la stipulazione con almeno cinque imprese, in coassicurazione, di una polizza annuale di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, avente decorrenza dalla data della domanda di iscrizione, redatto secondo il prospetto e per le misure che sono determinati annualmente con provvedimento dell'ISVAP. Nel certificato assicurativo sono indicati, oltre alla società, i rappresentanti legali ed i gestori della società medesima, iscritti tutti nella prima sezione dell'Albo;

g) attestazione in originale del versamento della tassa di concessione governativa di lire duecentocinquantamila, prevista al n. 117, lettera *b),* della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Detto versamento è effettuato all'ufficio del registro di Roma direttamente o mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 8003 con la causale «tassa per l'iscrizione nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792»;

h) nel caso in cui la società richiedente l'iscrizione intende esercitare contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa, occorrono inoltre:

1) indicazione delle diverse persone fisiche preposte alle due attività, iscritte alla prima sezione dell'Albo. Alla mediazione riassicurativa è preposta persona iscritta come mediatore di riassicurazione;

2) dichiarazione del collegio sindacale attestante che la società dispone di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a duecento milioni di lire.

4. Le persone giuridiche, aventi sede legale in altro Stato membro dell'Unione europea, che richiedono l'iscrizione, trasmettono gli stessi documenti di cui al comma 3; in sostituzione dei documenti previsti dalle lettere *a)* e *b)* dello stesso comma 3 trasmettono dichiarazioni equipollenti rilasciate dall'autorità di controllo dello Stato di origine ovvero da altra autorità competente designata dallo Stato membro di origine o di provenienza, ai sensi dell'art. 9, n. 2, della direttiva n. 77/1992 del Consiglio C.E.E. del 13 dicembre 1976. L'oggetto sociale, relativamente all'attività svolta in Italia, deve essere conforme allo schema di cui all'allegato *C)* del presente provvedimento.

Art. 3.

Termini del procedimento

1. Sulle domande di iscrizione, presentate ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge n. 792/1984, l'ISVAP si pronuncia, con provvedimento motivato, entro centottanta giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse.

Art. 4.

Composizione e nomina della commissione esaminatrice della prova di idoneità

1. La commissione esaminatrice di cui all'art. 4, comma 1, lettera *h),* della legge n. 792/1984, è composta da:

a) tre dirigenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP;

b) due mediatori di assicurazione e un mediatore di riassicurazione, iscritti nell'Albo di cui alla legge n. 792/1984;

c) un docente universitario in una delle seguenti discipline: diritto privato, diritto civile, diritto commerciale, diritto delle assicurazioni.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell'ISVAP, addetti al Servizio albi, con qualifica non inferiore a quella di impiegato di prima categoria, con mansioni di concetto.

3. I componenti della commissione sono nominati con provvedimento dell'ISVAP. Con lo stesso provvedimento sono nominati il presidente ed il vice presidente.

4. La commissione si riunisce su convocazione del presidente e decide a maggioranza, con la presenza di tutti i componenti.

Art. 5.

Compensi della commissione di esame

1. I compensi ai componenti e ai segretari della commissione di esame sono determinati con il provvedimento di nomina, adeguando la misura prevista dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 settembre 1994, citato nelle premesse.

2. Ai componenti della commissione estranei all'ISVAP, che si recano fuori dell'ordinaria residenza per partecipare ai lavori della commissione stessa, è corrisposto il trattamento di missione previsto per i dirigenti dell'Istituto.

3. Ai componenti del comitato di vigilanza spetta un compenso nella misura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, per i giorni di presenza nell'aula dove si svolge la prova scritta.

Art. 6.

Sessione d'esame

1. Ogni anno, con provvedimento dell'ISVAP da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è indetta una sessione di esame ai fini della prova di idoneità prevista dall'art. 4, comma 1, lettera *h)*, della legge n. 792/1984.

Art. 7.

Modalità e requisiti per la presentazione della domanda di ammissione alla prova di idoneità

1. La domanda di ammissione alla prova di idoneità, redatta in carta legale, deve pervenire all'ISVAP entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del provvedimento che indice la sessione d'esame.

2. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione se consegnata a mano oppure se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. Per le domande consegnate a mano fa fede il timbro a data dell'ufficio accettazione corrispondenza dell'ISVAP, mentre per le domande spedite a mezzo di raccomandata fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

3. Per l'ammissione all'esame è richiesto, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a), b), c), d)* ed *e)* della legge n. 792/1984, il titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

4. Nella domanda di ammissione all'esame sono dichiarati:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) codice fiscale;

d) domicilio e numero telefonico per eventuali comunicazioni;

e) titolo di studio posseduto;

f) prova di idoneità che si intende sostenere (per mediatori di assicurazione e/o per mediatori di riassicurazione);

g) il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della Unione europea, ovvero, per gli stranieri, residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

2) godere dei diritti civili;

3) non avere riportato condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, e per i delitti societari, fallimentari, valutari e tributari, per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore ad un anno o nel massimo a tre anni, nonché per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni, o, nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, ovvero condanna per omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, indicando in tal caso la data della sentenza e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta;

4) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, indicando in tal caso la data della sentenza e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta.

5. Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui sopra non sono prese in considerazione.

Art. 8.

Prove di esame - Sede - Svolgimento

1. L'esame, che verte sulle materie di cui al successivo art. 9, consiste in una prova scritta ed in una prova orale, distinte per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione. Le prove mirano ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio dell'attività di mediatore di assicurazione o di riassicurazione.

2. La prova scritta si svolge in Roma; la data e la sede della prova scritta sono precisate nel provvedimento che indice la sessione di esame.

3. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido.

4. La prova scritta si effettua, per quanto applicabili, con le garanzie e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, mediante lo svolgimento di un tema.

5. Per lo svolgimento del tema ciascun candidato ha a disposizione sei ore.

6. Dell'esito della prova è data comunicazione scritta ai candidati.

7. Alla prova orale, che si svolge in Roma, sono ammessi i candidati che hanno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sessanta centesimi.

8. L'avviso per la presentazione alla prova orale è dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno stabilito dalla Commissione per lo svolgimento della stessa.

9. L'elenco dei candidati convocati per la prova orale, con l'indicazione per ciascuno dell'esito della prova, sottoscritto dal presidente e dai due segretari della Commissione, è pubblicato alla fine di ogni seduta nei locali dell'ISVAP.

10. A ciascun candidato risultato idoneo è inviata apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9.

Programma e materie di esame

1. Per i mediatori di assicurazione il programma di esame verte sulle seguenti materie:

a) disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di mediazione;

b) disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;

c) nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;

d) principi di tecnica assicurativa.

2. La conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra è comprovata con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

A) MATERIE GIURIDICHE:

1) nozioni generali sui contratti (dall'art. 1321 all'art. 1469-*sexies* del codice civile) e aspetti giuridici del contratto di assicurazione (dall'art. 1882 all'art. 1932 del codice civile);

2) disciplina giuridica del contratto di mediazione (dall'art. 1754 all'art. 1765 del codice civile); disciplina giuridica dell'attività di mediazione di assicurazione e di riassicurazione (legge 28 novembre 1984, n. 792); nozioni generali sugli altri intermediari assicurativi;

3) le imprese di assicurazione: nozioni generali e cenni sulla disciplina privatistica (art. 2082 e dall'art. 2188 all'art. 2220 del codice civile); condizioni di accesso al mercato, di esercizio e di cessazione dell'attività assicurativa sulla vita e contro i danni (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni modificative ed integrative - decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175); vigilanza governativa (legge 12 agosto 1982, n. 576; legge 9 gennaio 1991, n. 20; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385; decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373); sanzioni amministrative e penali; l'assicurazione obbligatoria per il ramo R.C. auto (legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive disposizioni integrative e modificative);

4) nozioni generali sul concetto di imposta con particolare riferimento alle principali imposte concernenti la materia assicurativa;

5) la liberalizzazione del mercato assicurativo comunitario con particolare riguardo alla funzione del mediatore di assicurazione;

B) MATERIE TECNICHE.

1) *Ramo vita:*

a) funzione economica dell'assicurazione e diversi bisogni soddisfatti dai principali tipi di polizza;

b) principi generali:

1) il premio: cenni sulle basi statistiche e finanziarie;

2) nozioni di premio puro, caricamenti e premi assicurativi, cenni sulla riserva matematica e sui fondi assicurativi;

3) la selezione dei rischi, la proposta, i moduli sanitari, il regime dei rischi tarati;

c) principi tecnici:

1) le condizioni generali, speciali e particolari. Le assicurazioni complementari;

2) risoluzione del contratto. Cenni su riduzione, riscatto, riattivazione e trasformazione, prestiti, cessioni, pegno e vincoli;

d) forme assicurative:

1) cenni sull'evoluzione delle tariffe dalle tradizionali alle rivalutabili;

2) le tariffe individuali:

a) le rendite: immediate e differite, capitale differito e differito speciale, a premio costante, unico e rivalutabile;

b) il caso morte: vita intera, temporanea a capitale costante, crescente, decrescente, a premio costante, unico e rivalutabile;

c) le miste: immediate e a termine fisso, a premio costante, unico e rivalutabile;

3) le tariffe collettive:

a) assicurazione del trattamento di fine rapporto (TFR);

b) assicurazioni di gruppo;

c) assicurazioni previdenziali;

e) gli aspetti fiscali delle polizze vita:

1) il regime delle polizze individuali;

2) le casse di previdenza;

f) cenni sulla previdenza obbligatoria e integrativa in Italia.

2) *Rami infortuni e malattie:*

a) ramo infortuni:

1) l'assicurazione privata infortuni: rapporti e differenze con l'assicurazione obbligatoria infortuni;

2) la definizione dell'infortunio e le sue conseguenze indennizzabili;

3) somme assicurate: la quantificazione del «valore uomo»;

4) le condizioni generali di assicurazione. Principali esclusioni. Estensioni di uso comune;

5) concetto di causa dell'infortunio, concausa e preesistenza;

6) l'assunzione del rischio (professionale e/o extraprofessionale) e la determinazione del premio;

7) polizze individuali e cumulative (a libro matricola o ad elenco);

8) il verificarsi del danno e la sua liquidazione;

b) ramo malattia:

1) forme di assicurazione del ramo malattia:

a) rimborso delle spese mediche e ospedaliere;

b) invalidità permanente da malattia;

c) inabilità temporanea da malattia;

d) diaria da ricovero o da convalescenza;

2) rischi compresi e rischi esclusi. Gli elementi di valutazione del rischio. Coesistenza con la tutela prevista dal Servizio sanitario nazionale e con i fondi privatistici;

3) cenni sulla liquidazione del danno e sulla documentazione richiesta.

3) *Ramo C.D.C.:*

a) la responsabilità civile e l'obbligazione risarcitoria: problema economico da risolvere attraverso l'assicurazione;

b) le responsabilità oggetto di assicurazione:

1) la responsabilità extracontrattuale verso terzi (al di fuori della R.C.A. obbligatoria);

2) la responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti soggetti all'INAIL;

3) le responsabilità professionali (medici, ingegneri e architetti, notai, avvocati, commercialisti, brokers, ecc);

c) condizioni generali di assicurazione relative alla garanzia rct ed a quella rco;

d) le caratteristiche e la struttura della tariffa rcd.; cenni sui sistemi di tariffazione: sulle mercedi, sul fatturato, sul valore dell'opera, sugli introiti, sulla superficie dell'esercizio, ecc.; le assicurazioni di secondo rischio;

e) il verificarsi del danno (obbligo d'avviso all'assicuratore, gestione della lite, prescrizione dei diritti dell'assicurato);

f) cenni sulla liquidazione del danno alla persona ed alle cose;

g) r.c. prodotti:

1) la legislazione vigente;

2) la polizza e la struttura del mercato;

3) cenni sulla situazione negli altri Paesi europei e in USA;

h) r.c. da inquinamento:

1) inquinamento accidentale o progressivo;

2) cenni sulla legislazione vigente;

3) la polizza ed il mercato.

4) *Ramo R.C. auto:*

a) la responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli. L'art. 2054 del codice civile;

b) portata dell'obbligo di assicurazione:

1) soggetti obbligati;

2) i veicoli presi in considerazione dalla legge;

3) sanzioni in caso di inadempienza;

4) massimali in vigore;

5) identificazione dei terzi;

c) documenti assicurativi:

1) la polizza: nozioni sulle CGA;

2) il certificato di assicurazione;

3) il contrassegno;

4) l'attestazione dello stato di rischio;

5) la carta verde;

d) il risarcimento del danno;

1) le norme poste a tutela del terzo: l'azione giudiziaria:

a) la richiesta di risarcimento;

b) modalità e termini dell'offerta e del pagamento;

c) il termine dilatorio per il proponimento dell'azione;

d) l'azione diretta;

e) l'acconto sulla liquidazione;

f) la provvisoria esecutorietà;

2) le norme poste a tutela del terzo: la razionalizzazione della procedura liquidativa:

a) la procedura speciale di risarcimento per i sinistri minori;

b) il modulo di denuncia;

c) la ripartizione del massimale;

d) la valutazione del danno alle persone;

3) il Fondo di garanzia per le vittime della strada:

a) la gestione;

b) il finanziamento;

c) operatività e prestazioni;

e) la struttura tariffaria:

1) principali norme comuni e specifiche ai singoli settori della tariffa. I rischi non previsti dalla tariffa;

2) le forme tariffarie: bonus/malus, con franchigia, a premio fisso;

3) le garanzie accessorie gestite dal ramo auto: incendio, furto, infortuni guidatore e trasportati, kasko, ritiro patente.

5) *Ramo incendio:*

a) concetti assicurativi tipici del ramo incendio il rischio singolo, il rischio separato, i materiali combustibili, incombustibili, gli infiammabili, le merci speciali, il danno diretto e indiretto, coesistenza, vicinanza, contiguità, enti all'aperto e sottotetto;

b) elementi tecnici che influenzano il rischio:

1) caratteristiche costruttive dei fabbricati;

2) mezzi di prevenzione ed estinzione (manuali e automatici);

3) criteri di determinazione della massima unità di rischio (mur) e del massimo danno probabile (MPL);

c) condizioni di assicurazione;

1) le definizioni di polizza;

2) rischi assicurativi, principali esclusioni, cose assicurabili a condizioni speciali;

3) obblighi dell'assicurato in caso di danno;

4) valutazione del danno ed eventuale terza perizia;

d) criteri di valutazione e disposizioni inerenti i rischi ascrivibili alle tariffe del ramo:

1) i tariffari: rischi ordinari, rischi industriali;

2) disposizioni generali relative ai settori delle singole tariffe;

3) le garanzie complementari ed accessorie;

4) le estensioni di copertura (eventi naturali, atmosferici, eventi socio-politici, atti vandalici ecc.);

5) le più comuni deroghe di mercato alle normative contrattuali;

e) i danni indiretti: nozioni sui principi e sulle forme di assicurazione più usuali;

f) i rischi tecnologici:

1) nozioni e disciplina dei vari rischi;

2) la polizza car;

3) la polizza montaggio;

4) la polizza guasti macchine;

5) la polizza elettronica.

6) *Ramo furto:*

a) delitti contro il patrimonio (furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita); tipologia dei furti (con rottura o scasso, con chiave e simili, con scalata, con introduzione clandestina, con destrezza, con strappo o scippo);

b) concetti assicurativi tipici del ramo furto (il singolo rischio, la partita di polizza, le varie forme di assicurazione: a valore intero, a primo rischio relativo ed assoluto);

c) elementi tecnici (caratteristiche costruttive dei locali, mezzi di chiusura e custodia, sistemi di prevenzione e protezione);

d) la polizza e le c.g.a.: il rischio assicurato, esclusioni;

e) il tariffario: cenni sulla struttura e suddivisione (abitazioni, alberghi, ecc); cenni sulle forme di tariffazione; nozioni relative ad aumenti, sconti, scoperto, franchigia;

f) la polizza infedeltà dipendenti;

g) polizze particolari: le globali per Istituti di credito, gioiellieri, pellicciai;

h) il verificarsi del danno e la sua liquidazione.

7) *Rami credito e cauzioni:*

a) assicurazioni del credito: rischi assicurabili e non;

b) credito commerciale: in Italia e all'esportazione; rischio politico;

c) credito nella vendita a rate: normale e di beni strumentali (legge n. 1329 del 28 novembre 1965);

d) credito industriale e ipotecario;

e) assicurazioni cauzioni connesse a contratti di appalto, garanzie doganali e assimilate;

f) altre principali polizze fidejussorie (I.V.A., successioni, transito comunitario, carnets, ATA, UTIF, concessioni edilizie e permute immobiliari).

8) *Rami trasporti e aeronautico:*

a) settore corpi:

1) i capitolati più usati e le varie formule di copertura;

2) nozioni sugli impieghi diversi della nave, limiti geografici di navigazione e registri di classifica;

3) funzioni del perito e del liquidatore d'avaria;

4) formazione e aggiornamento delle statistiche;

5) cenni sulle coperture p. & i.;

6) la polizza corpi aeronautici;

b) settore merci:

1) soggetti interessati all'assicurazione e relative forme;

2) valore assicurabile; l'utile separato;

3) documenti accompagnatori delle merci;

4) dati per la quotazione del rischio;

5) formule di copertura e clausole di maggior uso;

6) la polizza d'abbonamento ed il rischio putativo;

7) il commissario d'avaria e l'accertamento del danno;

8) cenni sulla responsabilità dei vettori marittimo, terrestre ed aereo;

9) azione di rivalsa e sua tutela;

c) altre forme assicurative:

1) spedizione valori;

2) la polizza mostre d'arte;

3) la polizza stock and transit;

4) le polizze per la cantieristica;

5) i rischi guerra, mine, scioperi e sommosse.

9) *Ramo tutela giudiziaria:*

a) cenni su caratteristiche e dimensioni del mercato italiano;

b) oggetto dell'assicurazione e gestione dei danni.

3. Per i mediatori di riassicurazione l'esame verte, oltre che sugli argomenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, sulle seguenti materie:

a) nozioni di tecnica riassicurativa;

b) nozioni di diritto internazionale, privato e comparato;

c) elementi essenziali del contratto di riassicurazione;

d) oggetto della riassicurazione;

e) vari tipi di riassicurazione per rischi coperti e per modalità di conclusione del contratto; la riassicurazione finanziaria;

f) l'impresa di riassicurazione ed il mediatore di riassicurazione.

Art. 10.

Responsabilità del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, relativi alle domande previste dagli articoli 1, 2 e 7 del presente provvedimento è il Servizio albi - Sezione mediatori di assicurazione, dell'ISVAP.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1999

Il presidente: MANGHETTI

ALLEGATO *A*

Schema di domanda in carta legale per l'iscrizione nella prima sezione dell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 novembre 1984, n. 792

Raccomandata A.R.

All'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - Servizio albi - Sezione mediatori di assicurazione - Via del Quirinale n. 21 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) ...., nato a ...., il .... , codice fiscale ...., residente in ...., (c.a.p. ....) (città) .... , via .... , chiede di essere iscritto nella prima sezione dell'Albo nazionale dei mediatori di assicurazione e riassicurazione di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792, e dichiara di voler esercitare attività di mediazione assicurativa (oppure di mediazione riassicurativa).

Ai fini della sua iscrizione nel predetto Albo, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute nell'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, circa la nullità dell'iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno dei requisiti di legge dichiarato in forma non veritiera, dichiara:

a) di essere cittadino (indicare la cittadinanza) ....;

b) di essere residente in ...., via .... , n. ....;

c) di non aver riportato condanne per i delitti previsti alla lettera *d)*, dell'art. 4, comma 1, della legge n. 792/1984 (in caso affermativo, di avere ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta);

d) di avere superato la prova di idoneità prevista dall'art. 4, comma 1, lettera *h)*, della legge n. 792/1984 (oppure di non dover sostenere la prova di idoneità trovandosi nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 4, lettere *a)* o *b)* della legge medesima).

Il sottoscritto dichiara, altresì:

1) di aderire al Fondo di garanzia, previsto dall'art. 4, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 792/1984, nella misura e secondo le modalità stabilite annualmente con provvedimento dell'ISVAP, impegnandosi ai versamenti conseguenti;

2) di aver stipulato la polizza per la R.C. professionale prevista dall'art. 4, comma 1, lettera *g)*, della legge n. 792/1984 con le forme e per l'ammontare di copertura stabilite annualmente con provvedimento dell'ISVAP.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti:

1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante il godimento dei diritti civili e l'inesistenza di fallimento ovvero, in caso di dichiarazione di fallimento, la data della sentenza di riabilitazione e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta e il domicilio in Italia (indicare l'indirizzo);

2) certificato assicurativo attestante la stipulazione della polizza assicurativa della R.C. professionale;

3) dichiarazione di non essere amministratore o dipendente di enti pubblici ovvero amministratore o dipendente o socio esercitante il controllo di impresa di assicurazione;

4) attestazione in originale del versamento della tassa di concessione governativa di lire duecentocinquantamila effettuato all'Ufficio del registro di Roma direttamente o mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 8003 con la causale «tassa per l'iscrizione nell'Albo del mediatori di assicurazione e di riassicurazione - I sezione - di cui all'art. 4 della legge 28 novembre 1984, n. 792»;

5) copia dell'attestato del superamento della prova di idoneità di cui all'art. 4, comma 1, lettera *h)*, della legge n. 792/1984, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data del conseguimento dell'idoneità e la relativa sessione di esame (ovvero, in caso di esonero dalla prova di idoneità, i documenti indicati all'art. 1, commi 4 o 5, del provvedimento ISVAP al quale il presente schema è allegato).

Data ....

Firma ....

ALLEGATO *B*

Schema di domanda in carta legale per l'iscrizione nella seconda sezione dell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 novembre 1984, n. 792

Raccomandata A.R.

All'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - Servizio albi - Sezione mediatori di assicurazione - Via del Quirinale n. 21 - 00187 ROMA

La sottoscritta (ragione sociale della società), ... , con sede legale in.. , codice fiscale................................, partita IVA .... , chiede di essere iscritta nella II sezione dell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792.

Ai fini dell iscrizione nell'Albo dichiara:

a) di avere la sede legale in Italia e gli uffici direzionali ubicati nello stesso comune;

b) di avere l'oggetto sociale limitato all'attività di mediazione assicurativa (o riassicurativa o di entrambe le attività), con esclusione di qualsiasi altra attività che non persegua direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell'oggetto sociale;

c) di avere quale amministratore delegato e direttore generale, ove esistenti, persone iscritte nella prima sezione dell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, con anzianità di esercizio dell'attività di almeno cinque anni;

d) di essere legalmente rappresentata e gestita nella sede principale e in eventuali sedi secondarie da persone iscritte nella prima sezione dell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione;

e) di aderire al Fondo di garanzia, previsto alla lettera *f)* dell'art. 4, comma 1, della legge n. 792/1984, nella misura e secondo le modalità stabilite annualmente con provvedimento dell'ISVAP;

f) di aver stipulato la polizza per la R.C. professionale, prevista alla lettera *g)* dell'art. 4 della legge n. 792/1984, con le forme e per l'ammontare di copertura stabilite annualmente con provvedimento dell'ISVAP.

Si allegano i seguenti documenti:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, con l'attestazione dell'avvenuto deposito e della iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese;

2) certificato attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A., competente per territorio, con le indicazioni previste all'art. 2, comma 3, lettera *b)*, del provvedimento dell'ISVAP al quale il presente schema è allegato;

3) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, attestante che i poteri di amministrazione, direzione, rappresentanza e gestione della società sono esercitati esclusivamente dai soggetti elencati nominativamente, con l'indicazione dei poteri attribuiti a ciascuno di essi, iscritti tutti nella I sezione dell'Albo, e che non vi sono altri soggetti che rivestono alcuna delle qualifiche di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 5 della legge n. 792/1984 o che hanno procure di natura assicurativa;

4) dichiarazione rilasciata dal rappresentante legale attestante che relativamente alla società non ricorre alcuna delle condizioni ostative previste dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 792/1984 e che la società non è controllata da soggetti che esercitano l'attività di agente o di produttore di assicurazione, da imprese

di assicurazione, loro amministratori e dipendenti, da soggetti che esercitano il controllo di imprese di assicurazione, da enti pubblici, loro amministratori e dipendenti;

5) certificato assicurativo attestante la stipulazione della polizza della R.C. professionale;

6) attestazione in originale del versamento della tassa di concessione governativa di lire duecentocinquantamila effettuato direttamente o mediante accreditamento su conto corrente postale n. 8003 con la causale «tassa per l'iscrizione nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione - seconda sezione - di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792».

Nel caso in cui la società intenda esercitare anche la mediazione riassicurativa, si allegano i seguenti ulteriori documenti:

1) dichiarazione circa le diverse persone fisiche preposte alle due attività;

2) dichiarazione del collegio sindacale attestante il versamento del capitale sociale non inferiore a duecento milioni di lire.

Nel caso in cui la società ha sede legale in altro Stato membro dell'Unione europea, si allegano altresì i documenti indicati all'art. 2, comma 4, del provvedimento dell'ISVAP al quale il presente schema è allegato.

Data ....

Firma ....

ALLEGATO *C*

Oggetto sociale delle società che chiedono l'iscrizione nella seconda sezione dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell'art. 5 della legge 28 novembre 1984, n. 792.

La società ha per oggetto l'attività di mediazione assicurativa e/o riassicurativa di cui all'art. 1 della legge 28 novembre 1984, n. 792, e non può svolgere altra attività che non persegua direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell'oggetto sociale.

Nell'esercizio della predetta attività la società può compiere singoli atti ed operazioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria e di prestazione di garanzie, sempre che tali atti ed operazioni siano meramente strumentali all'esercizio dell'attività di mediazione.

La società, inoltre, può compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società che non si pongano in contrasto con l'attività costituente l'oggetto sociale.

Dette partecipazioni dovranno, comunque, essere minoritarie se afferenti a società aventi diverso oggetto sociale.

L'attività consultiva è consentita ai fini della stipulazione dei contratti, della loro gestione e della determinazione del contenuto dei medesimi.

99A6487

PROVVEDIMENTO 28 giugno 1999.

Modalità per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi e per lo svolgimento della relativa prova di idoneità di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166. (Provvedimento n. 1203).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Visti i decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione, rispettivarnente, delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata e integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante l'istituzione ed il funzionamento del Ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 settembre 1992, n. 562, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1993, n. 33, con il quale sono state fissate le modalità per l'iscrizione nel Ruolo nazionale periti assicurativi e per l'espletamento della relativa prova di idoneità;

Viste le leggi 5 gennaio 1996, n. 25, e 23 dicembre 1996, n. 649, recanti, fra l'altro, disposizioni relative al Ruolo nazionale periti assicurativi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 marzo 1990, modificato con decreto ministeriale 5 settembre 1994, cui fa rinvio l'art. 3, del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 562/1992, ai fini della disciplina dei compensi per i componenti e i segretari della commissione di esame relativa alla prova di idoneità per i periti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, relativo alla determinazione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza nei pubblici concorsi;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze già attribuite dalla legge 17 febbraio 1992, n. 166, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché

la soppressione della Commissione nazionale e delle Commissioni provinciali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge medesima;

Ritenuta la necessità di modificare di conseguenza le disposizioni concernenti le modalità per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi e per lo svolgimento della relativa prova d'idoneità;

Dispone:

Art. 1.

Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi

1. La domanda di iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, è presentata in carta legale all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma (v. schema esemplificativo allegato *A*).

2. Nella domanda di iscrizione sono indicati i seguenti dati:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) codice fiscale.

3. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante:

1) cittadinanza;

2) residenza;

3) assenza di condanne penali; in caso di esistenza di condanne penali, di aver ottenuto sentenza di riabilitazione indicandone la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta;

4) titolo di studio;

5) indirizzo della sede operativa;

6) tribunale presso il quale, ottenuta l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, potranno essere svolte funzioni di consulente del giudice o di perito di ufficio;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante:

1) godimento dei diritti civili;

2) inesistenza di dichiarazione di fallimento; in caso di esistenza di dichiarazione di fallimento, di avere ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta;

c) dichiarazione attestante che, ottenuta l'iscrizione nel Ruolo, non vi è alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 5, comma 2, della legge n. 166/1992 e, in particolare, che non sussisterà rapporto di lavoro dipendente. In caso di esistenza di rapporto di lavoro dipendente copia autentica dell'atto di deroga per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo ai fini dell'aggiornamento della qualità professionale, rilasciato dal datore di lavoro con l'indicazione della qualifica rivestita e delle mansioni svolte nonché, nel caso di insegnanti, delle materie di insegnamento;

d) attestazione in originale del versamento della tassa di concessione governativa di lire duecentocinquantamila prevista al n. 117, lettera *b)*, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Detto versamento è effettuato all'Ufficio del registro di Roma direttamente o mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 8003 con la causale «tassa per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166»;

e) copia dell'attestato del superamento della prova di idoneità di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 166/1992, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2, della legge n. 15/1968, e dell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data del conseguimento dell'idoneità e la relativa sessione di esame.

4. Il richiedente, che dichiara nella domanda di iscrizione nel Ruolo di essere esonerato dalla prova di idoneità trovandosi in possesso di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria, essendo iscritto nel relativo albo professionale da almeno tre anni ed avendo altresì esercitato per tre anni l'attività nel settore specifico, trasmette, oltre ai documenti di cui al precedente comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d),* i seguenti altri documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante il possesso del diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea di ingegneria, con l'indicazione della data del suo conseguimento e dell'Istituto o dell'Università presso il quale è stato conseguito, nonché l'iscrizione nei relativi albi professionali da almeno tre anni;

b) dichiarazione, con firma autenticata, del rappresentante legale di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, che attesti lo svolgimento per tre anni (non oltre il 31 dicembre 1995) dell'attività di perito assicurativo, di cui alla legge n. 166/1992, in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo con l'indicazione dell'ammontare dei compensi erogati all'interessato per ciascun anno di riferimento. L'autentica di firma indica la qualifica dello stesso rappresentante e il possesso dei poteri per il rilascio della dichiarazione;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, rilasciata dal richiedente l'iscrizione attestante l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno di riferimento quali compensi per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/1992.

5. Gli aventi titolo all'esonero dalla prova di idoneità, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 166/1992, presentano unitamente alla domanda di iscrizione

(v. schema esemplificativo allegato *B*), oltre ai documenti di cui al precedente comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)*, i seguenti altri documenti:

a) dichiarazione, con firma autenticata, del rappresentante legale di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, attestante lo svolgimento dell'attività di perito assicurativo di cui alla legge n. 166/1992, dal 28 giugno 1990 al 28 giugno 1995, con l'indicazione dell'ammontare dei compensi erogati all'interessato per ciascun anno di riferimento;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 4, della legge n. 15/1968, e dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, rilasciata dal richiedente l'iscrizione attestante l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali in ciascun anno di riferimento dal 28 giugno 1990 al 28 giugno 1995, quale compenso per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo ai sensi della legge n. 166/1992.

Art. 2.

Modalità per la presentazione della domanda ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 166

1. Coloro che non hanno titolo di studio idoneo e sono in possesso del requisito previsto dall'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1992, presentano, al fine del riconoscimento di detto requisito, domanda in carta legale diretta all'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma (v. schema esemplificativo allegato *C*).

2. Nella domanda sono indicati i seguenti dati:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) codice fiscale;

d) cittadinanza;

e) residenza;

f) assenza di condanne penali (nel caso di condanne penali, di avere ottenuto sentenza di riabilitazione indicandone la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta);

g) godimento dei diritti civili;

h) assenza di sentenze di dichiarazione di fallimento (in caso di esistenza di dichiarazione di fallimento, di aver ottenuto sentenza di riabilitazione indicandone la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta).

3. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione, con firma autenticata, del rappresentante legale di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, attestante lo svolgimento continuativo dell'attività di perito assicurativo di cui alla legge n. 166/1992, in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo per il biennio 28 giugno 1993 - 28 giugno 1995, con l'indicazione dell'ammontare dei compensi erogati all'interessato in ciascun anno;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4, della legge n. 15/1968, e dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali in ciascun anno di riferimento quale compenso per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/1992, per il biennio 28 giugno 1993 - 28 giugno 1995.

Art. 3.

Termini del procedimento

1. Sulle domande presentate ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 16, comma 1 e comma 2, della legge n. 166/1992, l'ISVAP si pronuncia, con provvedimento motivato, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse.

Art. 4.

Composizione e nomina della commissione esaminatrice della prova di idoneità

1. La commissione esaminatrice, prevista dall'art. 5, comma 3, della legge n. 166/1992, è composta da:

a) tre dirigenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP;

b) tre periti assicurativi iscritti nel Ruolo nazionale;

c) un dirigente delle imprese di assicurazione o della loro associazione di categoria;

d) un docente di ruolo, laureato in materie tecniche, che insegni o abbia insegnato tali discipline negli istituti secondari superiori di indirizzo tecnico.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell'ISVAP, addetti al Servizio albi, con qualifica non inferiore a quella di impiegato di prima categoria con mansioni di concetto.

3. I componenti della commissione sono nominati con provvedimento dell'ISVAP. Con lo stesso provvedimento sono nominati il presidente ed il vice presidente.

4. La commissione si riunisce su convocazione del presidente e decide a maggioranza, con la presenza di tutti i componenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 5.

Compensi della commissione di esame

1. I compensi ai componenti e ai segretari della commissione di esame sono determinati con il provvedimento di nomina, adeguando la misura prevista dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 marzo 1990, modificato con decreto ministeriale 5 settembre 1994, citato nelle premesse, cui fa rinvio l'art. 3, del decreto ministeriale n. 562/1992.

2. Ai componenti della commissione estranei all'ISVAP, che si recano fuori dell'ordinaria residenza per partecipare ai lavori della commissione è corrisposto il trattamento di missione previsto per i dirigenti dell'Istituto.

3. Ai componenti del comitato di vigilanza spetta un compenso nella misura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, per i giorni di presenza nell'aula dove si svolge la prova scritta.

Art. 6.

Sessioni di esame

1. Ogni anno, con provvedimento dell'ISVAP da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è indetta una sessione della prova di idoneità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 166/1992.

Art. 7.

Modalità e requisiti per la presentazione della domanda di ammissione alla prova di idoneità

1. La domanda di ammissione alla prova di idoneità, redatta in carta legale, deve pervenire all'ISVAP entro il termine perentorio di quarantacinque giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del provvedimento che indice la sessione d'esame.

2. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione se consegnata a mano oppure se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. Per le domande consegnate a mano fa fede il timbro a data dell'ufficio accettazione corrispondenza dell'ISVAP, mentre per le domande spedite a mezzo di raccomandata fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

3. Per l'ammissione all'esame è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge n. 166/1992, l'inesistenza di dichiarazione di fallimento, il possesso di titolo di studio non inferiore a diploma di scuola media secondaria superiore di secondo grado ovvero, in mancanza, del requisito di cui all'art. 16, comma 2, della stessa legge n. 166/1992, accertato con provvedimento ministeriale o dell'ISVAP.

4. Nella domanda di ammissione all'esame sono dichiarati:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) codice fiscale;

d) domicilio e numero telefonico per eventuali comunicazioni;

e) titolo di studio posseduto, ovvero, in mancanza di titolo di studio idoneo, il provvedimento ministeriale o dell'ISVAP (indicandone il numero di protocollo e la data) con il quale è stato accertato il possesso del requisito di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1992;

f) il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Unione europea ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

2) godere dei diritti civili;

3) non avere riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, indicando in tal caso la data della sentenza e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta;

4) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, indicando in tal caso la data della sentenza e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta.

5. Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui sopra non sono prese in considerazione.

Art. 8.

Prove di esame - Sede - Svolgimento

1. L'esame che verte sulle materie di cui al successivo art. 9, consiste in una prova scritta ed in una prova orale. Le prove mirano ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo.

2. La prova scritta si svolge in Roma; la data e la sede sono indicate nel provvedimento che indice la sessione di esame.

3. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido.

4. La prova scritta si effettua, per quanto applicabili, con le garanzie e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

5. La prova scritta si effettua, a scelta della commissione esaminatrice, mediante la compilazione di una relazione tecnica ovvero di un questionario concernente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

6. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta viene indicato in calce alla traccia della relazione tecnica ovvero del questionario.

7. Dell'esito della prova è data comunicazione scritta ai candidati.

8. Alla prova orale, che si svolge in Roma, sono ammessi i candidati che hanno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sessanta centesimi.

9. L'avviso per la presentazione alla prova orale è dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno stabilito dalla commissione per lo svolgimento della stessa.

10. L'elenco dei candidati convocati per la prova orale, con l'indicazione per ciascuno dell'esito della stessa, sottoscritto dal presidente e dai due segretari della commissione, è pubblicato alla fine di ogni seduta nei locali dell'ISVAP.

11. A ciascun candidato risultato idoneo è inviata apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9.

Programma e materie di esame

1. Il programma d'esame verte su nozioni giuridiche e tecniche.

2. In particolare le nozioni giuridiche riguardano:

a) elementi di diritto e di procedura civile e penale;

b) cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni;

c) elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione).

3. Le nozioni tecniche riguardano:

a) elementi di fisica e di meccanica;

b) elementi di topografia e di fotogrammetria;

c) elementi di estimo;

d) veicoli a motore e natanti.

4. I candidati comprovano la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

A) NOZIONI GIURIDICHE:

1) Elementi di diritto e di procedura civile e penale:

a) definizione di responsabilità;

b) nesso causale;

c) regime della prova;

d) consulenza tecnica e perizia.

2) Cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni:

a) ruolo nazionale dei periti assicurativi (legge n. 166/1992);

b) assicurazione obbligatoria r.c. auto e natanti (legge n. 990/1969, e successive modifiche);

c) convenzione indennizzo diretto; accordo terzi estranei; accordo tamponamenti multipli;

d) assicurazioni contro i danni: r.c. auto, furto e incendio.

3) Elementi di diritto della circolazione (codice della strada e della navigazione).

B) NOZIONI TECNICHE:

1) Elementi di fisica e di meccanica:

a) elementi di meccanica dei corpi rigidi:

1) unità di misura;

2) forza e massa;

3) lavoro e potenza;

4) energia cinetica;

5) composizione, scomposizione ed equilibrio delle forze;

6) baricentri;

7) momenti d'inerzia, centrifughi e centripeti;

8) cinematica;

9) moto di un corpo rigido, moto relativo;

10) dinamica del corpo rigido;

11) urti;

12) attriti;

13) aderenza;

14) durezza;

b) elementi di termometria e calorimetria:

1) calore e temperatura;

2) dilatazione termica;

3) isolamento termico nei veicoli;

c) materiali e loro proprietà:

1) resistenza dei materiali;

2) sollecitazioni semplici e composte;

3) carico di rottura, di sicurezza e di fatica;

4) nozioni di tecnologia: materiali metallici e non metallici, ferrosi e non ferrosi, leghe, materie plastiche, vernici, trattamenti termici, saldature, strumenti di misura e di controllo;

d) elementi di fluidodinamica:

1) lubrificanti e sistemi di lubrificazione;

e) elementi di elettrotecnica e di elettronica:

1) unità di misura;

2) correnti elettriche (continue ed alternate);

3) legge di OHM;

4) forze elettromotrici in un circuito semplice;

5) condensatori, pile ed accumulatori;

6) classificazione delle macchine elettriche;

7) nozioni generali di elettronica.

2) Elementi di topografia e di fotogrammetria:

a) nozioni di topografia e strumentazione necessaria per il rilevamento del sinistro stradale e nautico;

b) nozioni di fotografia e rilievi fotografici di un sinistro: metodologie e attrezzature.

3) Veicoli a motore e natanti:

a) parti strutturali dei veicoli a motore: nomenclatura;

b) motori con alimentazione a benzina; a metano; a gas; motori diesel; motori elettrici;

c) organi meccanici, elettrici ed elettronici;

d) componenti non funzionali al movimento;

e) deformazioni e rotture a seguito di incidenti;

f) metodologie di intervento per la riparazione: tecniche di officina e di carrozzeria, cicli di riparazione, attrezzature per le riparazioni e i controlli;

g) generalità sulle costruzioni nautiche: materiali in uso;

h) caratteristiche della struttura di una imbarcazione in relazione ai materiali utilizzati;

i) sistemi di propulsione e di trasmissione del moto;

j) attrezzature elettriche ed elettroniche di una imbarcazione.

4) Elementi di estimo:

a) accertamento e valutazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: stima per differenza di valori; con il metodo sintetico a corpo; analitica: attraverso il calcolo del valore di realizzo del relitto;

b) prontuari dei tempi per le riparazioni;

c) metodi per la determinazione del costo orario della mano d'opera;

d) analisi di un incidente stradale e di un incidente nautico;

e) perizia estimativa: redazione e considerazioni;

f) stima dei danni da furto e da incendio;

g) fermo tecnico;

h) criteri di elaborazione delle stime dei danni ad imbarcazioni da diporto.

Art. 10.

Responsabilità del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, relativi alle domande previste dagli articoli 1, 2 e 7 del presente provvedimento è il Servizio albi - Sezione periti - dell'ISVAP.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1999

Il presidente: MANGHETTI

ALLEGATO *A*

Schema di domanda in carta legale per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

Raccomandata a.r.

All'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - Servizio albi - Sezione periti - Via del Quirinale n. 21 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) ...., nato a .... , il ...., codice fiscale ...., residente in .... (c.a.p. ....) (città) ...., via .... chiede di essere iscritto nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

Ai fini della sua iscrizione nel predetto Ruolo, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci; nonché consapevole delle disposizioni contenute nell'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, circa la nullità dell'iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno dei requisiti di legge dichiarato in forma non veritiera, dichiara:

a) di essere cittadino (indicare la cittadinanza) ....;

b) di essere residente in (città) ...., via .... n. ....;

c) di non aver riportato condanne per i delitti previsti alla lettera *c)*, dell'art. 5, comma 1, della legge n. 166/1992 (in caso affermativo, di avere ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta);

d) di essere in possesso del titolo di studio di ....;

e) di avere la sede operativa in (indicare l'indirizzo) ....;

f) di avere intenzione di svolgere funzioni di consulente del giudice o di perito di ufficio presso il tribunale di .... ;

g) di aver superato la prova di idoneità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 166/1992, (oppure di non dover sostenere la prova di idoneità essendo in trovandosi nelle condizioni previste dalla medesima lettera *e)*, comma 1, dell'art. 5).

Il sottoscritto allega i seguenti documenti:

1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4, della legge n. 15/1968, e dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante il godimento dei diritti civili e l'inesistenza di dichiarazione di fallimento ovvero, in caso di dichiarazione di fallimento, la data della sentenza di riabilitazione e l'Autorità che l'ha disposta;

2) dichiarazione attestante che, ottenuta l'iscrizione nel Ruolo, non svolgerà attività di agente o mediatore di assicurazione, né di riparatore di veicoli e di natanti né avrà rapporto di lavoro dipendente (in caso di esistenza di rapporto di lavoro dipendente allegare copia autentica dell'atto di deroga per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo, ai fini dell'aggiornamento e della qualità professionale, rilasciato dal datore di lavoro con l'indicazione della qualifica rivestita e delle mansioni svolte nonché, nel caso di insegnanti, delle materie di insegnamento);

3) attestazione, in originale, del versamento della tassa di concessione governativa di lire duecentocinquantamila effettuato all'Ufficio del registro di Roma direttamente o mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 8003, con la causale «tassa per l'iscrizione nel Ruolo nazionale periti assicurativi, di cui all'art. 5, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166»;

4) copia dell'attestato del superamento della prova di idoneità di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 166/1992, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2, della legge n. 15/1968, e dell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data del conseguimento dell'idoneità e la relativa sessione di esame. (In caso di esonero dalla prova di idoneità, si allegano i documenti di cui all'art. 1, comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)* del provvedimento dell'ISVAP, al quale il presente schema è allegato).

Data, ...

Firma ....

ALLEGATO *B*

Schema di domanda in carta legale per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

Raccomandata a.r.

All'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - Servizio albi - Sezione periti - Via del Quirinale n. 21 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) .... , nato a .... , il ...., codice fiscale ...., residente in .... (c.a.p. ....) (città) ....,

via .... chiede di essere iscritto nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

Ai fini della sua iscrizione nel predetto Ruolo, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci; nonché consapevole delle disposizioni contenute nell'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, circa la nullità dell'iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno dei requisiti di legge dichiarato in forma non veritiera, dichiara:

h) di essere cittadino (indicare la cittadinanza) ....;

i) di essere residente in ...., via .... n. ....;

j) di non aver riportato condanne per i delitti previsti alla lettera *c)*, dell'art. 5, comma 1, della legge n. 166/1992 (in caso affermativo, di avere ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta);

k) di essere in possesso del titolo di studio di ....;

l) di avere la sede operativa in (indicare l'indirizzo) ....;

m) di avere intenzione di svolgere funzioni di consulente del giudice o di perito di ufficio presso il tribunale di ....

Il sottoscritto dichiara, altresì, di avere esercitato con continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dell'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, dal 28 giugno 1990 al 28 giugno 1995.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti:

1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4, della legge n. 15/1968, e dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante il godimento dei diritti civili e l'inesistenza di fallimento ovvero, in caso di dichiarazione di fallimento, la data della sentenza di riabilitazione e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta;

2) dichiarazione attestante che, ottenuta l'iscrizione nel Ruolo, non svolgerà attività di agente o mediatore di assicurazione, né di riparatore di veicoli e di natanti né avrà rapporto di lavoro dipendente (in caso di esistenza di rapporto di lavoro dipendente allegare copia autentica dell'atto di deroga per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo, ai fini dell'aggiornamento della qualità professionale, rilasciato dal datore di lavoro con l'indicazione della qualifica rivestita e delle mansioni svolte nonché, nel caso di insegnanti, delle materie di insegnamento);

3) attestazione, in originale, del versamento della tassa di concessione governativa di lire duecentocinquantamila effettuato all'Ufficio del registro di Roma direttamente o mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 8003 con la causale «tassa per l'iscrizione nel Ruolo nazionale periti assicurativi, di cui all'art. 5, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166»;

4) dichiarazione con firma autenticata del rappresentante legale di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, attestante lo svolgimento dell'attività di perito assicurativo, di cui alla legge n. 166/1992, dal 28 giugno 1990 al 28 giugno 1995, con l'indicazione dell'ammontare dei compensi erogati per ciascun anno di riferimento;

5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 4, della legge n. 15/1968, e dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali in ciascun anno di riferimento, dal 28 giugno 1990 al 28 giugno 1995, quale compenso per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/1992.

Data, ...

Firma ....

ALLEGATO *C*

Schema di domanda in carta legale per la partecipazione alla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

Raccomandata a.r.

All'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - Servizio albi - Sezione periti - Via del Quirinale n. 21 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) ...., nato a .... , il ...., codice fiscale ...., residente in .... (c.a.p. ....) (città) ...., via ...., in assenza di titolo di studio idoneo, chiede di essere ammesso, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, a sostenere la prova di idoneità prevista dall'art. 5, lettera *e)*, della legge stessa, che verrà indetta con successivo provvedimento dell'ISVAP.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci; nonché consapevole delle disposizioni contenute nell'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, circa la nullità dell'iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno dei requisiti di legge dichiarato in forma non veritiera, dichiara:

a) di essere cittadino (indicare la cittadinanza) ....;

b) di essere residente in (città) ...., via .... n. ....;

c) di non aver riportato condanne per i delitti previsti alla lettera *c)* dell'art. 5, comma 1, della legge n. 166/1992 (in caso affermativo, di avere ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta).

Il sottoscritto dichiara, altresì, di avere esercitato con continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dell'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, dal 28 giugno 1993 al 28 giugno 1995.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti:

1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4, della legge n. 15/1968, e dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante il godimento dei diritti civili e l'inesistenza di fallimento ovvero, in caso di dichiarazione di fallimento, la data della sentenza di riabilitazione e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta;

2) dichiarazione sottoscritta, con firma autenticata, del legale rappresentante di almeno una impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, attestante lo svolgimento continuativo dell'attività di perito assicurativo, di cui alla legge n. 166/1992, in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo dal 28 giugno 1993 al 28 giugno 1995, con l'indicazione dell'ammontare dei compensi erogati per ciascun anno di riferimento;

3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, e dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali in ciascun anno di riferimento, dal 28 giugno 1993 al 28 giugno 1995, quale compenso per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/1992.

Data, ...

Firma ....

99A6488

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 1° luglio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Ancona emanato con proprio decreto del 14 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 2 giugno 1998;

Constatato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 1987 con cui è stata inserita nello statuto dell'Università degli studi di Ancona la facoltà di economia e commercio;

Visto il proprio decreto n. 2531 del 7 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 13 ottobre 1993, con cui è stata approvata la modifica allo statuto dell'Università degli studi di Ancona sostituendo «Facoltà di economia e commercio» con «Facoltà di economia»;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992 concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario dell'area economica e con il quale in particolare:

all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 viene aggiunto, tra gli altri, il diploma universitario in «Economia e gestione dei servizi turistici»;

la tabella II annessa al predetto regio-decreto è integrata nel senso che la facoltà di economia e commercio può rilasciare il predetto diploma universitario;

dopo la tabella XLII, annessa al precitato regio-decreto viene aggiunta la tabella XLIII relativa al predetto corso di diploma universitario che costituisce parte integrante del medesimo decreto;

Viste le proposte formulate dagli organi accademici di questa Università, rispettivamente in data 11 marzo 1999 e 29 aprile 1999 dal consiglio di facoltà di economia, in data 23 marzo 1999 dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico volte ad ottenere la modifica di statuto con:

l'inserimento del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici nell'elenco dei corsi di diploma universitario della facoltà di economia (art. 5.1) e l'inserimento al titolo 5 dell'art. 5.3.3 concernente il relativo ordinamento;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il verbale della riunione del Comitato regionale di coordinamento delle Università marchigiane, redatto in data 15 giugno 1999, nel quale risulta che il comitato medesimo approva l'istituzione del D.U. in economia e gestione dei servizi turistici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 27 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1998, ed in particolare l'art. 2, comma 4;

Visti l'art. 17, commi 95, 101 e 119, della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e le circolari ministeriali n. 2079 del 5 agosto 1997 e n. 1/1998 del 16 giugno 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con i decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 5.1, nell'elenco dei corsi di diploma universitario della facoltà di economia, viene inserito il corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici.

Art. 2.

Al titolo 5 viene inserito l'art. 5.3.3 relativo all'ordinamento del corso del diploma universitario in «Economia e gestione dei servizi turistici» di cui al decreto ministeriale del 31 luglio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992:

«Art. 5.3.3 (*Diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici*). — 1. È istituito presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Ancona il diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici, così come previsto dal decreto 31 luglio 1992, *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, con le finalità e le caratteristiche organizzative deliberate dal consiglio della facoltà di economia dell'11 marzo 1999, verbale della seduta n. 283. La durata del corso di diploma è di tre anni.

2. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di economia, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali, fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, legge n. 341/1990. Sono titoli di ammissione i diplomi di maturità degli istituti di scuola secondaria di durata quinquennale o equiparati, secondo le previsioni delle vigenti leggi; le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della facoltà di economia.

3. Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici sono i seguenti:

a) insegnamenti attivabili nei corsi di laurea e di diploma esistenti nella facoltà di economia;

b) insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici, ai sensi dell'art. 14 del decreto 31 luglio 1992, e riportati nel punto 8, distinti per area economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica;

c) insegnamenti di lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori disciplinari diversi fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche della facoltà.

4. Il piano degli studi del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici comprende:

(i) sei insegnamenti fondamentali, che devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifici disciplinari, e devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso;

(ii) l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra quelli caratterizzanti;

(iii) altri insegnamenti equivalenti ad un numero massimo di tre annualità, così come stabilito nel regolamento didattico di Ateneo; gli insegnamenti fondamentali e quelli caratterizzanti sono elencati al successivo punto 8. A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali; un insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame. La struttura didattica competente stabilisce:

(a) quali tra gli insegnamenti non fondamentali siano svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali;

(b) garantisce che tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco dei caratterizzanti;

(c) predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi;

(d) individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio.

5. Il piano degli studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico statistica.

6. La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del diploma in economia e gestione dei servizi turistici, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso aziende turistiche, enti di promozione turistica o altri organismi per stages o tirocini formativi della durata da tre a sei mesi, così come regolamentati dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142.

7. Il diploma universitario triennale in economia e gestione dei servizi turistici si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di annualità stabilito dal regolamento didattico di Ateneo tra un numero minimo di quattordici e massimo di quindici, le prove di idoneità di una lingua straniera moderna e di conoscenze informatiche di base, e il colloquio finale.

La struttura didattica competente ai fini del conseguimento del diploma in economia e gestione dei servizi turistici, stabilisce:

(a) il riconoscimento degli insegnamenti dei corsi di diploma e di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano degli studi;

(b) le modalità di svolgimento degli esami di profitto e delle prove di idoneità;

(c) le modalità di svolgimento del colloquio finale, che consiste nella presentazione e nella discussione del progetto professionale svolto nel tirocinio;

(d) i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e di laurea.

8. Sono insegnamenti fondamentali del diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici i seguenti:

Economia politica;
Economia aziendale;
Istituzioni di diritto privato;
Istituzioni di diritto pubblico;
Matematica generale;
Statistica.

Sono insegnamenti caratterizzanti del diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici i seguenti, distinti per area culturale di appartenenza:

Area economica:

Economia dell'ambiente;
Economia dell'arte e della cultura;
Economia del turismo;
Economia dei trasporti;
Geografia del turismo;
Politica economica;
Storia del turismo.

Area aziendale:

Economia e gestione delle imprese di viaggio e di trasporto;
Economia e gestione delle imprese turistiche;
Gestione finanziaria e valutaria;
Marketing;
Metodologia e determinazioni quantitative di azienda;
Organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
Organizzazione delle aziende turistiche;
Ragioneria generale e applicata.

Area giuridica:

Diritto commerciale;
Diritto dei trasporti;
Diritto pubblico dell'economia;
Legislazione bancaria;
Legislazione del turismo.

Area matematico-statistica:

Statistica del turismo.

Altre aree:

Sociologia del turismo».

Ancona, 1° luglio 1999

Il pro-rettore: GOVERNA

99A6489

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 20 luglio 1999.

Emanazione del nuovo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto l'art. 201 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6, 7, 16 e 21;

Veduta la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Veduto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto l'art. 6 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con legge 21 giugno 1996, n. 236;

Veduto il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1996, n. 573;

Constatato che i consigli delle facoltà di cui si compone la Libera Università degli studi di Urbino hanno espresso il parere per le parti di loro competenza;

Vedute le proposte del senato accademico formulate nelle sedute del 20 novembre 1998 e 28 giugno 1999;

Vedute le delibere del consiglio di amministrazione del 18 dicembre 1998 e 29 giugno 1999;

Veduta la nota rettorale n. 894 del 15 gennaio 1999 con la quale è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;

Veduta la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 271 del 18 marzo 1999 con la quale sono stati formulati alcuni rilievi;

Considerato che il consiglio di amministrazione nella seduta del 29 giugno 1999, previo parere espresso dal senato accademico nella seduta del 28 giugno 1999, ha preso atto degli anzidetti rilievi conformandosi ai medesimi;

Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto della Libera Università degli studi di Urbino;

Decreta:

È emanato lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 20 luglio 1999

Il rettore: BO

STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
PRINCIPI DIRETTIVI

Art. 1 - Principi generali

1. La Libera Università degli Studi di Urbino appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592. Essa ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato; si organizza ed opera secondo il presente Statuto, espressione fondamentale della sua libertà ed autonomia.

2. I fini primari dell'Università sono la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, la formazione dei docenti, la preparazione culturale e professionale degli studenti, l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica nella società.

3. L'Università, per assolvere ai propri compiti formativi, promuove e sostiene attività di orientamento e di assistenza didattica agli studenti.

4. Per il conseguimento delle proprie finalità promuove forme di consultazione e collaborazione con Enti di cultura e di ricerca e con Istituzioni ed aziende pubbliche e private, locali, nazionali ed internazionali.

5. Quale espressione della sua vocazione internazionale, favorisce gli scambi culturali, la mobilità dei docenti e degli studenti ed il riconoscimento dei loro curricula didattici, secondo la normativa stabilita dagli organismi didattici competenti.

6. Garantisce pari opportunità nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 2 - Libertà di ricerca e di insegnamento

1. L'Università promuove e svolge anche con propri specifici finanziamenti le attività di ricerca, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo e la stretta connessione con l'attività didattica; garantisce l'autonomia individuale nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca; favorisce inoltre l'accesso del singolo studioso e dei gruppi ai finanziamenti e all'utilizzazione di attrezzature e servizi e la diffusione dei risultati nel rispetto delle esigenze di tutti.

2. L'Università garantisce libertà di insegnamento ai singoli docenti nonché autonomia alle strutture didattiche.

Art. 3 - Attività didattiche

1. L'Università, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti, della libertà di insegnamento dei docenti e dei ricercatori e delle loro specifiche competenze scientifiche, sovrintende, coordina e garantisce il regolare svolgimento delle attività didattiche e la piena utilizzazione del personale docente.

2. L'organizzazione dell'attività didattica è riservata, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, all'autonomia delle relative strutture.

3. Il personale docente è tenuto ad adempiere con regolarità ed assiduità ai propri compiti istituzionali, a quelli che gli vengono di volta in volta conferiti con specifiche delibere degli organi competenti, nonché a partecipare regolarmente agli organi collegiali e alle commissioni previste dallo Statuto e istituite dagli organi e dalle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo.

Art. 4 - Diritto allo studio

1. L'Università adotta i provvedimenti necessari per assicurare la piena realizzazione del diritto allo studio. Promuove e favorisce inoltre tutte le iniziative volte a migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale e il loro inserimento nel mondo del lavoro, avvalendosi di tutte le possibilità offerte dalla normativa vigente.

Art. 5 - Principi relativi all'attività amministrativa e gestionale

1. L'Università ispira la propria attività amministrativa e gestionale ai principi di:

a) programmazione e controllo di gestione;
b) pubblicità degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni;
c) semplicità, efficienza e snellimento delle procedure;
d) responsabilità individuale nell'attuazione delle decisioni e controllo della regolarità degli atti;
e) attribuzione ai dirigenti, e nei casi previsti ai responsabili di struttura, dei compiti di attuazione e gestione.

2. Le funzioni dei soggetti responsabili del procedimento e l'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinati con apposito regolamento.

Art. 6 - Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da entrate proprie e da trasferimenti dello Stato e di altri Enti pubblici, nonché da erogazioni di persone fisiche ed Enti privati.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni, da contratti e contributi di ricerca nonchè da redditi patrimoniali.

Capo II
FONTI NORMATIVE

Art. 7 - Statuto

1. Lo Statuto è espressione fondamentale della libertà e dell'autonomia dell'Università degli Studi di Urbino in conformità ai principi dell'art. 33 della Costituzione, così come attuati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario.

2. Il Senato Accademico, sentite le Facoltà, propone, per l'approvazione, lo Statuto e le sue modifiche al Consiglio di Amministrazione. Essi sono promulgati dal Rettore con proprio decreto.

3. Il Senato Accademico si deve esprimere su ogni proposta di modifica formulata dal Consiglio di Amministrazione o da altri organi o strutture dell'Ateneo.

Art. 8 - Regolamenti

1.L'organizzazione dell'Università viene disciplinata, in conformità alle disposizioni di legge sull'istruzione superiore riguardanti le Università non statali, autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore di legge, dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, dai Regolamenti concernenti le singole strutture didattiche e scientifiche, dotate di autonomia organizzatoria in base al presente Statuto, dai Regolamenti delle Facoltà, degli Istituti, dei Centri di Ricerca e dei Dipartimenti, ove costituiti, dai Regolamenti concernenti ogni altra unità o struttura prevista dal presente Statuto, dal Regolamento Studenti e dal Regolamento di Ateneo sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi.

2. Il Regolamento Generale di Ateneo definisce e disciplina l'organizzazione, le procedure di attivazione delle strutture di ricerca e di didattica dell'Università e dei centri di servizio di Ateneo, nonchè le procedure di elezione degli organi dell'Università e delle rappresentanze in esso presenti non specificamente disciplinate dallo Statuto. E' approvato dal Senato Accademico sentiti il Consiglio di Amministrazione e le Facoltà.

3. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti degli studi dei corsi per i quali l'Università rilascia titoli aventi valore legale, riconoscendo alle Facoltà i poteri necessari alla realizzazione della propria autonomia didattica; stabilisce altresì le modalità per l'istituzione e il funzionamento delle scuole di specializzazione, dei corsi di perfezionamento e di altre iniziative didattiche e di ogni ulteriore attività formativa, nonché le modalità per il funzionamento delle Scuole dirette a fini speciali. E' approvato dal Senato Accademico, sentite le Facoltà e il Consiglio degli Studenti.

4. Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, nonchè l'attività negoziale dell'Ateneo. E' approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico, le Facoltà e i Dipartimenti, ove istituiti.

5. Il Regolamento Studenti, in coerenza con i Regolamenti degli organi e delle strutture, fissa le modalità di elezione delle rappresentanze studentesche negli organi e nelle strutture e la durata delle cariche; le modalità per la collaborazione a tempo parziale degli studenti previste nell'art. 13 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390 e per la gestione delle attività culturali sportive e del tempo libero. Regolamenta inoltre eventuali aspetti relativi alla condizione studentesca, ove non disciplinati dalla legge o dallo Statuto. E' approvato dal Senato Accademico sentiti le Facoltà e il Consiglio degli Studenti.

6. Il Regolamento di Ateneo sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

7. I Regolamenti delle Facoltà, dei Dipartimenti e degli Istituti sono approvati dalle relative strutture ed emanati dal Rettore, sentito il Senato Accademico in ordine alla conformità con i Regolamenti di Ateneo.

8. I Regolamenti delle altre strutture sono approvati dal Senato Accademico su proposta della relativa struttura; per quelli non concernenti le strutture didattiche occorre il parere del Consiglio di Amministrazione.

9. Tutti i Regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo deliberante e sono emanati con decreto del Rettore salvo che non sia diversamente stabilito.

TITOLO II
STRUTTURE E ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 9 - Strutture didattiche e scientifiche

1. Le strutture didattiche sono le Facoltà, che si articolano in corsi di studio, nonchè le Scuole previste negli artt. 16 e 17 del presente Statuto.

Le strutture di ricerca sono i Dipartimenti, gli Istituti ed i Centri di ricerca.

2. Al fine di garantire un efficace coordinamento fra attività di didattica e di ricerca, ogni Consiglio di Facoltà potrà individuare le strutture di ricerca che forniranno il supporto scientifico e organizzativo alle attività dei singoli corsi di studio.

Art. 10 - Facoltà

1. Le Facoltà dell'Ateneo sono quelle stabilite dalle disposizioni vigenti in conformità all'ordinamento didattico nazionale.

Il loro elenco, con i relativi corsi di laurea e di diploma, è allegato al presente Statuto (Allegato 1).

2. Le Facoltà hanno il compito primario di promuovere, organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e degli altri corsi che ad esse afferiscono.

3. Esse sono sede di coordinamento di tutte le attività didattiche e formative.

4. Sono di competenza delle Facoltà:

a) la predisposizione e l'adozione del proprio Regolamento;
b) la programmazione, l'organizzazione, il coordinamento e la verifica dello svolgimento delle attività didattiche e la promozione di attività scientifiche;
c) la specifica destinazione delle risorse assegnate;
d) l'approvazione della relazione annuale sull'attività didattica da trasmettere al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione;
e) l'attribuzione dei compiti e del carico didattico ai professori e ai ricercatori;
f) la chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori;
g) le determinazioni in ordine all'attivazione delle procedure relative alla copertura dei posti di professori di ruolo e dei ricercatori secondo le norme vigenti e su proposta dei Dipartimenti interessati, ove costituiti, e comunque acquisendone i pareri;
h) il nulla osta a professori e ricercatori per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca presso altre sedi o per la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca;
i) le proposte di modifica dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo;
l) ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

5. Per le deliberazioni di cui alle lettere e) ed h) del precedente punto devono essere sentiti i Consigli di corso di studio.

Art. 11 - Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne attua le deliberazioni. Ha la vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà.

2. Spetta in particolare al Preside:

a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla Facoltà esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;

b) presentare al Rettore una relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base di quanto predisposto dai Consigli dei corsi di studio e delle attività scientifiche;

c) partecipare alle sedute del Senato Accademico ed esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dal Regolamento.

3. Il Preside viene eletto tra i professori di prima fascia della Facoltà.

4. Il Preside è eletto in apposita seduta del Consiglio di Facoltà, nella composizione prevista dalla normativa vigente, convocata dal Preside almeno 15 giorni prima dell'inizio del nuovo anno accademico e presieduta dal Decano. E' nominato con decreto del Rettore. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione, nella successiva seduta, si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.

5. Il Preside dura in carica quattro anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, di Pro-Rettore, di Presidente di corso di studio, di Direttore di Dipartimento e di membro del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Preside può delegare specifiche funzioni ad altri professori di ruolo della Facoltà.

Art. 12 - Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà, da una rappresentanza dei ricercatori universitari e assistenti di ruolo della Facoltà in numero pari ad un quinto dei professori di ruolo e comunque non inferiore a tre, da una rappresentanza degli studenti non inferiore a due e non superiore a quattro, secondo le percentuali stabilite nel Regolamento e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti.

2. Partecipano, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Facoltà: i professori emeriti e onorari della Facoltà, i titolari di insegnamento di corsi ufficiali sempre che non facciano già parte di altro Consiglio di Facoltà, secondo quanto previsto dai Regolamenti di Facoltà.

3. Le procedure di copertura dei posti di ruolo e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal Consiglio di Facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

Art. 13 - Consiglio di corso di studio

1. I Consigli dei corsi di studio sono costituiti dai professori di ruolo, dagli altri professori ufficiali e dai ricercatori afferenti, a norma del Regolamento di Facoltà, al corso di studio, dagli studenti del corso di studio eletti come rappresentanti in Consiglio di Facoltà e da una rappresentanza di altri studenti del corso di studio, secondo modalità definite dal Regolamento di Facoltà. Tale Regolamento dovrà prevedere altresì la partecipazione ad essi di una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

2. Il Presidente del Consiglio di corso di studio viene eletto dal Consiglio stesso fra i Professori di ruolo della Facoltà che ne fanno parte, secondo modalità definite dal Regolamento della Facoltà stessa. Dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

3. I Consigli dei corsi di studio hanno il compito di formulare proposte e coordinare le attività didattiche, di approvare i piani di studio ove ne sia consentita l'adozione e svolgono ogni altro compito previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo e di Facoltà.

Art. 14 - Dipartimenti - Istituti - Centri di Ricerca

1. I Dipartimenti, gli Istituti ed i Centri di Ricerca svolgono attività didattica e di ricerca secondo quanto previsto dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 secondo quanto indicato dai rispettivi Regolamenti.

2. Possono essere costituiti Istituti solo ove vi afferiscano nel complesso almeno cinque tra professori di ruolo, ricercatori e assistenti di ruolo, di cui almeno uno sia professore di ruolo.

3. L'istituzione ed il funzionamento dei Dipartimenti sono deliberati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza.

4. I professori di ruolo, i ricercatori e gli assistenti di ruolo non possono afferire a più di un Istituto.

5. Possono essere istituiti, con delibera del Senato Accademico, Centri di Ricerca, Scuole o Istituti disciplinati da particolari disposizioni.

6. La composizione e le modalità di elezione degli organi direttivi degli Istituti sono disciplinati dai Regolamenti degli Istituti, nell'ambito delle norme generali fissate nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 15 - Dottorati di ricerca

1. L'Università, eventualmente anche consorziandosi con altri Atenei, istituisce corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne l'organizzazione e il funzionamento con il Regolamento Didattico di Ateneo.

2. L'attuazione delle proposte dei competenti organi di Ateneo per l'istituzione dei corsi di dottorato è subordinata alla disponibilità delle risorse necessarie al loro funzionamento.

Art. 16 - Scuole di specializzazione

1. L'Università istituisce Scuole di specializzazione che svolgono corsi di studio successivi alla laurea, finalizzati alla formazione di specialisti in settori professionali determinati e rilasciano diplomi di specializzazione.

2. Alla istituzione delle Scuole provvede il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle Facoltà interessate avuto riguardo alla disponibilità delle risorse necessarie per il loro funzionamento.

3. Sono organi delle Scuole di specializzazione il Direttore e il Consiglio della Scuola.

4. Il Direttore è nominato dai Consigli delle Facoltà interessate, tra i professori di ruolo di una delle Facoltà dell'Università, salvo che la legge non disponga diversamente. Dura in carica tre anni e non può essere nominato consecutivamente più di una volta.

5. Il Direttore:

a) rappresenta la Scuola;
b) convoca il Consiglio della Scuola e lo presiede;
c) ha, nell'ambito della Scuola, le funzioni del Presidente dei Consigli di corso di studio e svolge le altre funzioni previste dallo Statuto della Scuola.

6. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i professori e ricercatori della Scuola stessa, compresi gli eventuali professori a contratto, nonché da una rappresentanza di specializzandi, secondo quanto stabilito dall'ordinamento di ciascuna Scuola.

Art. 17 - Altre strutture didattiche

1. Le modalità per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di perfezionamento e di altre strutture ed iniziative didattiche sono contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Le Scuole dirette a fini speciali non trasformate in corsi di diploma universitario, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, sono regolate dai rispettivi ordinamenti inseriti nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 18 - Ammissione ai corsi

1. L'Università assicura agli studenti le condizioni necessarie per l'effettivo conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale. A tale fine il Senato Accademico detta, su proposta delle Facoltà, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, le norme di iscrizione ai singoli corsi di studio.

2. L'ammissione ai corsi universitari dell'Ateneo è a numero chiuso solo nei casi espressamente previsti dalla legge ovvero fissati dal Senato Accademico, sentite le Facoltà e i corsi di studio, con delibera motivata, tempestivamente approvata a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 19 - Prove di valutazione

1. La composizione delle commissioni per gli esami di profitto, di diploma e di laurea è disciplinata dal Regolamento Didattico di Ateneo. La disciplina relativa alla valutazione degli stessi è riservata al Regolamento delle strutture didattiche.

TITOLO III
ORGANI DI ATENEO

Art. 20 - Organi di governo dell'Università

1. Gli organi di governo dell'Università sono il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 - Rettore

1. Il Rettore, che rappresenta l'Ateneo ad ogni effetto di legge:
   a) convoca e presiede il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, ne coordina le iniziative, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti degli stessi, cura l'esecuzione delle loro deliberazioni;
   b) vigila, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento e sull'efficienza delle strutture e dei servizi dell'Università, promuovendo, in particolare, l'adozione di misure organizzative atte a garantire l'individuazione delle specifiche responsabilità;
   c) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca del personale docente nel rispetto del suo stato giuridico e delle norme relative all'ordinamento universitario e dei principi generali di cui al Titolo I del presente Statuto;
   d) esercita l'autorità disciplinare nell'ambito delle competenze previste dalla legge;
   e) stipula i contratti e le convenzioni tra Università e amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati, salvo le specifiche competenze riservate al Direttore Amministrativo ed ai Dirigenti, ai sensi del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
   f) promulga lo Statuto ed emana i Regolamenti e le loro modificazioni ed integrazioni;
   g) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'Ateneo;
   h) invia al competente Ministro le relazioni previste dalla legge;
   i) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dai vigenti ordinamenti universitari, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Rettore, in caso di necessità ed urgenza, può assumere provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.

3. Il Rettore designa un Pro-Rettore vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia che lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento, in ogni sua funzione ed è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione; partecipa alle sedute del Senato Accademico senza diritto di voto.

4. Il Rettore può avvalersi di altri Pro-Rettori e delegati da lui scelti fra i professori di ruolo. Essi sono nominati con decreto rettorale nel quale sono specificati i compiti ed i settori di competenza e, relativamente ai compiti loro attribuiti, rispondono del loro operato direttamente al Rettore.

5. Le funzioni di Pro-Rettore cessano contestualmente alla cessazione o interruzione di quelle del Rettore. In tal caso il Decano dei professori di

ruolo di prima fascia assume interinalmente, per l'ordinaria amministrazione, le funzioni del Rettore.

6. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università; dura in carica quattro anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
b) ai rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Facoltà;
c) ai rappresentanti degli studenti e del personale non docente nel Consiglio di Amministrazione.

7. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità, almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica. Esse devono svolgersi tra il 15 maggio ed il 30 giugno precedenti la data di cessazione del mandato. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve avere luogo fra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data della cessazione.

8. Il Rettore nelle prime tre votazioni è eletto a maggioranza assoluta dei votanti che costituiscano almeno la metà più uno degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

9. Le votazioni di cui al punto precedente devono aver luogo a distanza di non più di 10 giorni l'una dall'altra.

10. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza ed abbia optato per il regime del tempo pieno, è proclamato eletto dal Decano ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica all'atto della proclamazione. In tal caso il Rettore resta in carica fino al termine del 3° anno accademico successivo a quello in cui è entrato in carica.

Art. 22 - Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è composto dal Rettore, che lo presiede, e dai Presidi delle Facoltà dell'Ateneo. I Presidi, in caso di impedimento, possono farsi sostituire da altro professore di I fascia.

2. Esercita tutte le competenze relative alla programmazione, alla attuazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca, fatte salve le specifiche attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche ed elabora le proposte per l'indirizzo generale di sviluppo dell'Ateneo.

3. Spetta in particolare al Senato Accademico:

a) determinare i criteri di distribuzione delle risorse economiche e finanziarie;
b) elaborare, tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche ed approvare, udito, per quanto di competenza, il Consiglio di Amministrazione, il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo;

c) approvare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, i Regolamenti di Ateneo di propria competenza;
d) predisporre ed approvare, prima dell'inizio di ogni anno accademico, il programma annuale per l'attività didattica e scientifica sulla base del piano pluriennale di sviluppo e degli orientamenti proposti dal Rettore;
e) determinare in via esclusiva i criteri per l'assegnazione del personale docente e ricercatore fra le strutture didattiche e scientifiche;
f) avanzare proposte al Consiglio di Amministrazione per l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo alle strutture didattiche e di ricerca;
g) esprimere parere sul bilancio di previsione predisposto dal Rettore;
h) deliberare la ripartizione delle risorse previste nel bilancio di previsione, dal Consiglio di Amministrazione, per le attività didattiche e di ricerca;
i) determinare i criteri di partecipazione ai programmi nazionali e internazionali di cooperazione;
l) formulare proposte per le modifiche di Statuto ed eprimersi su quelle formulate dal Consiglio di Amministrazione o da altri organi o strutture dell'Ateneo.

4. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi membri.

5. Alle adunanze del Senato Accademico partecipano, senza diritto di voto, il Pro-Rettore vicario e, con voto consultivo, il Direttore Amministrativo, il quale esercita anche le funzioni di segretario.

Art. 23 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria dell'Ateneo.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
a) il Rettore;
b) il Pro-Rettore vicario;
c) il Direttore Amministrativo;
d) tre rappresentanti dei professori di prima fascia, che non rivestano la carica di Preside;
e) tre rappresentanti dei professori di seconda fascia;
f) tre rappresentanti dei ricercatori;
g) tre rappresentanti del personale non docente, di cui uno appartenente al ruolo dirigente;
h) tre rappresentanti degli studenti;
i) il Sindaco pro-tempore del Comune di Urbino;
l) il Presidente pro-tempore della Provincia di Pesaro e Urbino;
m) il Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Marche;
n) rappresentanti, fino ad un numero massimo di tre, di altri Enti, pubblici o privati, istituzioni, associazioni e singoli che abbiano annualmente versato, anche in consorzio per ogni anno di vigenza del Consiglio di Amministrazione, un congruo contributo, comunque non inferiore allo 0,75% del bilancio dell'Università o finanziato in pari misura progetti di interesse generale dell'Ateneo.

3. Il Regolamento di Ateneo fissa le modalità di designazione dei rappresentanti di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 2 in modo da garantire una rappresentanza differenziata ed una opportuna rotazione tra le Facoltà.

4. I componenti di cui alle lettere i), l) ed m) del comma 2 fanno parte del Consiglio di Amministrazione in quanto i rispettivi Enti concorrono allo sviluppo dell'Università.

5. I componenti di cui alla lettera n) del comma 2 non possono essere docenti o dipendenti dell'Università di Urbino, nè possono essere titolari di contratti in corso nè soggetti di liti pendenti con l'Università. La mancata designazione di tali rappresentanze non inficia la valida costituzione dell'organo.

6. I componenti elettivi sono designati secondo le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale di concerto tra il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.

7. I componenti elettivi sono dichiarati decaduti dalla carica dopo tre consecutive assenze ingiustificate alle riunioni del Consiglio.

8. In caso di decadenza o di dimissioni di uno o più componenti, sono tempestivamente avviate le procedure per la loro sostituzione. Nelle more di esse il Consiglio resta validamente costituito.

9. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio, a partire dal 1° gennaio.

10. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Rettore e, in sua assenza, dal Pro-Rettore vicario, ovvero dal docente di prima fascia più anziano in ruolo che ne faccia parte, in caso di assenza anche del Pro-Rettore. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal Direttore Amministrativo e, in caso di suo impedimento, da un funzionario da lui designato.

11. Il Consiglio, salve le attribuzioni proprie di altri organi universitari, a norma di legge, ha competenza per statuire sulle questioni, interessanti l'Università, di ordine patrimoniale, amministrativo e finanziario; verifica la compatibilità finanziaria delle proposte del Senato Accademico per l'indirizzo generale di sviluppo dell'Ateneo ed esprime il proprio parere sul piano pluriennale; determina le tasse ed i contributi dovuti dagli studenti; determina il trattamento economico del Direttore Amministrativo; fissa l'ammontare delle indennità di carica e di funzioni; approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo annuale ed esercita ogni altra funzione che gli sia devoluta dal presente Statuto e dalla vigente normativa.

12. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore, nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento generale universitario e si riunisce, ordinariamente, ogni bimestre e, in via straordinaria, qualora ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da inserire all'ordine del giorno, almeno un terzo dei componenti.

13. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 24 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica un triennio. Si compone di tre membri, iscritti nell'Albo dei Revisori ufficiali dei conti di cui uno proposto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

2. Il Collegio: esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; verifica la regolarità

della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale e della tenuta dei libri e delle scritture contabili; effettua verifiche di cassa.

Art. 25 - Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è l'organo di rappresentanza, organizzazione e coordinamento degli studenti a livello di Ateneo.

2. Il Consiglio è organo consultivo e propositivo per quanto attiene:
   a) agli ordinamenti didattici;
   b) ai Regolamenti delle attività didattiche e degli studenti;
   c) all'attuazione del diritto allo studio;
   d) all'efficienza dei servizi;
   e) alle attività di tutorato e di orientamento;
   f) ai contributi alle spese per la didattica, richiesti agli studenti.

3. E' organo deliberativo in merito alle attività culturali e del tempo libero autogestite dagli studenti e provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tali scopi.

4. E' formato dagli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Facoltà, negli organi di gestione del diritto allo studio. E' presieduto da un Presidente eletto al proprio interno, che rappresenta il Consiglio a tutti gli effetti.

5. L'Università fornisce i supporti logistici necessari per il funzionamento.

Art. 26 - Comitato etico

1. Per le attività di sperimentazione vengono costituiti appositi Comitati etici le cui competenze, composizione e modalità sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 27 - Nuclei di valutazione

1. I Nuclei di valutazione di cui all'art. 5.22 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 sono nominati, su parere conforme del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, dal Rettore che ne fisserà composizione e durata in carica.

TITOLO IV
UFFICI ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 28 - Generalità

1. Compete agli organi di governo dell'Ateneo, secondo le rispettive competenze:
   a) definire gli obiettivi, i programmi ed individuare le priorità amministrative;
   b) emanare le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione del personale;
   c) adottare, con gli opportuni criteri di trasparenza, i conseguenti atti di organizzazione;
   d) verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

e) assegnare ai dirigenti le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi attribuiti alle rispettive responsabilità;
f) assicurare l'aggiornamento professionale del personale non docente.

2. Per la realizzazione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità i dirigenti hanno la direzione e la gestione operativa degli uffici e ne assumono la responsabilità.

Art. 29 - Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo, cui afferiscono le Biblioteche e i Centri di documentazione dell'Università di Urbino, ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate tra aree omogenee, l'acquisizione, la conservazione, l'aggiornamento e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale nonché la diffusione dell'informazione bibliografica. L'amministrazione è affidata alla Commissione di Ateneo per le Biblioteche (C.A.B.), cui compete, sentito il Senato Accademico, la distribuzione delle risorse destinate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 30 - Centri di servizio

1. Per l'organizzazione e l'erogazione di servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca sono istituiti Centri di servizio centralizzati.

2. In relazione ai loro compiti ed alle dimensioni, i Centri di servizio sono di Ateneo - quale il Centro Linguistico - o di Facoltà. I Centri di servizio di Ateneo sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta del Rettore o delle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo. I Centri di servizio di Facoltà sono istituiti dai Consigli di Facoltà, sentiti il Senato Accademico e le strutture scientifiche interessate e, se comportano oneri finanziari, il Consiglio di Amministrazione.

3. Le attività ed i modi di funzionamento dei Centri di servizio sono disciplinati da appositi Regolamenti adottati dall'organo competente ad istituire il Centro.

4. I Centri sono diretti da un professore di ruolo: per quelli di Facoltà designato dal Consiglio della stessa Facoltà, per quelli di Ateneo nominato dal Rettore. I direttori, nominati sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio di Amministrazione, restano in carica tre anni.

Art. 31 - Centro Universitario Sportivo

1. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività sono affidati, tramite convenzione, al Centro Universitario Sportivo sotto il controllo del Comitato per lo sport universitario.

2. Il Comitato per lo sport universitario è composto dal Rettore, o da un suo delegato, con funzioni di Presidente, dal Direttore Amministrativo, o da un suo delegato, da due rappresentanti eletti dagli studenti, da tre rappresentanti designati dal Centro Universitario Sportivo, di cui uno su indicazione dello stesso Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.).

3. Alla copertura delle spese si provvede con i fondi stanziati in base alla normativa vigente, con i contributi degli studenti e con eventuali altri fondi resi disponibili dall'amministrazione universitaria.

TITOLO V
STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

Capo I
PERSONALE DOCENTE

Art. 32 - Stato giuridico ed economico

1. Ai professori di ruolo e ai ricercatori dell'Università si applica lo stato giuridico e il trattamento economico vigente per il corripondente personale delle Università statali, fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli.

2. I ruoli organici dei professori di ruolo, nonché di quelli dei ricercatori universitari, sono determinati dal Senato Accademico sentito, per la compatibilità economica, il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 - Trattamento di quiescenza

1. Ai professori ed ai ricercatori universitari in servizio presso l'Università degli Studi di Urbino si applica ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza sono adottati con la stessa procedura prevista per il personale delle Università statali.

Art. 34 - Trattamento di previdenza

1. Il personale di cui al precedente art. 32 è iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.).

Art. 35 - Indennità di carica

1. Al Rettore, al Pro-Rettore vicario, ai Presidi e ai Direttori di Dipartimento e dei Centri di servizio, ove costituiti, spetta una indennità di carica, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Capo II
DIRIGENTI

Art. 36 - Direttore Amministrativo

1. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito, con le modalità di cui al comma 110 dell'articolo 17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, ad un dirigente, dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile.

2. La revoca dell'incarico di Direttore Amministrativo è disposta, con atto motivato, dal Consiglio di Amministrazione, per gravi irregolarità o inefficienza nell'azione amministrativa, previa contestazione del provvedimento

all'interessato e fissazione di congruo termine di scadenza per le controdeduzioni previste dalla vigente normativa.

3. Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo, della cui efficienza e buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale amministrativo. Egli presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle attività svolte, alla quale sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture anche decentrate.

4. Il Direttore Amministrativo:

a) partecipa agli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme del presente Statuto;
b) presenta a tali organi proposte inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;
c) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di governo;
d) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione ai dirigenti;
e) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
f) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale amministrativo appartenente a tutte le aree e qualifiche funzionali, esclusi i dirigenti, nei cui confronti tale potere spetta al Rettore ai sensi dell'art. 21.1, lett. d).

5. Spetta inoltre al Direttore Amministrativo determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici che a lui fanno capo, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.

6. Il Direttore Amministrativo, d'intesa con il Rettore, designa fra i dirigenti un Vice-Direttore Amministrativo che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 37 - Dirigenti e funzioni dirigenziali

1. L'accesso alla qualifica di dirigente nell'Università avviene attraverso concorso per esami ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Direttore Amministrativo.

2. La metà dei posti è riservata al personale, in possesso dei titoli di studio e di servizio fissati dal Consiglio d'Amministrazione, che già presta servizio presso l'Università e viene assegnata mediante concorso per esami o corso-concorso.

3. I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dalle strutture e dagli uffici cui sono preposti per l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo dell'Università; garantiscono l'imparzialità, la continuità, la tempestività, la legittimità e l'indipendenza dell'azione amministrativa.

4. Il Consiglio di Amministrazione disciplina la forma e la procedura degli atti assunti dai dirigenti nonché le modalità di verifica della responsabilità dirigenziale.

5. Gli atti di competenza dei dirigenti possono essere assunti o avocati da parte del Direttore Amministrativo per particolari motivi di necessità ed urgenza, le cui motivazioni devono essere specificamente indicate nell'atto.

6. Ai dirigenti spetta il livello funzionale e retributivo previsto dalla legislazione vigente per i dipendenti dello Stato. Agli stessi è riconosciuta una indennità di posizione a carico del bilancio della Università determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione in ragione della vigente normativa.

Capo III
PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE, DI BIBLIOTECA, TECNICO E AUSILIARIO

Art. 38 - Aree funzionali e profili professionali

1. Per l'espletamento dei vari servizi, l'Università si avvale di personale appartenente alle aree funzionali ed ai profili professionali che seguono ai sensi della Legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni:

1) Area funzionale amministrativo-contabile:

Personale amministrativo:

a) vice-dirigente	qualifica IX
b) funzionario amministrativo	" VIII
c) collaboratore amministrativo	" VII
d) assistente amministrativo	" VI
e) operatore amministrativo	" V
f) agente amministrativo	" IV

Personale contabile:

a) vice-dirigente	" IX
b) funzionario contabile	" VIII
c) collaboratore contabile	" VII
d) assistente contabile	" VI

2) Area funzionale delle biblioteche:

a) coordinatore generale delle biblioteche	II qualifica speciale
b) coordinatore di biblioteca	I qualifica speciale
c) funzionario di biblioteca	qualifica VIII
d) collaboratore di biblioteca	" VII
e) assistente bibliotecario	" VI
f) operatore di biblioteca	" V

3) Area funzionale tecnico-scientifica:

a) coordinatore generale tecnico	II qualifica speciale
b) coordinatore tecnico	I qualifica speciale
c) funzionario tecnico	qualifica VIII
d) collaboratore tecnico	" VII
e) assistente tecnico	" VI
f) operatore tecnico	" V
g) agente tecnico	" IV

4) Area funzionale delle strutture di elaborazione dati:

a) coordinatore generale dei servizi di elaborazione dati	II qualifica speciale
b) coordinatore di elaborazione dati	I qualifica speciale
c) funzionario di elaborazione dati	qualifica VIII
d) collaboratore di elaborazione dati	" VII
e) assistente di elaborazione dati	" VI
f) operatore di elaborazione dati	" V

5) Area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari:

Gruppo degli uffici tecnici:

a) coordinatore generale dell'ufficio tecnico	II qualifica speciale
b) coordinatore di ufficio tecnico	I qualifica speciale

c) funzionario di ufficio tecnico	qualifica VIII
d) collaboratore di ufficio tecnico	" VII
e) assistente di ufficio tecnico	" VI
f) operatore di ufficio tecnico	" V
Gruppo delle stamperie:	
a) capo centro stampa	" VIII
b) collaboratore poligrafico	" VII
c) assistente poligrafico	" VI
d) operatore poligrafico	" V
Gruppo dei servizi ausiliari generali:	
a) operatore centralinista	" V
b) agente dei servizi ausiliari	" IV
c) bidello	" III.

Art. 39 - Economo

1. Le funzioni di Economo sono affidate, con decreto del Rettore, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad uno degli impiegati appartenente alla IX qualifica del personale contabile con il profilo professionale di vice-dirigente.

2. Le funzioni di Economo non sono compatibili con le funzioni di ragioneria.

3. L'impiegato cui sono affidate le funzioni di Economo è sottoposto alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti gli agenti che hanno gestione di denaro o di qualunque altro valore o bene dello Stato.

4. L'Economo, qualora sia incaricato del servizio di cassa, deve prestare una cauzione, la determinazione del cui importo è demandata al Consiglio di Amministrazione.

5. Le competenze dell'Economo sono determinate con decreto rettorale su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 40 - Pianta organica

1. La pianta organica del personale non docente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 41 - Concorsi, assunzioni, stato giuridico ed economico

1. Il personale tecnico-amministrativo ed ausiliario svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'Università ai quali è assegnato ed è tenuto ad assicurare il proprio impegno per il migliore loro funzionamento.

2. Per quanto concerne la disciplina dello stato giuridico, del trattamento economico e delle modalità di assunzione, si applicano le norme contenute nel contratto-regolamento del personale tecnico-amministrativo ed ausiliario, stipulato dal Consiglio di Amministrazione con le rappresentanze sindacali.

3. La disciplina dei rapporti con il personale tecnico-amministrativo ed ausiliario deve prevedere uno stato giuridico ed un trattamento economico e di quiescenza non inferiori nè deteriori rispetto a quelli del personale delle Università e degli Istituti Superiori statali, che svolga le stesse mansioni e funzioni.

4. Al personale tecnico-amministrativo ed ausiliario vengono applicate le vigenti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza sanitaria e di indennità di anzianità.

Art. 42 - Trattamento di quiescenza

1. Il personale non docente dell'Università assunto a partire dal 20 dicembre 1993, ai fini del trattamento di quiescenza, è obbligatoriamente iscritto all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.) ex Gestione Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali (C.P.D.E.L.).

2. Al personale non docente assunto prima del 20 dicembre 1993 che non ha esercitato l'opzione facoltativa per l'iscrizione all'ex C.P.D.E.L., il trattamento di quiescenza continua ad essere assicurato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.).

Art. 43 - Indennità di buonuscita

1. Il personale non docente, all'atto della cessazione dal servizio per qualunque causa, ha diritto ad una indennità di buonuscita.

2. La base contributiva, ai fini predetti, è costituita dalla percentuale, fissata dalle norme vigenti, dello stipendio annuo considerato al lordo, nonché da ogni altro assegno e indennità previsti per legge come utili ai fini del trattamento di quiescenza corrisposti in modo ricorrente.

3. Nel caso di decesso durante l'attività di servizio, la predetta indennità di buonuscita è liquidata agli aventi diritto secondo le norme vigenti in materia per il personale statale.

TITOLO VI
NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

Art. 44 - Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di Tesoreria è disimpegnato, con apposita convenzione, da un Istituto di Credito di sicuro affidamento e radicato nel territorio.

Art. 45 - Funzionamento degli organi collegiali

1. La mancata designazione od elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio la cui composizione, fino al verificarsi della designazione od elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti al numero dei membri effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'organo. La presente disposizione si applica a condizione che il numero dei membri non designati non sia superiore a 1/3 dei componenti.

2. Il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo. Scaduto il periodo del mandato, l'organo amministrativo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Decorsi inutilmente i termini di proroga, gli organi amministrativi decadono.

3. Le dimissioni producono i loro effetti dopo la presa d'atto del competente organo.

4. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla funzione dai rappresentanti eletti o designati, gli organi competenti devono tempestivamente provvedere alla sostituzione.

5. In caso di assenza o di impedimento di chi ne ha la presidenza il collegio, salvo diversa disposizione dello Statuto, è presieduto dal vice-presidente; qualora anche il vice-presidente sia impedito, esercita le funzioni di Presidente il componente con maggiore anzianità accademica.

6. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.

9. I verbali delle adunanze degli organi sono di norma pubblici.

Art. 46 - Partecipazione a organismi privati

1. L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali a quelle didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. L'Università potrà definire convenzioni dirette a regolare le modalità di partecipazione alle attività della società e/o degli altri organismi.

3. La partecipazione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico.

4. Essa, deve, in ogni caso, conformarsi ai seguenti principi:
   a) disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative richieste;
   b) destinazione a finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;
   c) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;
   d) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

5. La concessione di licenza del marchio, gratuita od onerosa, a titolo di locazione o di conferimento in società o di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico.

6. L'autorizzazione è, in ogni caso, pubblicizzata con mezzi idonei.

Art. 47 - Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università

1. Il Regolamento Generale di Ateneo stabilisce diritti e doveri per l'Università e per i singoli autori in relazione ad invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca svolta utilizzando comunque strutture o mezzi finanziari forniti dall'Ateneo, nel rispetto dei seguenti principi:
   a) diritto dell'Università di conseguire il brevetto;
   b) diritto sussidiario dell'autore (o degli autori) di conseguire il brevetto, qualora l'Università non eserciti il proprio diritto entro congruo termine;

c) riconoscimento in ogni caso all'autore (o agli autori) del diritto morale di inventore nonchè della corresponsione di un equo compenso, commisurato all'importanza economica dell'invenzione.

2. Per le invenzioni che siano risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con Enti pubblici o privati, l'Università potrà riconoscere nel contratto o nella convenzione ai terzi contraenti diritti di titolarità o di contitolarità del brevetto, ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso.

Art. 48 - Logotipo

1. Il logotipo della Libera Università degli Studi di Urbino é costituito dallo stemma contenente la raffigurazione della Immacolata Concezione circondato dalla legenda *"Studiorum Universitas Publica Urbinatensis"*.

2. Il modello del logotipo stesso, come sopra descritto, è depositato presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Art. 49 - Entrata in vigore dello Statuto e dei Regolamenti

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. I Regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione salvo che non sia diversamente stabilito.

3. I Regolamenti delle singole strutture dovranno essere pubblicati entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del Regolamento Generale di Ateneo.

4. Le variazioni delle strutture didattiche e scientifiche, approvate secondo le procedure previste dallo Statuto, comportano l'automatico adeguamento della corrispondente Tabella allegata.

Art. 50 - Norme di attuazione e transitorie

1. Qualora il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ai sensi dell'art. 6, punto 10, della Legge 9 maggio 1989, n. 168, si avvalga della facoltà di ricorrere in sede giurisdizionale per vizi di legittimità contro lo Statuto o parte dello stesso, il Rettore provvede ad emanare con apposito decreto le disposizioni scindibili non oggetto di sospensione richiedendone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano obbligatoriamente subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari.

3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Rettore convoca in apposita seduta gli organi dell'Ateneo per valutare il processo di attuazione dello Statuto e predisporne l'eventuale aggiornamento normativo nonché le eventuali modifiche o integrazioni.

4. Gli organi di governo dell'Università in carica alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto restano in carica fino alla scadenza del mandato.

5. In prima applicazione il Direttore Amministrativo in carica continua a prestare servizio con la stessa qualifica e gli stessi benefici giuridici ed economici in godimento alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto.

6. I Centri di Ricerca, le Scuole e gli Istituti disciplinati da particolari disposizioni, già costituiti alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto, restano in funzione sino a che non ne venga deliberata dal Senato Accademico la loro specifica soppressione.

7. Sempre che nello Statuto sia indicata la necessità del parere di altro organo, diverso da quello deliberante, tale parere deve esprimersi entro il termine massimo di 30 giorni. Trascorso questo termine l'approvazione avviene anche in mancanza del parere.

ALLEGATO I

STRUTTURE DIDATTICHE

Facoltà di Giurisprudenza
- corso di laurea in Giurisprudenza
- corso di diploma universitario di Consulente del lavoro
- corso di diploma universitario di Operatore giuridico d'impresa

Facoltà di Scienze politiche
- corso di laurea in Scienze politiche

Facoltà di Economia
- corso di laurea in Economia e commercio
- corso di laurea in Economia aziendale
- corso di diploma universitario in Economia e amministrazione delle imprese
- corso di diploma universitario in Gestione delle amministrazioni pubbliche
- corso di diploma universitario in Marketing e comunicazione di azienda
- corso di diploma universitario in Commercio estero

Facoltà di Lettere e filosofia
- corso di laurea in Lettere
- corso di laurea in Filosofia
- corso di laurea in Conservazione dei beni culturali
- scuola di specializzazione in Archeologia

Facoltà di Scienze della formazione
- corso di laurea in Scienze dell'educazione
- corso di laurea in Psicologia
- corso di laurea in Scienze della formazione primaria
- corso di diploma universitario in Servizio sociale
- corso di diploma universitario in Consulenza grafologica
- scuola diretta a fini speciali "Costume e moda" con indirizzo "Progettismo di moda"

Facoltà di Lingue e letterature straniere
- corso di laurea in Lingue e letterature straniere
- corso di laurea in Lingue e civiltà orientali
- corso di diploma universitario in Esperto linguistico d'impresa

Facoltà di Sociologia
- corso di laurea in Sociologia
- corso di diploma universitario in Tecnica pubblicitaria

Facoltà di Farmacia

corso di laurea in Farmacia
corso di laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche
corso di diploma universitario in Tecniche erboristiche
corso di diploma universitario in Tecnologie farmaceutiche: prodotti cosmetici

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali

corso di laurea in Scienze biologiche
corso di laurea in Scienze geologiche
corso di laurea in Scienze naturali
corso di laurea in Fisica
corso di laurea in Chimica
corso di diploma universitario in Biotecnologie agro-industriali
corso di diploma universitario di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico

Facoltà di Scienze ambientali

corso di laurea in Scienze ambientali
corso di diploma universitario in Valutazione e controllo ambientale

Facoltà di Scienze motorie

Istituti, Centri e Scuole disciplinati da particolari disposizioni

Gabinetto di Fisica (anno di istituzione: 1799)
Orto botanico (anno di istituzione: 1808)
Osservatorio meteorologico "A. Serpieri" (anno di istituzione: 1850)
Istituto Superiore di Scienze religiose "Italo Mancini"
Istituto per la Formazione al Giornalismo
Scuola Superiore di Giornalismo
Centro Internazionale di Semiotica e Linguistica
Centro Internazionale di Studi sulla cultura greca antica.

99A6490

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Collina Torinese» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Torino, fatta propria dalla regione Piemonte, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Collina Torinese», viste le risultanze della pubblica audizione svoltasi a Chieri il 9 novembre 1998, i lavori e la documentazione della commissione delegata per la regione Piemonte, ha deliberato di accogliere la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Collina Torinese», proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno — in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni — essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Collina Torinese»

Art. 1.

La denominazione d'origine controllata «Collina Torinese» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Collina Torinese» rosso;
«Collina Torinese» Barbera;
«Collina Torinese» Bonarda;
«Collina Torinese» Malvasia;
«Collina Torinese» Pelaverga o Cari.

Art. 2.

I vini a denominazione d.o.c. «Collina Torinese» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Collina Torinese» rosso:

Barbera: minimo 60%;
Freisa: minimo 25%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%;

«Collina Torinese» Barbera:

Barbera: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%;

«Collina Torinese» Bonarda:

Bonarda: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%;

«Collina Torinese» Malvasia:

Malvasia di Schierano: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%;

«Collina Torinese» Pelaverga o Cari:

Pelaverga o Cari: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%.

È consentita, per questa ultima tipologia, l'iscrizione all'albo di porzioni di vigneto distinte, purché nettamente individuabili, effettivamente coltivate e/o l'iscrizione di singoli ceppi limitatamente ai vigneti esistenti, con l'indicazione della relativa superficie coltivata.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese» rosso, Barbera, Bonarda e Malvasia ricade nella provincia di Torino comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di:

Andezeno;
Arignano
Baldissero Torinese;
Brozolo;
Brusasco;
Casalborgone;
Castagneto Po;
Castiglione Torinese;
Cavagnolo;
Chieri;
Cinzano;
Gassino Torinese;
Lauriano;
Marentino;
Mombello di Torino;
Moncalieri;
Montaldo Torinese;
Monteu da Po;
Moriondo Torinese;
Pavarolo;
Pecetto Torinese;
Pino Torinese;
Riva presso Chieri;
Rivalba;
San Raffaele Cimena;
San Sebastiano da Po;
Sciolze;
Verrua Savoia.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese» Pelaverga o Cari ricade nella provincia di Torino e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di:

Baldissero Torinese;
Montaldo Torinese;
Pavarolo,

e le porzioni di territorio dei comuni di seguito distinte:

Andezeno: il territorio compreso tra la s.p. 122, la strada comunale per C.na Fraiteria e B.co Andio ed i confini comunali di Chieri e Montaldo Torinese;

Arignano: il territorio compreso tra la strada comunale della C.na della Cappella, la s.p. 121 ed i confini comunali di Riva presso Chieri, Moriondo Torinese, Mombello di Torino e Marentino;

Castiglione Torinese: il territorio compreso tra la s.p. 96, la strada comunale per S. Martino-Castiglione Tornese, la s.p. 122 ed i confini comunali di Gassino Torinese e Pavarolo;

Chieri: il territorio compreso tra la s.p. 122, la s.s. 10, la sponda sinistra del Rio Civera ed i confini comunali di Pino Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, Montaldo Torinese ed Andezeno;

Marentino: il territorio compreso tra la sponda destra del Rio Nuovo ed i confini comunali di Sciolze, Arignano, Andezeno e Montaldo Torinese;

Pino Torinese: il territorio compreso tra la sponda sinistra del Rio Civera, la s.p. 115, la strada comunale per Tetti Paletti, la strada provinciale per Superga ed i confini comunali di Baldissero Torinese e Chieri.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari o di zone tradizionalmente vocate, di giacitura ed esposizione adatti esposti preminentemente in terreni argilloso-calcarei, esclusi quelli di fondovalle.

I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Le rese massime d'uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

«Collina Torinese» rosso:
resa uva t/ha 10;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale 10% vol;

«Collina Torinese» Barbera:
resa uva t/ha 9;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale 10% vol;

«Collina Torinese» Bonarda:
resa uva t/ha 9;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale 10% vol;

«Collina Torinese» Malvasia:
resa uva t/ha 11;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale 9,50% vol;

«Collina Torinese» Pelaverga o Cari:
resa uva t/ha 8;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale 9,50% vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi d'uve ottenuti e da destinare alle produzioni dei vini a denominazione d'origine controllata «Collina Torinese», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della regione Piemonte.

Le deroghe come sopra previste sono concesse dal Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione interessata e comunicate all'Ispettorato repressione frodi ed alla competente Camera di commercio I.A.A.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora si superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Collina Torinese» rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: intenso caratteristico vinoso;
sapore: asciutto armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19 g/l;

«Collina Torinese» Barbera:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: secco, fresco armonico e di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;

«Collina Torinese» Bonarda:
colore: rosso rubino poco intenso;
odore: vinoso intenso;
sapore: asciutto e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;

«Collina Torinese» Malvasia;
colore: rosso cerasuolo;
odore: fresco e fragrante che ricorda l'uva d'origine;
sapore: dolce, leggermente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol, di cui svolto almeno 5,50% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;

«Collina Torinese» Pelaverga o Cari;
colore: cerasuolo;
odore: fragrante dell'uva d'origine;
sapore: dolce, gradevole e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol, di cui svolto almeno 5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l estratto secco netto minimo: 15 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari. È consentito l'uso d'indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da indurre in inganno l'acquirente.

Per i vini di cui all'art. 2, le specificazioni dei vitigni Barbera, Bonarda, Malvasia e Pelaverga o Cari dovranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Collina Torinese» e con lo stesso colore.

Il vino a denominazione di origine controllata «Collina Torinese» tipologia rosso può utilizzare in etichetta l'indicazione «Novello», secondo la vigente normativa per i novelli.

Le operazioni d'imbottigliamento possono essere effettuate nell'ambito dell'intera regione Piemonte.

99A6498

MINISTERO DEL LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Cortile San Martino

Con decreto n. 11 del 30 dicembre 1998 del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1999, n. 188, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di mq 850, distinto in catasto del comune di Cortile San Martino (Parma) al foglio 3, mappale 126, riportati nell'estratto di mappa in scala 1:2000 rilasciata dall'ufficio tecnico erariale di Parma in data 14 novembre 1995, planimetrie che fanno parte integrante del citato decreto.

99A6497

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 agosto 1999

Dollaro USA	1,0665
Yen giapponese	121,88
Dracma greca	325,60
Corona danese	7,4425
Corona svedese	8,7575
Sterlina	0,65910
Corona norvegese	8,2780
Corona ceca	36,613
Lira cipriota	0,57887
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,32
Zloty polacco	4,1610
Tallero sloveno	197,3975
Franco svizzero	1,5963
Dollaro canadese	1,6093
Dollaro australiano	1,6441
Dollaro neozelandese	2,0252
Rand sudafricano	6,6123

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A6600

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Harmonet»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 310 dell'8 giugno 1999

Specialità medicinale: HARMONET, 21 compresse rivestite, A.I.C. n. 030758015.

Oggetto provvedimento di modifica:
modifica secondaria della produzione del medicinale;
modifica eccipienti.

Si approva la modifica secondaria della produzione del medicinale e la conseguente modifica eccipienti come di seguito indicata:
la composizione è così modificata:
principi attivi invariati;
eccipienti: lattosio idrato 37,505 mg, amido di mais 15,5 mg, povidone K-25 1,7 mg, magnesio stearato 0,2 mg, saccarosio 19,66 mg, povidone K-90 0,171 mg, glicole polietilenico 6000 2,18 mg, carbonato di calcio 8,696 mg, talco 4,185 mg, cera 0,05 mg.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A6535

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, si comunica che la facoltà di giurisprudenza intende coprire per trasferimento due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia presso l'Università degli studi di Padova per i seguenti settori scientifico-disciplinari:

N07X - Diritto del lavoro:
disciplina indicata: «Diritto del lavoro»;

N17X - Diritto penale:
disciplina indicata: «Diritto penale».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetti, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si precisa che il docente chiamato perderà la responsabilità didattica della disciplina solo nel caso in cui questa differirà da quella indicata nel presente bando.

99A6499

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77